



LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CATTEDRA : INFORMATICA GIURIDICA

**“ DIRITTO ALL'OBLIO, ALLA RISERVATEZZA E LIBERTA' DI
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO NELL'ERA DEI SOCIAL
NETWORK “**

RELATORE : Chiar.mo Prof. Francesco Romeo

CORRELATORE : Chiar.mo Prof. Gianluigi Ciacci

CANDIDATO : Massimiliano Rezieri Iovane

ANNO ACCADEMICO : 2015/16

INDICE

Introduzione.....	P. 5
.....	
Cap. I LIBERTÀ DI PENSIERO E DIRITTO ALLA	
- PRIVACY. UN RAPPORTO DIFFICILE	
§ <i>La libertà di pensiero e di espressione: un</i>	
. 1.1 <i>valore e un</i>	P. 10
<i>diritto.....</i>	
...	
§ <i>Dalla riservatezza alla privacy: evoluzione</i>	P. 17
. 1.2 <i>di un concetto...</i>	
§ <i>L'Italia e l'art. 21 della</i>	P. 27
. 1.3 <i>Costituzione.....</i>	
§ <i>Il contesto italiano: dalla legge sulla</i>	
. 1.4 <i>privacy alla norma sui cookie (3 giugno 2015)</i>	P. 40
<i>.....</i>	
§ <i>Fonti italiane, comunitarie e internazionali</i>	
. 1.5 <i>sul diritto alla</i>	P. 46
<i>privacy.....</i>	
.....	
Cap. II DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E SOCIAL	
- NETWORK. PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE	
§ <i>Diritto alla privacy nella società</i>	P. 55
. 2.1 <i>"virtuale".....</i>	

§	<i>Social Network, il problema e il diritto alla</i>	<i>P.</i>	<i>61</i>
. 2.2	<i>riservatezza.....</i>		
§	<i>Privacy e Internet: l'art.</i>	<i>21</i>	<i>P. 73</i>
. 2.3	<i>bis?.....</i>		
§	<i>Tutela della persona reale e virtuale. Dalla</i>		
. 2.4	<i>protezione dei dati al diritto</i>	<i>P.</i>	<i>82</i>
	<i>all'oblio.....</i>		
§	<i>Diritto alla memoria e diritto all'oblio, un</i>	<i>P.</i>	<i>94</i>
.2.5	<i>approfondimento....</i>		

Cap. III UNA PANORAMICA SULL'ORIENTAMENTO

- GIURISPRUDENZIALE EUROPEO E INTERNAZIONALE

§	<i>Apple v. Does (2006)</i>	<i>P.</i>	<i>102</i>
. 3.1	<i>.....</i>		
§	<i>Il caso Peppermint (2006)</i>	<i>P.</i>	<i>108</i>
. 3.2	<i>.....</i>		
§	<i>Bundesverfassungsgericht tedesco 27</i>	<i>P.</i>	<i>115</i>
. 3.3	<i>febbraio 2008.....</i>		
§	<i>Tribunale di Milano, sentenza n. 1972/2010:</i>		
. 3.4	<i>il caso</i>	<i>P.</i>	<i>122</i>
	<i>ViviDown.....</i>		
§	<i>Cablegate (Wikileaks) (2010)</i>	<i>P.</i>	<i>128</i>
. 3.5	<i>.....</i>		
§	<i>eDate Advertising-Martinez (2011)</i>	<i>P.</i>	<i>134</i>
. 3.6	<i>.....</i>		
§	<i>Italia: la sentenza n.</i>	<i>P.</i>	<i>143</i>
. 3.7	<i>5525/2012.....</i>		
§	<i>Il Caso Google-Spain (2014)</i>	<i>P.</i>	<i>152</i>
. 3.8	<i>.....</i>		

Conclusioni..... P. 164

Bibliografia..... P. 180

.....

INTRODUZIONE

L'era dell'*Information Technology* ha completamente rivoluzionato il nostro modo di comunicare . Internet, lo sviluppo del Web. 2.0, i *Social Network* sono i prodotti di una tecnologia che ha reso possibile diffondere una notizia, a livello globale, praticamente in tempo reale. L'immediatezza, la rapidità e la viralità con cui le informazioni circolano in rete ha creato, tuttavia, oltre che innegabili vantaggi, tra cui un'espansione inimmaginabile delle opportunità legate alla libertà di pensiero e di parola, anche una serie di rischi, prima inesistenti, che hanno coinvolto le sfere più intime delle persone, la loro privacy e la loro memoria.

Esiste, fin dal momento in cui, verso la fine dell'Ottocento, fu elaborato negli Stati Uniti il cosiddetto "right to be alone", forma embrionale del moderno diritto alla privacy, e il diritto di cronaca, un conflitto che, ancora oggi, non può dirsi del tutto risolto e, anzi, per certi aspetti, si è maggiormente esacerbato a causa dell'informatizzazione. Lo sviluppo esponenziale e inarrestabile dei mezzi di comunicazione digitale - prima limitato, se così si può dire ai PC, oggi esteso ai Tablet, ai cellulari e a molti altri dispositivi - ha via via messo in crisi tutti gli strumenti normativi che, nel tempo, sia a livello nazionale sia internazionale, erano stati elaborati per tutelare sia la privacy sia per garantire alle persone la libertà di pensiero e di parola.

Internet, infatti, in qualità di rete telematica planetaria, si caratterizza per la mancanza di un sistema comune di gestione e

per il fatto di garantire potenzialmente a chiunque il libero accesso alla rete; per questa sua natura “anarchica”, il Web si presta difficilmente a forme di controllo complessivo e sfugge, per il fatto di essere un luogo/non luogo, a una disciplina normativa tradizionale di tipo territoriale. Inoltre, lungi dall’essere uno spazio virtuale asettico e meramente tecnologico, Internet si è trasformato in uno spazio sociale dove le persone entrano in contatto, si conoscono, dialogano, scambiano informazioni, forniscono dati, si informano. Si stima che, ogni 60 secondi, 2 milioni di persone immettano delle richieste nella mascherina di Google, che vengano postati su Facebook circa 41 mila post e 1,8 milioni di “Like”, che vengano spedite circa 204 milioni di e-mail e che nascano 571 nuovi siti¹. Il traffico d’informazioni in entrata (dati immessi) e in uscita (contenuti letti e scaricati) è, a dir poco, incredibile.

Questo profluvio d’informazioni ha sollevato una serie di problemi di carattere normativo riguardanti, ad esempio, ruolo e limiti dell’informazione, rischi sulla privacy dei navigatori, tutela della libertà di diritto e di pensiero, diritto all’oblio. In questo scenario globale e virtuale, l’equilibrio tra l’art. 21 della nostra Costituzione, che garantisce il diritto di cronaca, e il diritto alla Privacy, sancito dalla legge n. 675/96 e poi dal D.lgs 196/03, ha ricevuto un forte scossone; sebbene, quello tra riservatezza e cronaca si sia da sempre configurato come un rapporto conflittuale e costantemente alla ricerca di un bilanciamento tra valori opposti. Nel nostro ordinamento, in particolare, in assenza di un diritto alla

¹*Cosa accade ogni 60 secondi in rete,* in <http://www.edinet.info/ediblog/cosa-accade-ogni-60-secondi-in-rete/>

riservatezza (in quanto manca una norma che lo preveda espressamente e che ne definisca contenuto e limiti), entrato nel novero dei diritti della personalità grazie all'elaborazione giurisprudenziale come diritto soggettivo assoluto, il bilanciamento con il diritto di cronaca, considerato il corollario della libertà di espressione e di informazione, tutelato dalla Costituzione, tra l'art. 21 e l'art. 13 resta una questione alquanto spinosa, resa ancora più complessa per le direttive europee e dall'avvento di Internet. Oltre alla difficoltà di trovare un equilibrio interno al nostro ordinamento e al nostro sistema giuridico, da qualche decennio il problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza ha assunto carattere sovranazionale, dovendosi confrontare con le direttive europee e le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e, allo stato attuale il punto di equilibrio tra questi due diritti resta un compito difficile e delicato.

Nell'era di Internet, il rapporto tra la libertà d'informazione e la tutela della *privacy* appare dialettico, conflittuale e teso. La Rete, da una parte, ha moltiplicato la possibilità di informare e di essere informati e, dall'altra, rendendo possibile la diffusione a livello globale di informazioni personali, sia da parte dei diretti interessati, sia da parte di terzi, ha reso la tutela della *privacy* e il diritto all'oblio alquanto problematico. Il fatto di vivere, grazie a Internet, nella "società della conoscenza" non significa che il diritto di sapere e la libertà di comunicare possano cancellare il bisogno d'intimità, la possibilità di sviluppare la propria personalità, di veder rispettata la propria *privacy* e il proprio diritto all'oblio. Si tratta di diritti costantemente alla ricerca di un bilanciamento reso difficoltoso dalla continua innovazione tecnologica che tende a

rendere poco efficaci le garanzie tradizionali che possono essere derivate dalla tutela del domicilio o della segretezza delle comunicazioni, dato che in Rete il modo di raccogliere, far circolare, diffondere, cancellare dati, informazioni, documenti e immagini avviene in modi inediti che esulano dagli oggetti tradizionalmente tutelati dalla nostra Costituzione

Molte, quindi, le questioni sul tavolo del dibattito, un dibattito ancora acceso e appassionato del quale, nell'ambito di questa trattazione, tenteremo di riportare i tratti salienti. A questo scopo si è deciso di suddividere il lavoro in tre capitoli; nel primo, *Libertà di pensiero e diritto alla privacy. Un rapporto difficile*, partiremo analizzando la libertà di pensiero e di espressione, intesi come valore e diritto, per approfondire nel secondo paragrafo l'evoluzione del concetto di privacy e il terzo paragrafo al diritto di cronaca (art. 21 Cost.). Negli ultimi due paragrafi sarà analizzato l'iter normativo che dalla legge sulla Privacy ha portato in Italia all'emanazione della norma sui cookies. Infine, l'ultimo paragrafo sarà volto a rintracciare fonti italiane, comunitarie e internazionali sul diritto alla privacy.

Nel secondo capitolo, *Diritti della personalità e social network. Prospettive e problematiche*, un paragrafo di apertura sarà rivolto ai cambiamenti intervenuti dopo l'avvento di Internet e della società virtuale e di come questo si sia riflesso sul diritto alla privacy, quindi approfondiremo il tema della riservatezza posto dalla diffusione online dei social network. Dedicheremo il terzo paragrafo all'art. 21-bis e l'ultimo al diritto all'oblio.

Nel terzo e ultimo capitolo, infine, *Una panoramica sull'orientamento giurisprudenziale europeo e internazionale*,

affronteremo una carrellata di casi - Apple vs. Does (2006), Il caso Peppermint (2006), Bundesverfassungsgericht tedesco 27 febbraio 2008, Tribunale di Milano, sentenza n. 1972/2010: il caso Vividown (2010), Cablegate (Wikileaks) (2010), eDate Advertising-Martinez (2011), Italia: la sentenza n. 5525/2012 e il caso *Google Spain* (2014) - che permetterà di valutare in che modo, in giro per il mondo, la giurisprudenza sia riuscita in questi ultimi decenni a destreggiarsi tra Internet, diritto di cronaca, tutela della privacy e diritto all'oblio.

CAPITOLO I

LIBERTÀ DI PENSIERO E DIRITTO ALLA PRIVACY. UN RAPPORTO DIFFICILE

§. 1.1 La libertà di pensiero e di espressione: un valore e un diritto

Esprimere liberamente il proprio pensiero, manifestare le proprie idee e poterle diffondere² è, come sosteneva già Fichte nel 1793, «un diritto inalienabile, e, come tale, non suscettibile di rinuncia»³. Pur essendo un valore che affonda le proprie radici nel mondo occidentale, in particolar modo nel pensiero greco (soprattutto ateniese)⁴, della libera manifestazione del pensiero, e delle problematiche a questa connesse, si trova traccia anche in culture ben più antiche e lontane da quella ellenica come, ad esempio, quella egiziana ed ebraica⁵, ma sempre in rapporto con il

²La libertà di manifestazione del pensiero, scrive Jemolo, è da intendersi come «libertà di esprimere le proprie idee, e cercare in ogni modo di divulgarle, la libertà di tentare di persuadere gli altri». JEMOLO C. A., *I problemi pratici della libertà*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 47.

³GOTTLIEB FICHTE J., *Rivendicazione della libertà di pensiero (1793)*, a cura di L. Pareyson, Chiantore, Torino, 1945, p. 22.

⁴LINGUITI A., *Scelta e libertà nel pensiero antico*, in "Aperture", 9, 2000, pp. 51-58.

⁵ALESIANI L., *I reati d'opinione: una rilettura in chiave costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 8, nota 20.

potere, o meglio con il diritto del potere supremo a non essere leso⁶.

Dal mondo antico all'età moderna, la garanzia giuridica che ha reso la libertà di pensiero un principio di diritto ha trovato terreno fertile nel patrimonio comune di tutti quei Paesi che, sposando la cultura liberale, hanno riconosciuto «la positività e l'importanza sociale del dissenso, della discussione e della critica»⁷. Prima di diventare un diritto acquisito, però, per le sue ben chiare potenzialità, la libertà di pensiero è stata a lungo tenuta a freno e oppressa dal potere temporale e spirituale⁸ fino a quando, nel 1789, in occasione della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, furono sanciti i diritti naturali dell'individuo tra cui la libertà di pensiero e di espressione; all'art. 11 della Dichiarazione si stabiliva che «la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme [...] sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi»⁹. Qualche anno dopo, nel 1791, nel 1° Emendamento della Costituzione americana si sanciva che «Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the

6

⁷CAVALLINI D., *Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari prima e dopo la riforma del 2006*, Cedam, Padova, 2011, p. 268.

⁸GUARRACINO S., *Le età della Storia. I concetti di Antico, Medievale, Moderno e Contemporaneo*, Milano, Mondadori, 2001, p. 123.

⁹MIRABELLA P., *L'uomo e i suoi diritti. Una riflessione etica a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, Effata, Cantalupa (TO), 2009, p. 62 e ss.

right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances»¹⁰.

Considerato un diritto fondamentale dell'era moderna¹¹, e preconditione fondante per lo sviluppo di qualsiasi ordinamento democratico¹², si è arrivati a ritenere la libertà di pensiero una libertà la cui assenza renderebbe vane tutte le altre. Nell'ordinamento italiano, ad esempio, la libertà di pensiero fa riferimento alla categoria più ampia dei diritti inviolabili dell'uomo di cui fa parte (art. 2 Cost.); si tratta, infatti, di un diritto la cui tutela si estende oltre alla libertà di coscienza, che la Corte Costituzionale ha dichiarato dover essere lasciata libera da «preclusioni o impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione»¹³, a quella di “partecipare”, e questo in virtù del fatto che non avrebbe alcun senso permettere la partecipazione attiva della popolazione alla vita politica in assenza della libertà di pensiero¹⁴. La libertà di pensiero e di opinione, dunque, rappresenta la *conditio sine qua non* di quel pluralismo che è l'essenza stessa della democrazia; essa, come ha sostenuto Peter Häberle, rientra in quei diritti inviolabili dell'uomo che

¹⁰BALL D. T., *Establishing clause (I): History, Background, Framing*, in FINKELMAN P. (a cura di), *Encyclopedia of American Civil Liberties*, vol. 1, A-F. Routledge, New York, 2006, p. 527 (pp. 521-531).

¹¹MARTINES T., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 665 ss.

¹²ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, p. 12, anche la Corte costituzionale si è espressa in termini di «pietra angolare dell'ordine democratico». C. Cost., 17 aprile 1969, n. 84, in “Giur. Cost.”, 1969, pp. 1175-1194.

¹³C. Cost., sentenza 19 dicembre 1991 n. 467, in “Giur. Cost.”, 1991, p. 3805 e ss.

¹⁴Cfr. RANIOLO F., *La partecipazione politica*, Il Mulino, Bologna, 2002.

concorrono a formulare una «premessa antropologico-culturale dello Stato costituzionale»¹⁵.

Oggi, a distanza di due secoli dall'ormai lontanissimo 1789, la libertà di pensiero e di espressione viene considerata una prerogativa di qualsiasi Paese che si dichiara "democratico"; le sono stati dedicati due articoli della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948 (artt. 18 e 19)¹⁶ e, nel 1955, è stata dichiarata diritto inalienabile dalla *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo* (art. 10)¹⁷. Nell'ambito dell'Unione Europea tutti i Paesi con una Costituzione scritta (fatta eccezione, ad esempio, per la Gran Bretagna)¹⁸ riconoscono il diritto di manifestazione del pensiero come principio costituzionale e, questo, indipendentemente dalla tradizione e dalla cultura giuridica di riferimento¹⁹.

Col passare del tempo e l'evolversi dei costumi, la locuzione "libertà di manifestazione del pensiero" si è trasformata in un

¹⁵Cfr. HÄBERLE P., *Diritto e verità*, Einaudi, Torino, 2000.

¹⁶All'art. 18 si legge che «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione [...]». OROFINO M., *La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee. I dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 7 e ss.

¹⁷FERRARI G. F. (a cura di) *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti*, Giuffrè, Milano, 2001; PANEBIANCO M. (a cura di) *Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2001.

¹⁸Il *Bill of Rights* del 1689 faceva unicamente riferimento alla libertà di parola in Parlamento, anche se, già nel 1644, dopo l'invenzione della stampa, Milton auspicava «un diritto alla libertà di espressione che permetta che le lagnanze siano liberamente ascoltate» (MILTON J., *Aeropagica, discorso per la libertà di stampa*, Rusconi, Milano, 1988, p. 3); un desiderio che, di fatto, trovò esaudimento nel 1649 quando la libertà di parola fu riconosciuta negativamente con l'abolizione della censura.

¹⁹NIVARRA L., RICCIUTO V., SCOGNAMIGLIO C., *Diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 147 e ss.

concetto complesso che ha cominciato a chiamare in causa anche i moderni mezzi di comunicazione di massa nati con la rivoluzione tecnologica e informatica. Con l'avvento di Internet e dei vari dispositivi che permettono da e per ovunque l'invio e la ricezione di materiali, la libertà di pensiero e di espressione ha abbattuto qualsiasi barriera spazio-temporale, trasformandosi in una libertà che può essere espressa e fruita in tempo reale, spesso senza filtri. Come osserva Corrias Lucente, infatti, «Internet è un'entità acefala, non governata da alcuno; una struttura informe, generata dalla decisione autonoma dei singoli operatori che hanno stabilito di collegarsi fra loro, attraverso protocolli comuni [...] la capacità diffusiva e globale, la quantità delle informazioni trasmesse quotidianamente è così ingente che non esiste possibilità per un singolo utente di verificarle tutte»²⁰.

Le opportunità offerte dall'Information Technology hanno riaperto il dibattito sulla portata di questo diritto che ha visto schierati, da una parte, i sostenitori della sua portata "privata", in quanto tutela della persona nella sua formazione, sviluppo e manifestazione individuale, e, dall'altra, i difensori della sua portata "sociale" (funzionale), in quanto grazie a tale diritto si alimenterebbe il confronto di opinioni e la vita intellettuale della comunità; nel primo caso si è sostenuta la natura individuale del diritto in commento, nel secondo la sua natura strumentale²¹. La

²⁰CORRIAS LUCENTE G., *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in "Riv. Inf. Inf.", vol. 16, fasc. 4-5, 2000, p. 597 (pp. 597-608).

²¹L'identificazione della libertà come diritto soggettivo è stata messa in dubbio da AMATO G., voce *Libertà (dir. cost.)*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, p. 272; anche BALDASSARRE A., *Le ideologie costituzionali dei diritti di libertà*, in "Dem. Dir.", Editori riuniti, Roma, 1976.

questione, tutt'altro che risolta, continua a far discutere e fa parlare del diritto alla libertà di pensiero come di un diritto "a due dimensioni"²². Come evidenziava Cereti verso la fine degli anni Sessanta, senza peraltro immaginare il futuro sviluppo della rete, «Questi due diversi aspetti della libertà di pensiero variano assai di rilevanza col variare dei mezzi di diffusione del pensiero >>. La caratteristica di esercizio di un diritto afferente direttamente al soggetto che parla è massima nel caso della parola diretta ad una ristretta cerchia di uditori; nel caso invece di pensiero manifesto attraverso mezzi radio-televisivi, quanto afferisce alla persona che parla è soverchiato dalla potenza del mezzo e dall'ampliamento, moltiplicazione ed estensione che la diffusione del pensiero riceve grazie ad esso»²³.

Secondo autorevole dottrina, la libertà di manifestazione del pensiero, nella sua dimensione individuale e soggettiva, dovrebbe considerarsi in termini di libertà negativa, «in quanto riformulabile come pretesa all'assenza di interferenze nel suo esercizio sia da parte dei pubblici poteri che da parte dei privati, così l'unico limite che incontrerebbe sarebbe il riconoscere il pari diritto altrui ad esprimere il proprio pensiero, nonché quello dato dal bilanciamento con le altre libertà costituzionalmente garantire»²⁴; altra parte della dottrina, però, ha proposto una lettura alternativa, come nel caso

²²OROFINO M., *La libertà di espressione tra costituzione e carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, cit., p. 42 e ss.

²³CERETI C., voce *Pensiero (libertà di)*, in "Noviss. Dig. It.", Utet, Torino, 1968, p. 868 (pp. 865-869).

²⁴STAMILE N., *Brevi note sulla libertà di espressione nell'ordinamento giuridico italiano*, in "Nueva época", settembre-novembre 2011, n. 7, p. 4 (pp. 1-15) (che cita PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali*, Cedam, Padova, 2003; PALDADIN L., *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1991).

di Pizzorusso²⁵ e, partendo dal presupposto che la libertà in commento debba essere considerata come lo strumento fondamentale per la partecipazione democratica, ha sostenuto che non potrebbe che esserle riconosciuto una dimensione funzionale di libertà positiva all'interno della costruzione democratica. La questione, tuttavia, resta alquanto dibattuta e, come scrivono Cassano e Contaldo, «Questa duplicità di azione sia privata, in quanto tutela la persona nella sua formazione, sviluppo e manifestazione, sia sociale, perché grazie a essa si alimenta il confronto di opinioni e la vita intellettuale della comunità, ha favorito il dubbio circa la qualificazione giuridica della libertà in esame come diritto funzionale o individuale»²⁶.

Dal riconoscimento alla libertà di pensiero come diritto all'affermazione di un diritto alla riservatezza, tuttavia, il passaggio non fu né breve né scontato e, per quanto riguarda l'Italia, piuttosto tortuoso; affermatosi, come avremo modo di argomentare nel prossimo paragrafo, oltre-Oceano, il diritto alla *privacy* s'impose lungo la Penisola con estrema difficoltà, legando le proprie vicende all'affermazione di altri diritti come, appunto, la libertà di pensiero, di espressione e di stampa che, tuttavia, a differenza del diritto alla riservatezza troveranno nel nostro ordinamento una compiuta definizione.

²⁵Cfr. PIZZORUSSO A., *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2005.

²⁶CASSANO G., CONTALDO A., *Internet e tutela della libertà di espressione*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 332. L'identificazione della libertà come diritto soggettivo è stata approfonditamente analizzata da AMATO G., voce *Libertà (dir. cost.)*, in "Enc. Dir.", vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 272-286.

§. 1.2 Dalla *privacy* inglese alla “riservatezza” italiana. Evoluzione di un concetto

Il termine “riservatezza” traduce l’inglese “*privacy*”, un vocabolo che sfugge a una definizione univoca. Leenheer Zimmerman, nota giornalista americana, ha sostenuto che anche la semplice frase «a right to privacy», abbia tanti significati «as Hydra had heads»²⁷; lo scienziato politico Alan Westin ha sostenuto che «Few values so fundamental to society have been left so undefined in social theory or have been the subject of such vague and confused writing by sociale scientists»²⁸, per evidenziare le difficoltà incontrate da autori, studiosi e storici nel trovare una definizione univoca del termine. La questione, di fatto, ha radici lontane perché, fin dal suo comparire, il termine ha rivelato una sua costante mutevolezza nel tempo²⁹ che lo ha portato, via via, a modificarsi³⁰.

²⁷ZIMMERMAN L., *False Light Invasion of Privacy. The Light that Failed*, in “New York University Law Review”, vol. 64, 364, 1989, pp. 435-451.

²⁸WESTIN A., *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1970, p. 1.

²⁹Come spiega Pino: «Il giurista italiano, infatti, tende ad usare il termine *privacy*, come sinonimo di “diritto alla riservatezza”, o di “diritto alla intimità della vita privata”. Tuttavia, occorre notare che, in primo luogo, non sono nozioni perfettamente sovrapponibili, e in secondo luogo si tratta di un concetto che è altamente controverso nella sua stessa cultura di origine: in sintesi, l’innesto di tale termine (senza ulteriori specificazioni o ridefinizioni) nel linguaggio giuridico italiano sembra sfortunatamente risolversi in un *surplus* di ambiguità semantica, nell’aumentare le trappole linguistiche e concettuali di cui è disseminato il linguaggio giuridico». PINO G., *Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di metà-giurisprudenza analitica*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 2003, 1, p. 240 (pp. 237-274).

³⁰Di fronte a una varietà di usi linguistici, dovuta anche ai disaccordi teorico-dogmatici e ideologici di cui questa materia è pregna, si deve tentare di tenere in

La riservatezza, come concetto, non è certamente un'invenzione della modernità, affondando le proprie radici nell'antichità classica dove, però, veniva considerata per lo più negativamente e ritenuta sinonimo di "antisocialità"; Platone, non a caso, riteneva che in una società ideale non ci fosse alcun bisogno di una sfera privata e che laddove questa necessità venisse manifesta era «un pretesto per sottrarsi agli obblighi etici e sociali»³¹; Aristotele, tuttavia, distingueva tra la sfera pubblica (*polis*), legata all'attività politica, e quella privata (*oikos*), associata alla famiglia e alla vita domestica³². Nel periodo medievale, come ricorda Fabris, «il termine privato divenne [...] sinonimo di familiare» ma in seguito, con la modernità, «Il desiderio di intimità segnò l'inizio di quel nuovo schieramento di classi che era destinato a finire nella lotta di classe senza quartiere e nelle rivendicazioni individualistiche di un periodo posteriore. Fu così che, con il disgregarsi della società feudale, si affermò la privacy nella connotazione a noi più vicina»³³. A detta di Rodotà, tuttavia, la nozione di *privacy* iniziò ad assumere un certo rilievo solo a partire dal XVIII secolo in concomitanza con lo sviluppo della

considerazione dei diversi possibili aspetti della persona i quali possono rappresentare oggetto di tutela giuridica e porre una distinzione tra gli aspetti riguardanti la "persona" intesa come persona fisica e quelli attinenti alla "personalità" nella sua dimensione morale, ideale, spirituale, relazionale, sociale. ALPA G., *I diritti della persona e la cronaca giornalistica*, in "Giur. mer.", 1987, IV, pp. 1311-1316.

³¹NIGER S., *Le nuove dimensioni della privacy : dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Cedam, Padova, 2006, p. 2.

³²FERRUCCI S., *L'oikos nelle leggi della polis. Il privato ateniese tra diritto e società*, in "Etica e Politica", vol. IX, 2007, I, pp. 135-154.

³³FABRIS F., *Il diritto alla privacy tra passato, presente e futuro*, in "Riv. Scien. Comunicazione", 2, luglio-dicembre, 2009, p. 95 (pp. 94-98).

borghesia americana³⁴, anche se, all'epoca, la *privacy* più che un diritto era considerata un privilegio³⁵.

I primi due autori a occuparsi della riservatezza furono Samuel Warren e Louis Brandeis che, nel 1890, pubblicarono il saggio dal titolo *The Right to Privacy. The Implicit Made Explicit*³⁶, con il quale si diede inizio a una sistematica discussione sul concetto di *privacy*³⁷. Il lavoro di Warren e Brandeis aveva tratto spunto da due pronunce della Suprema Corte americana, la prima, del 1834 e la seconda del 1888; nel primo caso, *Wheaton vs. Peters* (1834), in tema di copyright, il Tribunale stabilì che «defendant asks nothing — wants nothing, but to be let alone until it can be shown that he has violated the rights of another»³⁸, nella seconda, del 1888, il giudice Thomas Cooley, autore peraltro di un

³⁴NIGER S., *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Cedam, Padova, 2006, p. 25.

³⁵RODOTÀ S., *La privacy tra individuo e collettività*, in "Pol. Dir.", 1974, pp. 545-557.

³⁶WARREN S. D., BRANDEIS L. D., *The Right to privacy. The Implicit Made Explicit*, in *Harvard Law Review*, vol. IV, n. 5, december 15, 1890, pp. 193-200.

³⁷Si legge: «The individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law; but it has been found necessary from time to time to define anew the exact nature and extent of such protection. Political, social, and economic changes entail the recognition of new rights, and the common law, in its eternal youth, grows to meet the new demands of society [...] The intensity and complexity of life, attendant upon advancing civilization, have rendered necessary some retreat from the world, and man, under the refining influence of culture, has become more sensitive to publicity, so that solitude and privacy have become more essential to the individual...». *Ivi*, p. 197.

³⁸*Wheaton vs. Peters*, 33 U.S., 591, 634, 1834 in <http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/33/591.html>

interessante *Treatise on the Law of Torts or the Wrong*³⁹, elaborò una fortunata formula che sarebbe stata in seguito utilizzata sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina in base alla quale «the right to one's person may be said to be a right of complete immunity: to be let alone»⁴⁰.

Dalle due sentenze americane, e grazie alle riflessioni di Brandeis e Warren, iniziò a diffondersi - anche in Europa - l'idea che la *privacy* fosse un diritto che facesse parte del più ampio e generale diritto all'immunità della persona⁴¹. Rispetto alla società americana, tuttavia, seppure approdato anche nel Vecchio Continente, il diritto alla riservatezza seguì in Europa un percorso molto tortuoso e accidentato soprattutto per le resistenze che gli furono opposte dalle varie tradizioni romanistiche che ostacolarono un approccio unitario al problema. Un primo embrionale cenno al diritto alla riservatezza si sviluppò in Germania, tra la fine del XVIII e i primi del XIX secolo, quando si cominciò a parlare di "diritti della personalità"⁴²; in seguito il concetto approdò in Francia dove, già nel 1909, si diffuse il cosiddetto *droit moral* e si legittimò il diritto alla personalità⁴³ mentre, per quanto riguarda l'Italia, le sue

³⁹COOLEY T. C., *A Treatise on the Law of Torts or the Wrong which Arise Independent of Contract*, Callagh & Company, Chicago, 1888, p. 29.

⁴⁰LUGARESI N., *Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 47.

⁴¹WESTIN A., *Privacy and Freedom*, cit., nota 9, p. 348.

⁴²Sul punto ZENCOVICH Z., voce *Personalità (diritti della)*, in "Dig. disc. priv.", sez. civ., vol. XIII, p. 431 e ss. (pp. 431-439).

⁴³PERRAU, *Les droits de la personnalite*, in "Rev. trim. dir. civ.", 8, 1909, pp. 501-536.

origini possono essere fatte risalire ai primi Codici preunitari e si legarono alle sorti della libertà di pensiero e di espressione.

Dal Codice civile albertino del 1837 al Codice sardo-piemontese del 1839, le fattispecie criminose (tutte punite con la pena di morte) come quella di attentato o cospirazione contro la sacra Persona del Re o contro le Reali Persone, che componevano la Famiglia Regnante⁴⁴, esprimevano la volontà da parte del potere costituito di penalizzare la manifestazione del pensiero. Ancora nel 1856, in una sentenza del 6 maggio, la Corte, ponendosi il problema se ricorressero gli estremi dell'art. 200 del Codice penale Albertino⁴⁵ nel caso di un parroco accusato del reato di aver tenuto discorsi pubblici eccitanti il malcontento contro il Governo, arrivò alla conclusione che il comportamento del prelado equivaleva a una pubblica offesa nei confronti di un rappresentante del Re e che, dunque, costituiva reato⁴⁶. Per la conquista della libertà di pensiero e di espressione⁴⁷, dunque, in Italia fu necessario aspettare la

⁴⁴CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Jovene, Napoli, 1995, p. 246.

⁴⁵Nel Codice penale Albertino, all'art. 199 si puniva chiunque con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia con cartelli affissi o col mezzo di stampe o di scritti abbia direttamente provocato i sudditi o gli abitanti nei Regii Stati a commettere alcuno dei crimini contemplati nella prima e seconda sezione di questo capo (...) colla pena stabilita pel crimine che avrà provocato» con la reclusione o la relegazione e l'art. 200 aggiungeva «ogni altro discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi nell'articolo precedente, diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re o le persone della Famiglia Reale o contro il Governo, sarà punito colla reclusione o colla relegazione o col carcere o col confino, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravità del reato». GENINA L., *Trattato elementare teorico pratico di diritto penale secondo il Codice sardo del 1839*, Tipografia Steirani e Tortone, Torino, 1854, p. 234.

⁴⁶C. Cost. sentenza 30 maggio 1859, in "Giur. degli Stati Sardi", 1859, p. 832.

⁴⁷Per un approfondimento, DELLA PERUTA F., *Il giornalismo italiano del Risorgimento. Dal 1847 all'Unità*, Franco Angeli, Milano, 2011.

proclamazione dell'*Editto albertino* sulla stampa del 1848 dove, all'art. 1 si sanciva che «La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera [...]»⁴⁸, operando un notevole passo in avanti rispetto allo *Statuto* del 1848 nel quale si faceva unicamente cenno, all'art. 28, alla libertà di stampa⁴⁹. Si trattò, senza dubbio, di una svolta epocale per l'Italia pre-unitaria⁵⁰ anche se, naturalmente, fu solo un primo tentativo nella direzione del diritto alla riservatezza, visto che nella pratica, sia la libertà di pensiero sia quella di espressione erano fortemente limitate specialmente se contraria agli ordinamenti politici, sociali ed economici costituiti nello Stato⁵¹.

In un sistema sostanzialmente repressivo, dove la manifestazione del pensiero era estremamente monitorata e quella di espressione per lo più censurata, il diritto alla riservatezza, garantito solo e unicamente per quelle persone che gravitavano intorno al potere, aveva poca o nessuna importanza. Un ulteriore passo in avanti nella direzione del riconoscimento del diritto alla riservatezza fu operato dal Codice penale sardo-italiano del 1859⁵²

⁴⁸*Editto sulla stampa del 26 marzo 1848*, in <http://www.interlex.it/testi/editto.htm>

⁴⁹*Lo Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d'Italia)*, 4 marzo 1848, in <http://www.quirinale.it/qnrw/statico/costituzione/statutoalbertino.htm>; LA MONICA M. G., MAZZA S. RIONDATO, *Manuale di diritto di polizia*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 203.

⁵⁰LAZZARO G., *La libertà di stampa in Italia dall'Editto albertino alle norme vigenti*, Mursia, Milano, 1969, p. 17.

⁵¹FIORE C., *I reati di opinione*, in MOCCIA S. (a cura di), *Diritti dell'uomo e del sistema penale*, vol. 2, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, pp. 22-23 (pp. 13-35).

⁵²VINCIGUERRA S., *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in *I Codici preunitari e il Codice Zanardelli*, studi coordinati da S. Vinciguerra, in casi, fonti e studi per il diritto penale, Cedam, Padova, 1993, pp. 367-368.

nel quale fu introdotta la figura generica di “istigazione a delinquere” (art. 469)⁵³, slegandola dai reati contro lo Stato per fare generico riferimento all’“eccitamento” a ogni altro reato⁵⁴. A unificazione avvenuta, il Codice Zanardelli⁵⁵ si dimostrò molto innovativo rispetto alle formulazioni che lo avevano preceduto, anche se restò espressione di una «normativa liberale nel senso dell’aderenza e funzionalità delle disposizioni alla necessità di tutela dello Stato liberale dal quale e per il quale erano state emanate»⁵⁶; quindi, sebbene nella Relazione Zanardelli fosse stata dichiarata l’intenzione di non voler «porre pastoie alla libertà di pensiero» o di impedire «quella tranquilla discussione che non offende gli ordini costituzionali ma che anzi ne avvalora il prestigio»⁵⁷, il Codice si rivelò intriso di incriminazioni volte a facilitare lo Stato nel mantenimento dello *status quo*⁵⁸.

⁵³ FIORE C., *I reati di opinione*, cit., p. 21.

⁵⁴ PESSINA E., *Elementi di diritto penale*, vol. III, Marghieri, Napoli, 1885, pp. 314-315.

⁵⁵ Il Codice Zanardelli fu presentato alla Camera nel novembre 1887, pubblicato il 22 novembre 1888, promulgato il 30 giugno 1889; entrò in vigore il 1° gennaio 1890. PEDRAZZINI C., *Il pensiero politico e l’opera di Giuseppe Zanardelli Ministro dei lavori pubblici, 1876-1877*, L. Campedelli, Cremona, 2002; MAZZA T., *Giuseppe Zanardelli: la libertà nella giustizia*, Skira, Milano, 2003.

⁵⁶ COLAO F., *Il diritto penale politico nel Codice Zanardelli*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *I Codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Cedam, Padova, 1993, p. 652 (pp. 652-672).

⁵⁷ ZANARDELLI G., *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli nell’udienza 30 giugno 1889 per l’approvazione del testo definitivo del Codice penale*, Stamperia reale D. Ripamonti, Napoli, 1890, pp. 62-63.

⁵⁸ FIORE C., *I reati di opinione*, cit., p. 26.

In seguito, in un clima politico particolarmente convulso⁵⁹, il Ministro Crispi (1819-1901), nel 1894, emanò una serie di leggi che rappresentarono una vera e propria apertura nei confronti della libertà di pensiero e di espressione (la legge n. 314, 315, 316)⁶⁰, ma si trattò di una fase che avrebbe subito un altro duro attacco nel primo ventennio del secolo XX, con l'aumentare delle ipotesi criminose classificabili come "reati d'opinione" e con il generale clima di sfiducia che avrebbe attraversato l'Italia nel primo dopoguerra. L'entrata in scena di Mussolini⁶¹, com'è noto, rappresentò un momento estremamente buio per la libertà di pensiero e di espressione⁶², a partire da Decreto Regio del 15 luglio 1923, n. 3288 (convertito in legge 3 dicembre 1925)⁶³, che inferse un durissimo colpo alla libera manifestazione del pensiero⁶⁴, passando per una serie di leggi successive (n. 2263/1925, n. 2008/1926) il cui chiaro obiettivo fu l'imbavagliamento della libertà di pensiero e di espressione. Durante il Fascismo, dunque, si

⁵⁹LAZZARO G., *La libertà di stampa*, cit., p. 70.

⁶⁰FLORIAN E., *Trattato di diritto penale. Introduzione ai delitti in specie e delitti contro la sicurezza dello Stato*, vol. II, Vallardi, Milano, 1915, p. 157.

⁶¹Sull'argomento esiste una nutrita bibliografia, si citano, pertanto, solo alcuni testi rappresentativi: PERTICONE G., voce *Fascismo (politica e sociologia)*, in "Enc. Dir.", Giuffrè, Milano, vol. XVI, 1967, pp. 874-879; NEPPI MODONA G., *Libertà di stampa, potere politico e magistratura: passato e presente*, in "Studi storici", XI, 1970, pp. 551-571; VIVARELLI R., *Storia delle origini del fascismo: l'Italia dalla grande guerra alla marcia su Roma*, Il Mulino, Bologna, 1991.

⁶²FERRARI L. F., *Il regime fascista italiano*, a cura di G. Ignesti, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1983, p. 168 e ss.

⁶³ALESIANI L., *I reati di opinione: una rilettura in chiave costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 59 e ss.

⁶⁴COLAO F., *Il delitto politico*, cit., p. 304.

assistette a un vero e proprio salto indietro rispetto al diritto di espressione di manifestazione del pensiero; le convinzioni e la volontà del Duce furono messe nero su bianco nel Codice Rocco (1930)⁶⁵ che operò una vera e propria repressione del dissenso e delle nuove idee. In seguito, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, tutte le questioni slegate dal conflitto furono momentaneamente archiviate e, solo a partire dal 1944, si cominciò ad assistere a una lenta ma costante erosione delle impalcature censorie mussoliniane (decreto n. 678/1945) e la maggior parte delle limitazioni che erano state il fiore all'occhiello della legislatura fascista non trovarono più alcun fondamento nella neonata Costituzione nella quale l'esigenza di controllo sulla libertà di pensiero e di espressione fu limitata al comune sentimento del pudore e della morale, all'incitamento al tumulto e alla commissione di reati⁶⁶. Sulla questione, tuttavia, torneremo più approfonditamente nel prossimo paragrafo.

Dal 1° gennaio 1948, data dell'entrata in vigore della nostra Costituzione, il mondo è andato incontro a profonde e radicali trasformazioni, gran parte delle quali sono state prodotte dall'Information Technology che ha completamente modificato la nostra percezione della realtà. Le società si sono tecnologizzate e globalizzate, e tutto ciò ha richiesto un continuo lavoro di limatura e di aggiornamento di quei dettami sui quali è stata costruita la modernità; viviamo, a detta del sociologo polacco Zygmunt Bauman, in una società "liquida"⁶⁷ che pone costantemente a rischio molti dei diritti costituzionalmente protetti dai sistemi

⁶⁵FIORE C., *I reati d'opinione*, cit., p. 43.

⁶⁶FOIS S., voce *Censura*, in "Enc. Dir.", Giuffrè, Milano, 1957, pp. 718-729.

democratici⁶⁸. Nell'era del cyberspazio, il fenomeno della Rete sta ponendo a interpreti e legislatori una serie di sfide che si sostanziano nella necessità di riformulare interventi normativi *ad hoc* capaci di normare quel diritto di libertà di pensiero e di espressione che, oggi, pare aver perso qualsiasi confine. Una volta che questo sarà fatto si dovrà, di conseguenza, elaborare una normativa sulla *privacy* in grado di tenere in considerazione il fatto che quella in cui viviamo è l'era dell'informazione e del cyberspazio⁶⁹.

Il fenomeno di Internet, tuttavia, è ancora relativamente giovane e occorrerà tempo prima che si riesca a inquadrare, anche normativamente, la realtà virtuale; così, attualmente, nella materia della libertà di manifestazione del pensiero e nel diritto alla *privacy* lo scenario risulta estremamente magmatico⁷⁰. Internet, infatti, non si presta ai classici sistemi di disciplina, anzi, riesce a scavalcarli ed eluderli senza difficoltà, rendendo poco efficaci i controlli verso gli altri mezzi e visto che si tratta di uno spazio fittizio, che supera i confini statali, gli eventuali interventi normativi, per risultare

⁶⁷BAUMAN Z., *L'Europa è un'avventura*, Roma-Bari, Laterza, 2006; ID., *La società dell'incertezza*, Bologna, Il Mulino, 2006; ID., *La società sotto assedio*, Roma-Bari, Laterza, 2005; ID., *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

⁶⁸ALLEGRETTI U., *Diritti e Stato nella mondializzazione*, Città aperta, Troina, 2002.

⁶⁹Si veda, sulla necessità di un regolamento statale, COSTANZO P., *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in "Informatica e diritto", 1997, fasc. 2 (dicembre), pp. 15-22; FROSINI V., *L'orizzonte giuridico di Internet*, in "Riv. Inf. Inf.", vol. 16, fasc. 2, 2000, pp. 271-280.

⁷⁰Sul punto sono stati elaborati numerosi manuali alcuni dei quali, tuttavia, assolutamente fuorvianti nella comprensione del fenomeno, come nel caso del saggio della FALETTI E., *I diritti fondamentali su Internet: libertà di espressione, privacy e copyright*, Exeo, Roma, 2011.

efficaci, dovranno essere presi a livello possibilmente internazionale il che, naturalmente, complica e allontana sempre più la possibilità di trovare delle soluzioni in tempi brevi⁷¹. Nel frattempo, vediamo come la problematica viene affrontata in Italia a seguito dell'introduzione della Costituzione.

§. 1.3 L'Italia e l'art. 21 della Costituzione

La Costituzione del 1948 contribuì in modo rilevante all'affermarsi del diritto alla riservatezza essendo portatrice d'istanze personalistiche e solidaristiche ed espressione di una nuova sensibilità verso gli aspetti non strettamente patrimoniali dei rapporti tra i privati⁷². L'affermazione di un diritto alla riservatezza, tuttavia, non fu una conquista facile, e numerose furono le problematiche alle quali dottrina e giurisprudenza dovettero fornire una risposta. Un esempio particolarmente significativo fu fornito dalla sentenza del 22 dicembre 1956, n. 4487, che vide contrapposti gli eredi di Enrico Caruso alla casa di produzione Tirrenia Film per la pellicola "*Leggenda di una voce*", ritenuta dai familiari lesiva della riservatezza del defunto tenore. Nella

⁷¹Cfr. A. ODDENINO, *La governance di Internet tra autoregolazione, sovranità statale e diritto internazionale*, Torino, Giappicchelli, 2008.

⁷²Per una ricostruzione della graduale penetrazione dei valori costituzionali nella cultura giuridica italiana, NICOLÒ R., *Diritto civile*, in "Enc. dir.", vol. XII, 1964, pp. 904-923; RODOTÀ S., *Ideologia e tecniche della riforma del diritto civile*, in "Riv. dir. comm.", 1967, I, pp. 83-125; TARELLO G., *Atteggiamenti dottrinali e mutamenti strutturali dell'organizzazione giuridica*, in ID., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 349-359; BARILE, P., *LO SVILUPPO dei diritti fondamentali nell'ordinamento repubblicano*, in *Storia d'Italia. annali 14., Legge, diritto, giustizia*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino, 1998, pp. 7-103.

sentenza si affermò che nessuna disposizione di legge sanciva il rispetto assoluto nell'intimità della vita privata come principio generale, a meno che la vita privata che era stata fatta oggetto di un'espressione artistica non fosse stata disonorata o ne fosse stata lesa la reputazione; a detta della Corte, infatti, in quel caso, si ricadeva nello schema del fatto illecito ma, nel caso Caruso-Tirrenia Film, il desiderio di riserbo espresso dalla famiglia del tenore non poteva essere accolto e questo in virtù del fatto che non si ravvedeva alcun diritto alla personalità⁷³. La sentenza della Suprema Corte, dunque, negò l'esistenza di un diritto alla riservatezza.

A distanza di qualche anno, la Cassazione tornò a esprimersi su un caso che vedeva contrapposti il settimanale "Il Tempo" e i congiunti di Claretta Petacci, che avevano ritenute offensive tutta una serie di notizie diffuse dal rotocalco. La Corte emise una sentenza che mutò radicalmente la posizione espressa nella decisione Caruso, affermando che, sebbene non fosse ammissibile il diritto tipico alla riservatezza, il fatto di divulgare notizie riguardanti la vita privata di un individuo senza che quest'ultimo avesse dato il proprio consenso, e laddove non sussistesse un preminente interesse pubblico a conoscere tali fatti, doveva essere ritenuto lesivo del diritto assoluto di personalità. La Cassazione, pur non ammettendo in modo esplicito la tipicità del diritto alla *privacy*, accettò la configurazione unitaria di un diritto assoluto della personalità, riuscendo, in questo modo, a non soddisfare nessuno e provocando un diffuso malcontento⁷⁴.

⁷³Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487, in "Giur. It.", 1957, I, 1, p. 366.

Bisognerà attendere il 1975 per la prima affermazione da parte della Corte dell'esistenza di un diritto alla riservatezza. Il caso vide contrapposti Soraya Esfandari (moglie dell'ultimo Scià di Persia) e alcuni giornali che avevano pubblicato delle foto che la ritraevano in atteggiamenti poco consoni con un uomo⁷⁵. La sentenza, oltre a operare un chiaro riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29, 41 Cost.⁷⁶, sostenne l'esistenza di un duplice fondamento sia implicito sia esplicito del diritto alla riservatezza; nella massima, infatti, si chiariva che l'ordinamento italiano riconosceva il diritto alla riservatezza, inteso come quel diritto atto a tutelare situazioni e vicende strettamente legate a fatti e persone della sfera personale e familiare di un individuo, anche nel caso in cui si siano realizzate al di fuori delle mura domestiche, che non abbiano una rilevanza socialmente apprezzabile; il diritto alla riservatezza tutela i cittadini contro le ingerenze alla propria sfera privata, anche se dette ingerenze sono state compiute in modo lecito, con fini non esclusivamente speculativi e senza offendere né l'onore né la reputazione del soggetto interessato. Sebbene lo scenario legislativo non fosse sostanzialmente cambiato, la sentenza ribaltò i presupposti della pronuncia sul caso Caruso e la Corte anticipò

⁷⁴Cass., civ., 20 aprile 1963, n. 990, in "Foro It.", I, 1963, p. 877; ma anche Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in "Foro It.", 1976, I, 2895 (il c.d. caso Soraya); Cass., 7 febbraio 1996, n. 978, in "Foro It.", I, 1253; Cass., 9 giugno 1998, n. 5658, in "Foro It.", 1998, I, 2387.

⁷⁵Cass. civ. 27 maggio 1975, n. 2129 in "Dir. aut.", 1975, p. 351.

⁷⁶PROSPERI M., *Il dibattito italiano sull'esistenza e sul fondamento del diritto alla riservatezza prima del suo espresso riconoscimento*, 2002, in <http://www.dirittoproarte.com/dirarti/dibattito.htm>; anche BARBERA A., *Art. 2*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, I, Zanichelli, Bologna, 1982, p. 66.

con la nuova sentenza un atteggiamento che, nel futuro, sarebbe stato preminente.

Il diritto alla tutela della riservatezza, come si è avuto modo di argomentare, è notevolmente mutato nel corso del tempo e si è trattato di un cambiamento collegato sia alla necessità di tutelare la personalità dell'individuo sia a quella di impedire la conoscenza e la diffusione delle vicende personali. In passato, questi diritti erano tutelati con l'imposizione in capo ai terzi di un generale obbligo di rispetto (astensione da comportamenti lesivi) della segretezza della vita domestica e familiare e della corrispondenza (artt. 14 e 15 Cost.) mentre oggi, a detta di Cataudella, la tutela del legame tra la persona e la sua sfera privata si è andata ampliando in favore di un penetrante potere di controllo su tutti i canali di informazioni che hanno a che vedere con la persona⁷⁷. In considerazione di ciò, aggiunge Giacobbe, la linea di tendenza seguita dall'interpretazione, permette di ricostruire un «autonomo diritto soggettivo alla riservatezza, distinto per disciplina e tutela dal complesso delle disposizioni e norme che, pur risolvendosi in un'indiretta tutela, più propriamente riguardano altri diritti»⁷⁸.

La mancanza di una normativa espressa riguardante il diritto alla riservatezza, però, ha reso possibile la formazione di vari orientamenti interpretativi sia in dottrina sia in giurisprudenza. Secondo un filone di pensiero, il fondamento positivo del diritto alla riservatezza sarebbe desumibile dal diritto all'immagine sancito dall'art. 10 c.c., applicabile in via analogica agli interessi della

⁷⁷CATAUDELLA A., voce *Riservatezza*, in "Enc. Giur.", XXVII, Treccani, Roma, 1991, p. 2.

⁷⁸GIACOBBE G., voce *Riservatezza (diritto alla)*, in "Enc. Dir.", XL, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1247 e ss.

persona cui è sottesa analoga *ratio*, come nel caso della riservatezza; in base a questo orientamento si configura una struttura pluralistica dei diritti della personalità; a questa concezione se ne contrappone una monistica secondo la quale il diritto della personalità sarebbe un diritto unico che non può essere identificato con la somma delle molteplici sue esplicazioni singolarmente protette da norme particolari⁷⁹. Il riconoscimento stesso dell'esistenza di un diritto alla riservatezza fu reso possibile, a livello dottrinale, dal contributo di illustri giuristi del calibro di Adolfo Ravà e Francesco Carnelutti che videro nell'adozione di un procedimento analogico la possibilità di un passaggio dai diritti della personalità a quelli della riservatezza⁸⁰; procedimento, tuttavia, che non fu affatto esente da critiche⁸¹ e che affidò alla giurisprudenza il compito di definirne contenuti e limiti.

Anche nella giurisprudenza, tuttavia, si vennero a formare diversi orientamenti da quello che riconduceva la tutela della *privacy* al precetto generale del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c. fino a quello che arrivava a negare l'esistenza di un diritto autonomo alla riservatezza⁸². In ogni modo, fu grazie al lavoro giurisprudenziale se il diritto alla riservatezza entrò nel novero dei diritti della personalità come diritto soggettivo assoluto.

⁷⁹GARDINI G., *Le regole dell'informazione. Dal cartaceo al bit*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 313 e ss.

⁸⁰MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Cedam, Padova, 1975, pp. 1038 e ss.

⁸¹PUGLIESE G., *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*, in "Foro It.", I, 1954, pp. 118-120.

⁸²Cass. civ., 22 dicembre 1956, n. 4487 in http://jus.unitn.it/users/pascuzzi/vaire/sem-injf99/cass_1956.html

Una parte della giurisprudenza costituzionale, dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 della Cost. ha fatto emergere un concetto di libertà di persona che, sottolineando la centralità del valore del libero sviluppo della personalità (art. 3, 2° comma, Cost.), ha permesso di capire meglio la complessità dei diversi diritti proprio a partire dalla libertà personale; questa, nella sua accezione psicofisica diventerebbe matrice dei singoli diritti personali da quelli di identità personale (diritto al nome, all'immagine, all'identità sessuale, ai propri segni distintivi) a quelli d'integrità psicofisica della persona fino a quelli d'interiorità o di coscienza tra il quale andrebbe fatto rientrare quello di *privacy*⁸³.

Sebbene, dunque, la nostra Costituzione non contenga una disciplina esplicita del diritto alla riservatezza, il suo fondamento costituzionale sarebbe rinvenibile da un lato in disposizioni di carattere generale come gli articoli 2 e 3 Cost., e dall'altro, in fattispecie di tutela singole e specifiche come i richiamati articoli 14, 15 e 21. L'art. 2 assume rilievo dal punto di vista del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, per il legame che s'instaura tra persona e formazioni sociali, per l'esplicita previsione di doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale; l'articolo in commento, infatti, esprime il principio personalista che individua una priorità di valore della persona umana nella gerarchia dei valori giuridici. L'art. 3, invece, nel riconoscere l'eguaglianza giuridica e i diritti inviolabili individuali e collettivi e nello stabilire l'impegno positivo a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono ai consociati di

⁸³RUOTOLO M., *Art. 13*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2006, p. 325 (pp. 321-341).

godere effettivamente dell'eguaglianza e della libertà, pone in rilievo il valore della persona umana e il principio personalista⁸⁴. Rispetto agli altri dettati costituzionali, l'art. 14 Cost., sulla libertà di domicilio, si fonda sul diritto all'esclusività di presenza umana nella sfera privata domiciliare⁸⁵; si può affermare, a tale proposito, che il domicilio⁸⁶ tende a essere un "luogo privilegiato", dove la personalità umana può svolgere, senza interferenze esterne, ogni attività individuale e collettiva, essendo capace di offrire le condizioni per la piena e spontanea manifestazione della personalità dell'individuo⁸⁷; l'art 14 tutela in maniera forte, con una riserva di legge e una riserva di giurisdizione, il domicilio da intrusioni dell'autorità di pubblica sicurezza (che disponga «ispezioni, perquisizioni o sequestri»)⁸⁸.

Se si considera, diversamente, la *privacy*, come aspetto della libertà e segretezza della corrispondenza, art. 15 Cost.⁸⁹, si può osservare che il fenomeno acquista importanza soprattutto con le

⁸⁴*Ibidem.*

⁸⁵BALDASSARRE A., *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 59.

⁸⁶«Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali». Per la definizione di domicilio DELLA MORTE M., *Art. 14*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., pp. 342-361.

⁸⁷«La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». DONATI F., *Art. 15*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., pp. 362-371.

⁸⁸RUOTOLO M., *Art. 13*, in cit., p. 328 e ss.

comunicazioni elettroniche⁹⁰; a tale riguardo la Corte costituzionale ha ritenuto che nel precetto costituzionale trovino tutela due interessi distinti «quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturato ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 Cost. e quello connesso all'esigenza di pervenire e reprimere i reati, che è bene anche esso oggetto di protezione costituzionale»⁹¹. Per quanto riguarda l'art. 21 Cost., invece, la questione merita certamente un approfondimento perché la sua analisi permette di evidenziare lo stretto legame che si è venuto a creare nel nostro ordinamento tra diritto alla libertà di pensiero e diritto alla riservatezza.

Iniziamo col dire, infatti, che la libertà di manifestazione del pensiero viene concretamente realizzata nell'ordinamento italiano per merito della Costituzione del 1948 che la sancisce nell'art. 21 dove si stabilisce che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. [...] Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al

⁸⁹Oggetto della tutela di cui all'art. 15 è il bisogno dell'individuo di comunicare con una o più persone determinate escludendo gli altri.

⁹⁰VIGLIAR S., *Privacy e comunicazioni elettroniche: la direttiva 2002/58/CE*, in "Diritto dell'informazione e dell'informatica", 2003, pp. 401-424.

⁹¹Sul punto cfr. C. cost., 6 aprile 1973, n. 34, in "Giur. cost.", 1973 I, p. 340; anche C. cost., 11 luglio 1991, n. 366 in <http://giurcost.org/decisioni/1991/0366s-91.html>

buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

Nell'art. 21 i Costituenti hanno contestualmente sancito il diritto di esprimersi liberamente e quello di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone⁹². Non si tratta, tuttavia, di due diritti, ma di uno solo, perché manifestazione e divulgazione sono tra loro necessariamente legati da un vincolo di strumentalità. Prima di tutto va detto che l'art. 21 Cost. è un diritto di libertà individuale, riconosciuto al singolo in quanto tale, indipendentemente dai vantaggi e dagli svantaggi che possono arrecarsi allo Stato. Esso, inoltre, è un diritto garantito affinché «l'uomo possa unirsi all'altro uomo nel pensiero e col pensiero eventualmente operare»⁹³. La Carta non riconosce solo un diritto alla parola ma anche al silenzio, ovvero un diritto a non esprimere ciò che si pensa. Per Mortati è innegabile il rilievo politico e sociale che la libertà di manifestazione del pensiero possiede e questo in virtù del fatto che il buon funzionamento di un ordinamento democratico si basa proprio sulla libertà di pensiero che permette all'opinione pubblica di auto-alimentarsi⁹⁴.

Ragionando in termini di "democrazia", ovvero di "governo del popolo", la libertà di esprimere e diffondere il proprio pensiero rivela, come si è avuto modo di evidenziare, tutta la sua fondamentale portata, rappresentando la *conditio sine qua non*

⁹²GARDINI G., *Le regole dell'informazione. Principi giuridici, strumenti, casi*, Mondadori, Milano, 2005, p. 17 e ss.

⁹³ ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero*, cit., p. 9.

⁹⁴MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1969, p. 973.

dell'esistenza stessa della democrazia. Ciò nonostante i reati di opinione, anche dopo proclamazione della Costituzione e dell'art. 21, hanno continuato a sollevare un acceso dibattito tra gli interpreti. Il Ferrajoli, ad esempio, travalicando i limiti all'interno dei quali la Costituzione, ha inserito la libertà di manifestazione del pensiero, ha sostenuto che la libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero dovrebbe essere ricompresa nella categoria dei "diritti umani" che sono i diritti primari delle persone, che spettano indistintamente a tutti gli essere umani; si tratta, come ha sostenuto Ferrajoli, di un diritto negativo di libertà a cui corrisponde il divieto del legislatore di sopprimere o limitare per legge la libertà, in altre parole il divieto di vietare, la cui violazione, come nel caso del vilipendio, integra una norma invalida perché in contrasto con la Costituzione⁹⁵. Una parte della dottrina ha addirittura considerato il contenuto dell'art. 21 Cost. come parametro fondamentale per garantire i diritti dei cittadini nelle diverse attività compiute *online* attraverso la rete telematica⁹⁶; è stato affermato, posto che Internet sia assimilabile agli altri mezzi di diffusione di cui al primo comma dell'art. 21 Cost., che anche per Internet sia possibile richiamare le stesse tutele garantite dalla Carta costituzionale, come appunto la libertà di manifestazione del pensiero in bilanciamento col diritto alla *privacy*. Da questa angolazione, tuttavia, è stato chiesto agli interpreti di fornire un commento estensivo e, soprattutto, evolutivo delle disposizioni costituzionali, e l'aspetto più complesso di tale interpretazione ha

⁹⁵FERRAJOLI L., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 8 e 165.

⁹⁶PETRINI D., *La responsabilità penale per i reati via Internet*, Jovene, Napoli, 2004, p. 98 e ss.

riguardato la possibilità di individuare, muovendo dal diritto d'informare, una "indiretta" tutela del diritto di essere informati, nel senso che non può essere solo permesso ai cittadini di esprimersi e di far circolare liberamente le loro idee ma è necessario che (in senso passivo) l'accesso alle opinioni altrui sia assolutamente garantito a tutti quelli che ne abbiano interesse. La libertà di informare, dunque, deve portare con sé, per essere effettiva, la libertà di essere informati⁹⁷; due diritti, come si può ben immaginare, che hanno non poche conseguenze sul diritto alla *privacy*.

Internet, com'è noto, è il luogo/non luogo per eccellenza dove tutti possono manifestare le proprie opinioni, protetti, se si vuole, da un discreto anonimato. La rete, infatti, permette di comunicare liberamente e manifestare le proprie opinioni sia in forma privata, tramite i servizi di posta elettronica, sia in forma pubblica, tramite *chat*, *forum* e *social-network*. Di qualsiasi tipo di comunicazione si tratti è necessario inquadrare costituzionalmente la rete nell'ambito dell'art. 15 Cost. o dell'art. 21 Cost., ma, a seconda della prospettiva adottata, mutano i limiti, le garanzie, le forme di intervento a tutela o a controllo di questo tipo di comunicazione⁹⁸. In ogni caso, sebbene la Costituzione sia stata scritta in un momento in cui la parola Internet non aveva alcun significato, essa si è dimostrata un testo lungimirante considerando che ha riconosciuto a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero «con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di

⁹⁷Ibidem

⁹⁸CASSANO G., CONTALDO A., *Internet e la tutela della libertà di espressione*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 264

diffusione» (art. 21 Cost., 1° comma); l'uso di questa postilla, dotata di così ampia flessibilità, ha permesso la sopravvivenza del principio di libertà di espressione all'introduzione di nuovi mezzi di comunicazione di massa prima inimmaginabili e, come ha scritto Di Lello, Internet, «grazie alla facilità di accesso, all'interattività e alla copertura mondiale», è il «solo mezzo che possa dare piena attuazione al diritto sancito dall'art. 21 Cost., nel duplice senso di esprimere liberamente il proprio pensiero e diffonderlo»⁹⁹

Negli anni passati, tuttavia, di fronte alla limitatezza degli strumenti di comunicazione, la Corte costituzionale ridimensionò la portata della libertà sancita nell'art. 21 Cost., arrivando ad affermare che esso si occupava «della libertà di diffusione del pensiero; ma, dopo avere enunciato la possibilità di diffonderlo con qualsiasi mezzo, contiene una disciplina specifica di un solo mezzo di diffusione: la stampa; per il regime giuridico degli altri mezzi esso si rimette, dunque, alla legislazione ordinaria, col limite, peraltro, che questa non sacrifichi in alcun modo la libertà garantita» (§. 6)¹⁰⁰. In seguito, tuttavia, con l'avvento di Internet, potentissimo veicolo di comunicazione, distanza tra uguaglianza formale e sostanziale in materia di libera diffusione del pensiero si è andata riducendosi e in dottrina c'è chi ha parlato di un nuovo diritto soggettivo, il diritto di libertà informatica¹⁰¹, inteso come

⁹⁹DI LELLO C., *Internet e costituzione: garanzia del mezzo ed i suoi limiti*, in "Dir. inf.", 2007, p. 897 (pp. 895-915); sul punto, più recentemente, AZZARITI G., *Internet e Costituzione*, in "Politica del diritto", vol. 42, fasc. 3, 2011, pp. 367-378; RODOTÀ S., *Una Costituzione per Internet?*, in "Politica del diritto", vol. 41, fasc. 3, 2010, pp. 337-351.

¹⁰⁰C. Cost., sentenza 13 luglio 1960, n. 59, in "Giur. Cost.", 1960, p.759. Nella sentenza la Corte osservava che la limitatezza di fatto delle frequenze utilizzabili avrebbe caratterizzato in senso oligopolistico l'attività radiotelevisiva.

¹⁰¹FROSINI V., *L'orizzonte giuridico di Internet*, in cit., p. 275.

pretesa positiva di valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere, come diritto di partecipare alla società virtuale in cui ogni individuo è sovrano delle sue decisioni e può esprimere le proprie idee nella forma della libera comunicazione. Ciò, se da una parte, ha segnato un passo decisivo verso la democrazia dal basso, dall'altro ha sollevato diverse e complesse questioni giuridiche che, tuttavia, non possono essere oggetto di approfondimento in questa sede; basti ricordare, tuttavia, che oggi, grazie proprio a Internet, si comincia a parlare di *e-democracy*¹⁰².

In dottrina ci si è anche interrogati sul fatto che la tutela di cui si fa portavoce l'art. 21 Cost. abbia carattere universalistico o meno. A tale proposito, secondo Esposito, va accolta la concezione universalistica per cui il diritto è riconosciuto a tutti, senza distinzioni tra cittadini, apolidi o stranieri; si è opposto a questa tesi Grisolia per il quale il diritto è riconosciuto ai soli cittadini, nonostante il termine "tutti" adoperato dall'art. 21 Cost., e questo per diverse ragioni: primo, perché l'articolo viene collocato nel titolo dedicato ai rapporti civili, secondo perché la Costituzione italiana è un atto normativo statale, efficace nei soli confronti dei cittadini italiani¹⁰³.

Superato l'*empasse* dovuto alla mancanza di una normativa espressa relativa al diritto alla riservatezza e grazie all'atteggiamento propositivo della giurisprudenza, la questione

¹⁰²BASSETTI E., ZINGONE M., *Verso l'e-democracy*, in BASSETTI E. (a cura di), *L'e-democracy per i giovani*, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 29-41.

¹⁰³GRISOLIA G., *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale della riservatezza e dell'onore*, Cedam Padova, 1992, p. 97; ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero*, cit., p. 45.

della *privacy* ha continuato a sollevare non pochi interrogativi sia in ambito dottrinale sia giurisprudenziale¹⁰⁴. Verso i primi anni Ottanta, tuttavia, in seguito alle spinte provenienti dal Consiglio d'Europa, anche l'Italia è stata portata a prendere posizione e a trovare quelle risposte che, fino a quel momento, erano state affidate ora alla dottrina ora alla giurisprudenza.

-§. 1.4 Il contesto italiano: dalla Legge sulla *privacy* alla norma sui *cookies*

Dalla metà degli anni Novanta, la tutela della riservatezza, intesa come tutela dei dati personali, si è trasformata in un tema particolarmente discusso in ambito europeo. Dopo la Convenzione di Strasburgo (n. 108/1981), e le interpretazioni dei singoli Stati Nazionali, una serie nutrita di provvedimenti comunitari si è occupata della protezione al diritto alla riservatezza; si pensi, giusto per citarne alcune, alla Direttiva 95/46/CE, riguardante la tutela delle persone fisiche con rispetto al trattamento e alla circolazione dei dati personali¹⁰⁵, la Direttiva 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni¹⁰⁶ e, ancora, la Direttiva

¹⁰⁴CICCIA A., NICOLA G., *Diritto di accesso e riservatezza alla luce della Legge n. 15/2005*, Halley editrice, Matelica, 2005, p. 155.

¹⁰⁵Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in <http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=432175>

¹⁰⁶Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in http://www.interlex.it/testi/97_66ce.htm

2002/58/CE sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche¹⁰⁷.

In Italia, però, tra le tante direttive a tutela della riservatezza quella che ha avuto maggiore impatto è stata da molto tempo la n. 95/46/CE e questo in virtù del fatto che si trattò del primo provvedimento volto a introdurre negli Stati membri dell'Unione una normativa sul trattamento dei dati personali che tentò di trovare una qualche regolamentazione tra le posizioni giuridiche soggettive e lo sviluppo delle tecnologie che si faceva sempre più pressante. Secondo la Direttiva «i sistemi di trattamento de dati sono al servizio dell'uomo; essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui»¹⁰⁸.

L'anno successivo, in data 31 dicembre 1996, con legge n. 675, recante *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*" (o Legge sulla *Privacy*), fu istituita in Italia l'autorità amministrativa indipendente nota come Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività iniziò nel 1997 e riguardò ogni settore della vita sociale economica e culturale del

¹⁰⁷Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in <http://garanteprivacy.it/garante/doc?jsp?ID=35284>

¹⁰⁸Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in "GUCE.", 23.11.95.

Paese in cui si manifestava l'esigenza della protezione dei dati personali¹⁰⁹ (l'attuale collegio si è insediato il 19 giugno 2012 anno in cui è stato eletto presidente del gruppo dei Garanti Antonello Soro)¹¹⁰. La legge 31 dicembre 1996, n. 675, fu introdotta per rispetto agli Accordi di Schengen¹¹¹ e per dare attuazione alla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (che entrò in vigore nel maggio del 1997), relativa alla tutela dei dati personali, nonché alla loro circolazione, che ha segnato l'inizio dell'interesse del legislatore in merito a questo argomento e, sebbene oggi superata, viene ancora considerata la "legge madre" per quanto riguarda la *privacy* e la tutela dei dati personali in Italia.

Dopo la sua emanazione, la legge sulla *Privacy* fu sottoposta a numerose modifiche e il suo contenuto fu in gran parte trasfuso, seppur in alcuni casi con notevoli variazioni, nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*¹¹² (anche noto come *Codice della privacy*, in vigore dal 1° gennaio 2004), un testo piuttosto corposo corredato di diversi allegati e diviso in tre Parti: Parte I, *Disposizioni generali* (artt. 1-45), Parte II,

¹⁰⁹CUNIBERTI M., *Autorità indipendenti e libertà costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 221 e ss.

¹¹⁰Per i compiti del Garante si rimanda al sito www.garanteprivacy.it

¹¹¹Ricordiamo brevemente che questi accordi (14 giugno 1985) coinvolgevano Stati membri dell'Unione Europea e Stati terzi; gli accordi, nati inizialmente al di fuori dell'area europea, ne divennero parte con il Trattato di Amsterdam, meglio noto come Trattato di Maastricht. Tra gli obiettivi di questi accordi vi era l'integrazione delle banche dati delle forze di polizia, il cosiddetto Sistema di Informazione Schengen (detto anche SIS). FRIDEGOTTO M., *L'accordo di Schengen: riflessi internazionali ed interni per l'Italia*, Franco Angeli, Milano, 1992.

¹¹²*Codice della privacy n. 196/2003 coordinato e aggiornato al D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, in <http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/02/10/codice-della-privacy#parte1>

Disposizioni relative a specifici settori (artt. 46-140), Parte III, *Tutela dell'interessato e sanzioni* (artt. 141-186), *Tavola di corrispondenza e allegati* (tra questi i Codici di Deontologia e di buona condotta (A), il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (B). Nel testo I dati personali sono definiti come «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4 comma 1 lett. b); all'interno del novero dei dati personali la legge individua la categoria dei dati sensibili, il cui trattamento deve avvenire con modalità particolari, essendo quei «dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché [que]i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» (art. 4 comma 1 lett. d). Degni di particolare tutela sono altresì i dati giudiziari, con particolare riferimento a quelli idonei a rivelare la sussistenza di condanne penali o la qualità d'imputato o indagato¹¹³.

La vastità del *Codice* ha reso evidente la sempre maggiore importanza della tutela del diritto alla *privacy* in una molteplicità di situazioni; l'art. 1 stabilisce che «chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano» e «garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale

¹¹³*ibidem.*

e al diritto alla protezione dei dati personali» (art. 2), l'art. 3, invece, stabilisce che il trattamento dei dati personali debba essere escluso «quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità»¹¹⁴. L'Italia, con il *Codice*, è passata da una normativa carente, e lacunosa, a un testo che rappresenta «il primo tentativo al mondo di conformare le innumerevoli disposizioni relative anche in via indiretta alla privacy»¹¹⁵. Esso, infatti, rappresenta il recepimento di gran parte della Legge n. 675/96 e delle norme che l'hanno modificata, ma anche delle pronunce emanate del Garante e dei pareri forniti dalla medesima *authority*, la cui attività è stata connotata da ragionevolezza e capacità di comprensione delle istanze avanzate da più parti nell'ambito dell'odierna società dell'informazione.

Recentemente, a seguito della nuova legge sulla *privacy* deliberata dal Parlamento Europeo sull'obbligo per i siti web di richiedere agli utenti il permesso di usare i *cookies*¹¹⁶, nota come *EU Cookie Law*¹¹⁷, anche l'Italia ha dovuto uniformarsi approvando

¹¹⁴*Ibidem.*

¹¹⁵*Ibidem.*

¹¹⁶Un *cookie* è un piccolo file di testo creato sul computer dell'utente al momento in cui questo accede a un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I *cookies* sono inviati da un *server web* (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest'ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.

¹¹⁷Una normativa peraltro molto criticata, DI SALVO M., *Fatta la legge, trovato l'inganno. La Cookie Law all'italiana e il "biscottino del Garante"*, 8 giugno 2015, in <http://www.huffingtonpost.it/michele-di-salvo/la-cookie-law-italiana->

una norma che è entrata in vigore il 1° giugno 2012 con decreto n. 69/2012 e n. 70/2012¹¹⁸. In seguito, con il provvedimento n. 229 del 2014 il Garante per la privacy ha individuato una serie di modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei *cookies*¹¹⁹; nel redigere questo provvedimento il Garante ha tenuto in considerazione l'esito della consultazione pubblica avviata con deliberazione n. 359/2012 e una serie di elementi emersi dall'incontro di diversi soggetti (provider, associazioni, categorie economiche, ecc.)¹²⁰. Il 3 giugno 2015 è entrata in vigore la legge sui *cookies*¹²¹. Si tratta, naturalmente, di una legge sul cui impatto e sui cui esiti non è ancora possibile esprimere nessun giudizio; in estrema sintesi si può però ricordare che «ogni sito Internet deve ottenere il benestare di chi lo sta visitando prima di scatenare tutte le stringhe di testo, i cookie appunto, che memorizzano ed elaborano

garante_b_7520124.html

¹¹⁸NAPOLI G., *I Decreti legislativi 28 maggio 2012 n. 69 e n. 70: emendamenti al Codice delle Comunicazioni Elettroniche e al Codice Privacy*, 7 novembre 2012, in <http://www.dimt.it/2012/07/11/i-decreti-legislativi-28-maggio-2012-n-69-e-n-70-emendamenti-al-codice-delle-comunicazioni-elettroniche-e-al-codice-privacy/>

¹¹⁹MARCHISIO E., *La "Cookie Law" italiana. Il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell'8 maggio 2014*, KEY SRL, Vivalci, 2015, p. 19 e ss.

¹²⁰[Opinion 04/2012 on C ookie Consent Exemption](#), del 7 giugno 2012; [Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies](#), del 2 ottobre 2013.

¹²¹GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie*-8 maggio 2014, Roma 8 maggio 2014, in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/3118884>

i dati per poi fornire pubblicità e navigazione maggiormente personalizzate»¹²².

§. 1.5 Fonti italiane, comunitarie e internazionali sul diritto alla *privacy*. Una sintesi conclusiva

I fondamenti costituzionali del diritto alla *privacy*, per quanto riguarda l'Italia, sono rinvenibili, come si è detto negli artt. 2, 3, 14, 15 ma soprattutto 21 della Costituzione. Prima che venisse emanata una vera e propria legge sulla *privacy*, però, la fonte di diritto principale fu rappresentata dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4487 del 1956 negò la presenza del diritto alla riservatezza e poi nel 1975, con la sentenza n. 2129, che identificò tale diritto nella «tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti»¹²³.

Nel frattempo fu emanato lo Statuto dei lavoratori, L. n. 300/1970 nel cui art. 4 si stabiliva il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e nell'art. 8 il divieto d'indagine sulle opinioni dei

¹²²PENNISI M., *Cookie Law, la legge sui biscotti*, 2 giugno 2015, in http://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/cards/cookie-law-legge-biscotti/cosa-dice-legge_principale.shtml

¹²³Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/varie/sem-inf99/Cass_1975.htm

lavoratori¹²⁴. In seguito, dopo aver ratificato la Convenzione di Strasburgo con legge n. 98 del 21 febbraio 1989¹²⁵, l'Italia emanò la Legge n. 675/1996 nota come *Legge sulla Privacy*, pietra miliare della normativa italiana sulla *privacy* e la tutela dei dati personali¹²⁶. Quindi, a distanza di un paio di anni, nel tentativo di sistematizzare una materia che lasciava ancora ampi margini di miglioramento, furono emanati due decreti legislativi, il n. 35/1999 e il n. 282/1999, per indurre le singole amministrazioni pubbliche a individuare le soluzioni più idonee per garantire accesso e trattamento dei dati da parte dei soggetti titolari; la risposta da parte di molte amministrazioni, tuttavia, non fu quella sperata e la situazione tese a complicarsi¹²⁷. Per superare l'*empasse* che si era venuto a creare si rese necessaria l'emanazione di un Testo Unico, il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, abrogativo della legge n. 675/1996, noto anche come *Codice della privacy*, al quale fece seguito, nel 2006, l'emanazione di *Linee guida* per il trattamento dei dati nel rapporto di lavoro (privato e pubblico) e il trattamento dei dati riguardanti l'uso di email da parte dei dipendenti e dell'Internet¹²⁸; quindi con Deliberazione n. 13/07 l'Autorità del Garante tracciò nuove *Linee Guida* per la posta elettronica e

¹²⁴HANCE O., *Internet e la legge*, McGraw-Hill Italia, Milano, 1997, p. 83.

¹²⁵Legge 21 febbraio 1989, n. 98, Convenzione di Strasburgo n. 108/1981 in <http://www.meltingpot.org/articolo1455.html#.VkBLZaRdHIU>

¹²⁶GIANNANTONIO E., LOSANO M. G., ZENO-ZENCOVICH V., *La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996*, Cedam, Padova, 1999.

¹²⁷Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000 "Individuazione di attività rilevanti finalità di interesse pubblico", in Gazz. Uff., 2 febbraio 2000, n. 26.

¹²⁸Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006 in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1364099>

Internet¹²⁹; lo stesso anno, furono emanate altre *Linee guida* in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico¹³⁰. In seguito, furono emanate una serie di raccomandazioni in tema di lavoro privato¹³¹, alcune per ambiti speciali come per le prescrizioni per la videosorveglianza nei supermercati¹³² e per il trattamento di dati biometrici e giudiziari¹³³. Come abbiamo avuto modo di argomentare, recentemente sono state emanate alcune normative volte a regolare il diritto alla privacy su internet come il recente provvedimento del Garante n. 229 del 2014.

Per quanto riguarda le fonti comunitarie, a parte la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, all'art. 8 sanciva la *non ingerenza* da parte di un'autorità pubblica nell'esercizio del diritto, i primi cenni di tutela alla *privacy* sono rinvenibili nella Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108/81 su *Protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale*, quindi la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione*

¹²⁹Deliberazione n. 13 del 1° marzo 2007, in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522>

¹³⁰Provvedimento del 14 giugno 2007 in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1417809>

¹³¹Tra le ultime ricordiamo quella dell'8 aprile 2009 sul monitoraggio degli accessi Internet del dipendente (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1606053>), e quella riguardante i limiti al controllo sulla posta elettronica del dipendente del 2 aprile 2008 (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1519703>

¹³²Prescrizioni per la video sorveglianza in un supermercato, 26 febbraio 2009, in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1601522>

¹³³Per una rassegna si rimanda a STANCHI A., *Privacy, tutela della riservatezza*, in <http://www.wikilabour.it/privacy%20-%20tutela%20della%20riservatezza.ashx#pronunzie-garante>

Europea firmata a Nizza nel dicembre del 2000 che raccolse in un unico documento tutti quei diritti che, precedentemente, si trovavano sparsi in diversi strumenti legislativi (*Convenzione europea dei diritti dell'uomo* del 1950, convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro). Va detto, però, che le fonti rilevanti sul diritto alla *privacy* si trovano contenute nella Direttiva 46/95/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 1995, riguardante la tutela dei dati personali e la loro circolazione (recentemente sostituita dal Regolamento 2016/679, che sarà operativo dal 2018), preceduta, una decina di anni prima, nel 1985, dagli Accordi di Schengen che avevano messo a punto un sistema tra i Paesi membri e Stati terzi per l'integrazione delle banche dati giudiziarie¹³⁴. In seguito, con lo sviluppo della società dell'informazione, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea adottarono la Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (nota come direttiva *e-Privacy*)¹³⁵, riguardante il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, in seguito modificata dalla Direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009¹³⁶; l'anno precedente il Consiglio dell'Unione Europea aveva adottato la Decisione quadro

¹³⁴Per un approfondimento, CAMENISCH J., FISCHER-HUBNER S., HANSEN M. (a cura di), *Privacy and Identity Management for the Future Internet in the Age of Globalisation*, Springer, London, 2015.

¹³⁵Direttiva 2002/58/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in Gazz. Uff., n. L 201, del 31/07/2002.

¹³⁶Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, in GUCE, 18.12.2009.

2008/977/GAI del 27 novembre 2009 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale¹³⁷. Come anticipato, la direttiva 95/46/CE verrà sostituita dal Regolamento 2016/679 il quale sarà operativo da Maggio 2018 . Il regolamento contiene disposizioni sulla << protezione delle persone fisiche relative al trattamento dei dati personali , nonché relative alla circolazione di tali dati >> ¹³⁸ La scelta di questo strumento , come sovente accade, è dettata dalla necessità di porre fine alla frammentazione normativa, in quanto , una volta concretamente entrato in vigore , sarà applicato obbligatoriamente in tutte le sue parti .¹³⁹

Il regolamento infatti non richiederà alcun atto di recepimento e mirerà a garantire una più uniforme disciplina della protezione dei dati personali in tutta la UE . Di estrema rilevanza è il riconoscimento di una serie di diritti agli interessati (persone fisiche) . L'obiettivo è quello di << rafforzare i diritti sinora riconosciuti adeguandoli all'ambiente virtuale, e di conferire agli interessati un maggiore potere di controllo sui propri dati personali: in questa ottica, sono da segnalare il diritto di rettifica dei dati , il diritto all'oblio , il diritto a restringere il campo del trattamento al

¹³⁷*Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale*, in [http://dirittopenaleeuropeo.it/\[...\]](http://dirittopenaleeuropeo.it/[...])

¹³⁸Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

¹³⁹Greco L., Privacy e protezione dei dati personali , in <http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/privacy-e-protezione-dei-dati-personali/il-nuovo-regolamento-europeo-privacy-1-introduzione/>

ricorrere di determinate evenienze >> (il diritto alla portabilità dei dati è il diritto ad opporsi ai trattamenti effettuati sulla base di un pubblico interesse o di un legittimo interesse del titolare del trattamento) ¹⁴⁰

Quanto all'ambito di applicazione , il Regolamento si applicherà al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti¹⁴¹, a parte le riflessioni pionieristiche di Warren e Brandeis, le fonti giurisprudenziali americane per lunghissimo tempo non sono riuscite a ricondurre il concetto di *privacy* a un unico significato e questo, come evidenzia Pagallo ha portato a una «plethora di concetti che si sono venuti accumulando nel tempo - e che derivano dalla giurisprudenza della Corte suprema di Washington, ma anche dagli *statues* approvati dai singoli Stati dell'Unione e dagli istituti forgiati in accordo alla tradizione del *common law*» la quale «ha consigliato [...] a molti commentatori il giudizio critico che fu già di un Hegel, per cui innanzi alla (pretesa) geometrica razionalità dei sistemi di *civil law*, l'accumulo evolutivo di *common law* sembra dare vita a un semplice *patchwork* che, sotto l'etichetta della *privacy* accomuna cose e casi affatto diversi»¹⁴².

¹⁴⁰Ibidem

¹⁴¹HANCE O., *Internet e la legge*, cit., p. 82 e ss.

¹⁴²PAGALLO U., *La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 67.

La ricerca delle fonti americane, dunque, appare alquanto complessa anche se, a detta di Charles Abernathy, è possibile individuare un modello statunitense della *privacy* partendo proprio da quella che appare un'esperienza caotica del *law in the making*¹⁴³. In linea di massima, tuttavia, le fonti primarie di questo diritto vanno rintracciate in un insieme di principi, disposizioni ed emendamenti alla Costituzione (dove, tuttavia, non viene espressamente menzionato un diritto alla *privacy*), così come sono stati interpretati nel corso del tempo dalla Corte di Washington, quindi nel diritto ordinario a livello di *statutes* e di *common law*; come spiega Pagallo, però, non bisogna dimenticare che «l'ordinamento giuridico nordamericano prevede il controllo costituzionale (diffuso) delle leggi ordinarie; e quindi, sul piano delle fonti, è evidente che occorra conoscere in via preliminare il plesso di principi di carattere costituzionale che, su scala federale, sono stati posti alla base della legittimità delle leggi ordinarie»¹⁴⁴.

Il primo vero riconoscimento costituzionale del diritto alla *privacy* si ebbe nel 1965 nel corso della causa *Griswold v. Connecticut*¹⁴⁵ e fu sempre grazie ai giudici americani se fu riconosciuta una tutela federale al valore della riservatezza attraverso un'interpretazione sistematica degli emendamenti del *Bill of Rights*, «in particolare del Quarto, che protegge i cittadini di

¹⁴³ABERNATHY F., *Defining "Privacy", The Power of Culture in the Digital Age*, relazione presentata al Convegno sulla Privacy digitale organizzato all'Università di Torino 18-19 aprile 2005, in <http://www.law.georgetown.edu/faculty/abernathy-charles-f.cfm>

¹⁴⁴PAGALLO U., *La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa*, cit., p. 69.

¹⁴⁵UNITED STATES SUPREME COURT, *Griswold v. Connecticut* (1965, n. 496, june 7, 1965, in <http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/381/479.html>

fronte a perquisizioni e sequestri ingiustificati, quando questi impediscano di godere pienamente della sicurezza personale, della propria casa, delle proprie carte e dei propri effetti personali»¹⁴⁶. Altre fonti individuabili sono il *Freedom Information Act* del 1966, il cui obiettivo fu quello di assicurare al cittadino l'accesso a qualsiasi informazione sugli enti pubblici¹⁴⁷, più specificatamente il *Privacy Act* del 1974 che pose una barriera alla circolazione delle informazioni relative al cittadino e agevolava il diritto di sapere da parte degli investigati¹⁴⁸ e, relativamente a Internet, l'*Electronic Communications Privacy Act* del 1986¹⁴⁹, che ha proibito le intercettazioni non autorizzate e la decisione di una serie di comunicazioni elettroniche (incluse le mail). Dopo l'11 settembre 2001, com'è noto, gli Stati Uniti hanno emanato una serie di provvedimenti per aumentare i livelli di sicurezza nazionale, questo nuovo atteggiamento si è tradotto nel *Patriot Act* (2001) che ha aumentato la possibilità di organi di polizia e agenzie federali di compiere intercettazioni telefoniche e informatiche, perquisire abitazioni e posti di lavoro, prelevare da scuole, banche, ospedali, università e biblioteche documenti personali¹⁵⁰.

¹⁴⁶SAUCE M., *Analisi socio-giuridica del rapporto tra sorveglianza e diritto alla riservatezza nell'era di Internet*, 2005, in <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/control/surace/index.htm>

¹⁴⁷SMITH V. J., *The Freedom of Information Act of 1966: A Legislative History*, University of Chicago Press, Chicago, 1979.

¹⁴⁸BUSKINA. A., SCAHEN S. I., *The Privacy Act of 1974: a reference manual for compliance*, System Development Corp., Washington, 1976.

¹⁴⁹*Electronic Communications Privacy Act of 1986*, U.S. Government Printing Office, Washington, 1986.

¹⁵⁰MARCOVITZ H., *Privacy Rights and the Patriot Act*, ABDO Publishing, Edina, 2008.

Ancora l'anno precedente, con il *Safe Harbor Agreement*, le aziende americane (come Google o Facebook) potevano trasferire i dati dei cittadini europei fuori confine¹⁵¹ ma la vicenda di un cittadino austriaco giunta di fronte alla Corte di Giustizia Europea, ribaltando la decisione della Commissione europea circa il fatto che gli Stati Uniti garantiscano un buon livello di protezione dei dati personale, ha dichiarato il sistema americano inadeguato nella tutela della *privacy*¹⁵². La sentenza ha chiamato in causa una delle grandi rivoluzioni del nostro secolo, Internet, e uno dei suoi tanti servizi, il *social network* Facebook che, insieme alle altre opportunità fornite dalla rete, ha reso estremamente difficile e complesso il discorso sulla privacy la quale si trova a fare i conti con interessi spesso contrapposti, ad esempio le richieste dei singoli di veder rispettata la propria vita privata, la crescente domanda da parte dei navigatori di accedere liberamente a contenuti e informazioni e l'esigenza della collettività di conoscere, spesso per finalità ben precise che nulla hanno a che vedere con la *pruderie*, alcune informazioni che hanno ricadute sulla comunità. Oggi, dunque, parlare di *privacy* significa ragionare anche sul tipo di società nella quale si vuole vivere¹⁵³, una società, come avremo modo di evidenziare, sempre più "virtuale".

¹⁵¹SCAIFE L., *Handbook of Social Media and the Law*, CRP Press, New York, 2014.

¹⁵²*Max Shrems v Data Protection Commissioner*, in JR, n. 765, JR 2013; *Corte UE, gli Stati Uniti non garantiscono la privacy dei dati personali*, 10 giugno 2015, in http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/10/06/news/corte_ue_gli_stati_uniti_no_n_garantiscono_la_privacy_dei_dati_pesonali-124437369/

¹⁵³MAGLIO M., *Alice nel paese di dati personali: le prospettive del diritto alla riservatezza in Italia, le prospettive del diritto alla riservatezza in Italia*, in "L'Informazione", (2), 2004, pp. 20-23.

CAPITOLO II

DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E SOCIAL NETWORK. PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE

§. 2.1 Diritto alla *privacy* nella società “virtuale”

Prima di parlare del diritto alla *privacy* nella società virtuale, bisogna necessariamente tentare di spiegare cosa sia una comunità virtuale e di cosa si parla, a grandi linee, quando si fa riferimento a Internet. Iniziamo col dire, quindi, che il Web ha, inaspettatamente, origini lontane e che, nel corso degli anni, ha subito importanti evoluzioni. Il primo progetto di nome ARPANET della difesa statunitense, datato 1963, si propose l'obiettivo di congiungere i computer del continente Americano attraverso dei nodi, che collegavano tutta la sua infrastruttura, creando una ragnatela di connessioni. Successivamente, la rete ARPANET allargò i suoi nodi oltreoceano e, con l'avvento di protocolli di trasmissione più evoluti (TCP/IP), nel 1980 prese vita Internet (l'Italia nel 1986 fu il terzo paese in Europa a ad attivare la connessione)¹⁵⁴.

La versione moderna di Internet prese vita nel 1990 al CERN di Ginevra, dove Sir Timothy John Berners-Lee, dopo aver definito il protocollo HTTP, pubblicò il primo sito Web in HTML consultabile tramite ipertesti, i famosi *link* (collegamenti) che permettevano di

¹⁵⁴FESTINI W. et al., *La città non esiste: analisi psicologica di una comunità virtuale*, 2000, in <http://www.psychomedia.it/pm/telecomm/telematic/littleita.htm>

leggere un documento in maniera non-sequenziale, potendo saltare da un punto all'altro del documento: si può dire, dunque, che il Web nacque ufficialmente nel 1991. La storia successiva di Internet fu caratterizzata da una crescita progressiva di applicazioni e tecnologie che sempre di più coinvolsero l'utente, tanto da far parlare di un passaggio dal Web 1.0 al Web 2.0; nel 1998 due giovani studenti di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondarono il famoso motore di ricerca Google¹⁵⁵.

Sebbene, come si è detto, la rete nasca sostanzialmente in ambito militare e per scopi difensivi, e poi in ambito scientifico, prima ancora che fossero sviluppati motori di ricerca come Google, verso la fine degli anni Settanta cominciarono a comparire le prime comunità virtuali. Un primo esempio fu promosso dalle conferenze di Science Fiction-Lovers e Human-Net che, nel 1978, diffusero online il BBS, ossia il *Bullettin Board Services*, una rete di banche elettroniche che rendevano possibile prendere parte a dibattiti aperti. Come risposta, e in senso quasi antagonista, cominciarono anche a fare la loro comparsa aggregazioni virtuali come il progetto CommuniTree e Fido Net¹⁵⁶.

Nel primo caso si trattava di una comunità fondata in California da parte di un gruppo di programmatori il cui obiettivo era quello di costruire, partendo dalle teorie del sociologo americano McLuhan, un "media trasformativo", ossia un media capace, tramite la propria struttura tecnologica, di creare una nuova "protesi comunicativa" che estendesse lo spazio della

¹⁵⁵Cfr. WHITE C., *Sergey Brin and Larry Page: The Founders of Google*, The Rosen Publishing Group, New York, 2007.

¹⁵⁶LAMBERT L., *The Internet: A Historical Encyclopedia, Biographies*, ABC CLIO, Santa Barbara, 2005, p. 72 e ss.

socialità umana. Come spiega Stone, «Ogni ramo dell'albero doveva rappresentare una conferenza indipendente, che si sviluppava naturalmente a partire dal messaggio iniziale e attraverso i messaggi successivi che venivano aggiunti al primo»¹⁵⁷. CommunitiTree può essere considerato l'antesignano dell'ipertesto collettivo e questo perché la continuità del dibattito dipendeva dal maggiore o minore interesse sollevato dalle conversazioni intavolate online. Nonostante una buona risposta da parte degli utenti, la comunità chiude nel 1982; all'epoca, infatti, i computer avevano fatto il loro ingresso nelle scuole e molti studenti e hacker attaccarono la comunità che andò in "crash", per quella che Stone definì, «le conseguenze della libertà di espressione»¹⁵⁸.

La seconda esperienza, quella di Fido Net, iniziò nel 1983, e si pose da subito come un'alternativa comunicativa. L'idea fu quella di creare uno spazio libero, basato su una serie di bacheche elettroniche, capace di collegare a basso costo gli Stati Uniti e il resto del mondo. Uno dei fondatori, Jennings, ebbe la geniale intuizione di utilizzare i nodi della Rete attraverso la rete telefonica interurbana notturna, e questo con l'unico scopo di permettere a comunità distanti tra loro di dialogare senza problemi. Il progetto prevedeva che, tra l'una e le due di notte (quella considerata «l'ora continentale Fido»), le bacheche elettroniche di Fido Net fossero chiuse per gli utenti e connesse tra loro.

¹⁵⁷STONE A. R., *Desiderio e tecnologia. Il problema dell'identità nell'era di Internet*, Feltrinelli, Milano, 1997, p. 128.

¹⁵⁸*Ivi*, p. 129.

Quelli di CommunitiTree e di Fido Net, naturalmente, furono solo i primi esperimenti ai quali ne fecero seguito, praticamente a valanga, numerosissimi altri. Nel 1991, quando la rete amatoriale delle BBS e Internet si misero in connessione, gli utenti della BBS furono messi nella condizione di estendere la propria azione su scala globale. Esperienze simili erano state tentate qualche anno prima in Inghilterra quando, nel 1979, era nato il primo Multi User Dungeon (MUD), una comunità virtuale a tema ludico, e, poi, nel 1988, gli Internet Relay Chat (IRC), un sistema di stanze virtuali dedicate alla chat sincrone tra loro¹⁵⁹. La Rete, a quel punto, era diventata lo spazio virtuale nel quale, come organismi viventi, cominciavano a proliferare comunità virtuali ben descritte nel 1994 dallo scrittore William Gibson, esponente del genere cyberpunk¹⁶⁰, che ne parlò in termini di un'immensa metropoli dove dati, contenuti, informazioni si trasformavano in ponti, fiumi, palazzi, strade e grattacieli. Internet divenne il luogo-non luogo dove nascevano, si evolvevano e morivano nuove relazioni umane e la rete si trasformò in una metafora vivente, dove si compivano viaggi virtuali, si navigava nel cyberspazio, dal greco *kybernàn* che significa "condurre una nave"¹⁶¹.

Ancora oggi, come scrive Ferri, gli strumenti che vengono utilizzati per navigare in Rete assomigliano a «vettori che conducono in luoghi virtuali, in spazi polidimensionali nei quali si

¹⁵⁹SHIELDS R., *The Virtual*, Routledge, London and New York, 2003, p. 64

¹⁶⁰GIBSON W., *Tre romanzi cyber*, Mondadori, Milano, 1994, pp. 590-591.

¹⁶¹BONAZZI, *La digitalizzazione della vita quotidiana*, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 108 e ss.

sosta e si abita»¹⁶². Gli stessi nomi dei browser, come “Explorer” e “Navigator” evocano il viaggio verso luoghi da raggiungere, dove si può socializzare e scambiarsi informazioni all’interno di uno spazio fisicamente e psicologicamente virtuale; Oldenburg ha parlato di “terzi spazi”, ossia di luoghi fondamentali nella vita delle persone accanto a quelli in cui si vive e si lavora¹⁶³. Accendendo il proprio personal computer, infatti, qualsiasi navigatore può scegliere se scrivere una *mail* o entrare in un *newsgroup* e, a seconda delle situazioni, nello spazio virtuale entrerà in contatto con altre persone sperimentando nuove forme di vita comunitaria¹⁶⁴.

L’idea che il cyberspazio possa essere paragonato a una “comunità” deriva da alcune caratteristiche della Rete che richiede, il più delle volte, l’abbonamento a un *provider*, la scelta di uno *username* e di una *password*, la creazione di una identità virtuale (partendo da un *nickname*) e quella (eventuale) di una *homepage* o di un sito personale: si tratta, in molti casi, di preliminari necessari per cominciare a instaurare nuove relazioni amicali, acquistare prodotti o cercare formazioni¹⁶⁵. Non tutte le persone che navigano in Internet, naturalmente, fanno parte di qualche comunità virtuale¹⁶⁶ ma, in ogni caso, qualsiasi cibernauta

¹⁶²FERRI P., *La rivoluzione digitale. Comunità individuo e testo nell’era di Internet*, Mimesis Entropia, Milano, 1999, p. 64.

¹⁶³Cfr. OLDENBURG R., *The Great Good Places*, Paragon Books, New York, 1989.

¹⁶⁴SULER J. S., *The psychology of cyberspace*, 2001, in <http://truecenterpublishing.com/psycyber/psycyber.html>

¹⁶⁵VACCARO E. L., *Chattare. Percorsi dell’identità virtuale*, in GIORDANO V., PARISI S. (a cura di), *Chattare. Scenari della relazione in rete*, Meltemi, Roma, 2007, pp. 181-226.

¹⁶⁶L’idea di “comunità” è stata per la prima volta analizzata da Ferdinand Tönnies nel 1887 il quale contrappose il concetto di comunità a quello di società, affermando che nella prima gli individui scelgono di legarsi volontariamente, mentre nella seconda le

sa che esiste un'etica di Rete che va rispettata, nota come *Netiquette*, e che, in molti casi, bisogna conoscere le regole della comunità della quale si vuole entrare a far parte e che, in questo caso, si rivelano fondamentali le *Frequent Asked Questions* (FAQ).

Le comunità virtuali nate in Rete hanno sollevato un acceso dibattito che vede opposti sostenitori entusiasti, convinti del fatto che la Rete abbia ampliato le possibilità comunicative delle persone, e avversari acerrimi di Internet, persuasi del fatto che la Rete sia la causa di una crescente incapacità di relazionarsi *vis-à-vis* e foriera di molte problematiche, alcune delle quali legate al diritto alla riservatezza delle persone. Internet, infatti, diversamente da quanto si potrebbe immaginare è, sì, uno spazio virtuale, ma non per questo (totalmente) anarchico. Quando si entra a far parte di una comunità virtuale, infatti, il navigatore, così come avviene in qualsiasi altro spazio fisico, parla, scambia fotografie, condivide musica, ricordi e informazioni all'interno di un ambiente che è regolato, oltre che dalle citate *netiquette* (ovvero dal "galateo" del buon internauta) da una serie di leggi contenute dal codice civile e penale. La questione della regolamentazione dello spazio virtuale resta, ancora oggi, oggetto di ampio dibattito e se c'è chi sostiene (utopisticamente) che il Web dovrebbe essere uno spazio completamente deregolamento, altri insistono per una sua normazione. In attesa che ciò si verifichi, allo stato attuale chi

relazioni trovano giustificazione nel perseguimento di obiettivi specifici. A tale riguardo Tönnies spiegava che «Tutto ciò che è fiducioso, intimo, vivente esclusivamente insieme è compreso come vita in comunità. La società è ciò che è pubblico, è il mondo; al contrario, ci si trova in comunità con i propri casi sin dalla nascita, legati ad essi nel bene e nel male. Nella società si entra in una terra estranea». TÖNNIES F., *Comunità e società* (1887), Comunità, Milano, 1963, p. 37.

infrange le leggi di Internet incorre nelle sanzioni previste nella legge n. 547/93, che introdusse nell'ordinamento i crimini informatici, e in una serie piuttosto eterogenea di pene che si trovano disseminate all'interni di testi come il Codice sulla privacy, quello sull'amministrazione digitale, la legge sul diritto d'autore oppure quella sulla responsabilità dei provider e altre ancora¹⁶⁷.

Internet, com'è noto, sta crescendo in modo esponenziale - oggi si stimano 3 miliardi di utenti¹⁶⁸ - e questo ha moltiplicato gli spazi di aggregazione virtuale tra cui, in particolare, i *social network*. Facebook, una delle piattaforme social più conosciute al mondo, conta, oggi, 1 miliardo e 350 milioni di utenti al mese, Youtube circa 1 miliardo¹⁶⁹. Ma cosa sono, più specificatamente i *social network*, e che relazione hanno con il diritto alla privacy e con la libertà di pensiero? Si tratta d'interrogativi cui tenteremo di dare una risposta nel prossimo paragrafo.

§. 2.2 Social network, il problema e il diritto alla riservatezza

«Un Social Network», come spiega Zumbo, «è un “servizio di rete sociale”, che consiste in una struttura informatica che gestisce nel web le reti basate sulle relazioni sociali. Tale struttura viene in genere identificata per mezzo di un sito web della rete sociale cui

¹⁶⁷ZHELEVA E., TERZI E., GETOOR L., *Privacy in Social Networks*, Morgan & Claypool Publishers, New York, 2013, p. 11 e ss.

¹⁶⁸DELLA DORA L., *Digital, Social & Mobile 2015: tutti i numeri globali e italiani*, in “News”, 22 gennaio 2015.

¹⁶⁹*Statistiche Social Media e Marketing per il 2015*, in <http://marketingprojectmanager.it/statistiche-marketing-2015/>

si vuole far riferimento »¹⁷⁰. La rete sociale, meglio nota con l'acronimo inglese "social network", consiste in un gruppo eterogeneo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali; si può trattare di conoscenze casuali, di rapporti lavorativi, di vincoli familiari. Storicamente parlando, la rete sociale era una comunità fisica, ad esempio una comunità di lavoratori (si pensi ai circoli dopolavoristici) o anche di religiosi (luoghi di culto) che, secondo il numero di Dunbar, conosciuto anche come la "regola dei 150", non doveva superare i 150 membri, pena l'impossibilità di gestire oltre quel numero delle vere relazioni con i membri che ne facevano parte¹⁷¹.

Con l'avvento di Internet, come si è avuto modo di anticipare, si è assistito al nascere dei cosiddetti "social media"¹⁷², una variante evoluta delle reti sociali, la cui esistenza è legata a delle strutture informatiche che nel web gestiscono appunto le reti basate sulle relazioni sociali. Secondo Boyd ed Ellison¹⁷³ si possono

¹⁷⁰ZUMBO D., *Social Network*, Youcaprint, Roma, 2012, p. 31.

¹⁷¹Il numero di Dunbar, introdotto dall'antropologo britannico Robin Dunbar, è un limite cognitivo teorico che riguarda il numero di persone con le quali un individuo è in grado di mantenere relazioni sociali stabili, ovvero relazioni delle quali il soggetto conosce l'identità di ciascuna persona e come queste si relazionano le une alle altre. GLADWELL M., *The Tipping Point. How Little Things Make a Big Difference*, Brown and Company, Little, 2000, pp. 177-186)

¹⁷²Kaplan e Haenlein hanno definito i social media come un gruppo di applicazioni Internet basate sui presupposti ideologici e tecnologici del Web 2.0 che permettono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti. KAPLAN A., HAENLEIN M., *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media*, in "Business Horizons", 53, Issue 1, 2010, pp. 59-68.

¹⁷³BOYD D. M., ELLISON N. B., *Social Networks Sites: Definition, History and Scholarships*, in "Journal of Computer-Mediated Communication", vol. 13, Issue 1, October 2007, pp. 210-230.

definire siti di reti sociali (*Social Network Sites*) quei siti che rendono possibile la creazione di un profilo pubblico o semi-pubblico all'interno di un sistema vincolato, l'articolazione di una lista di contatti e la possibilità di scorrere la lista di amici dei propri contatti. I social media possono assumere diverse forme - *Forum Internet, Message Board, Blog, Wikis, Podcast*, immagini e video - e tra i tanti esempi di applicazione del concetto di social media rientrano appieno Facebook, MySpace o Twitter, giusto per citare i più noti¹⁷⁴.

La grande fortuna dei *Social Network*, che è cresciuta esponenzialmente in questi ultimi dieci anni¹⁷⁵, si è tradotta in una rivoluzione che si è caratterizzata per alcune aspetti: pubblicazione, personalizzazione e partecipazione¹⁷⁶. Con il termine pubblicazione si fa riferimento al fatto che gli utenti creano propri contenuti, il che li trasforma da passivi fruitori a soggetti attivi, veri

¹⁷⁴YOCHAI B., *La ricchezza della rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta la libertà*, Università Bocconi, Milano, 2006.

¹⁷⁵Le statistiche parlano, per il 2015, di 1 miliardo e mezzo di iscritti a Facebook e 900 milioni a WhatsApp, 400 milioni su Instagram e 316 milioni su Twitter (giusto per citare i più noti). *Leading social networks worldwide as of November 2015, ranked by number of active users (in millions)*, 2015, in <http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>

¹⁷⁶Secondo quanto stabilito dal Gruppo dei Garanti Europei nel 2009, le caratteristiche dei *Social Network* possono essere così sintetizzate: agli utenti vengono richiesti una serie di dati personali per poter generare il proprio profilo, gli utenti possono pubblicare materiale da loro stessi generato (*user generated content*), ogni utente all'interno del network può contare su una lista di contatti che può espandersi (teoricamente) all'infinito. *Article 29 Data Protection Working Party, 14/EN WP223, Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of Things*, Adopted on 16 September 2014, 3.3.2, p. 12 in http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp223_en.pdf

e propri editori di se stessi e dei propri spazi; la personalizzazione, invece, permette ai cybernauti di visualizzare solo quei contenuti che incontrano il loro gusto e le loro preferenze, mentre la partecipazione chiarisce l'attitudine degli utenti di esporsi in prima persona attraverso opinioni e commenti all'interno di blog o comunità¹⁷⁷.

Tutte le informazioni che un utente decide di inserire nel proprio profilo - dalla data di nascita alla città di residenza, dalla scuola frequentata al lavoro praticato, dall'orientamento politico al credo religioso, dalla propria situazione familiare a quella sentimentale - espongono il soggetto e il suo Sé a una platea, teoricamente, infinita¹⁷⁸; il nuovo web, infatti, amplifica a dismisura le possibilità comunicative dei soggetti¹⁷⁹. Indipendentemente dal fatto che si navighi per fare amicizia, entrare o restare in contatto, acquistare, vendere o scambiare merce, intrattenersi con canali ludici, musicali, di viaggio o prendere parte a forum politici, filosofici o istituzionali, in ogni caso chiunque viaggia in rete si espone a una serie di rischi, spesso molto subdoli. Nei *Social Network*, infatti, non si condividono soltanto pensieri, ricordi, esperienze ma anche materiale documentario, fotografico, riservato e questo pone in essere il problema della *privacy*. La domanda che sorge spontanea, dunque, è la seguente: quanto si è

¹⁷⁷Un discorso, non privo di rilievi giuridici, è quello relative all'effimerità dei rapporti sviluppati sui social network. SAMMARCO P., GUIDOBALDI L., *L'amicizia tra giudice e avvocato nei social network*, in "Dir. inf.", 2010, pp. 505-513.

¹⁷⁸RIVA G., *I social network*, il Mulino, Bologna, 2010.

¹⁷⁹VIVONA A., *Dai mass media alle "protesi tecnologiche"*, in MARTINELLO L. (a cura di), *Comunicazione multimediale e processi formativi*, Guida Firenze, 2011, p. 42 (pp. 27-48).

tutelati quando si naviga? Quali sono i rischi cui un utente è sottoposto?

Una volta che un'informazione viene postata su un *Social Network*, infatti, va considerata pubblica e può diventare, nelle mani sbagliate, oggetto di uso improprio. In alcuni casi, tuttavia, alcuni abusi possono essere sanzionati come, ad esempio, quando si tratta di furto d'identità, oppure nel caso di diffamazione o di adescamento in rete. La questione, tuttavia, resta alquanto complessa e questo, soprattutto, per il fatto che Internet è uno spazio dove il diritto è deterritorializzato¹⁸⁰.

Com'è noto, una delle caratteristiche fondamentali di Internet è quella di non essere un'entità fisica ma una "rete" che interconnette tra loro un numero potenzialmente infinito di ristretti gruppi di reti già connesse tra loro. Internet, pertanto, non è un ente finanziato da una o più istituzioni, neppure si trova sotto il controllo del governo o di qualche organizzazione inter o sovranazionale e non si tratta neppure di un servizio commerciale. Come scrive Chieffi «Da un punto di vista strettamente tecnico, Internet è una concatenazione di *nodi*. Ogni computer collegato in Rete rappresenta, infatti, un nodo attraverso cui transitano e da cui si originano flussi di dati. [...] nessuno possiede la Rete, chiunque la può usare e ognuno la può migliorare. Tutto il suo valore si sviluppa ai margini proprio perché l'assenza di un centro

¹⁸⁰Sulla "detterritorializzazione" del diritto nell'era digitale si esprime Pacuzzi per il quale «superamento dell'idea di confine nazionale e la conseguente crisi dei parametri che fino ad oggi sono stati alla base del modo di concepire il fenomeno giuridico: territorialità, sovranità, statualità, temporalità». PASCUIZZI G., voce *Internet*, in "Dig. Disc. Priv. Sez. civ.", vol. Aggiornamento, Utet, Torino, 2000, p. 539 (pp. 531-542); anche COSTANZO P., *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, in "Rass. Parl.", vol. 54, fasc. 4, 2012, pp. 822-825 (pp. 811-853).

amministrativo, tecnologico e organizzativo favorisce l'iniziativa di ciascun nodo e il libero sviluppo di idee e iniziative»¹⁸¹; a queste osservazioni Giandomenico aggiunge che «Internet è di tutti, ma non è pubblica; Internet è potente, ma non ha potere. Non si tratta di paradossi: la Rete è di tutti in quanto la tecnologia soggiacente è aperta e chiunque può liberamente adottarla, ma non è pubblica, almeno non lo è nell'accezione comune del termine, non ha istituzioni verticistiche»¹⁸².

La natura complessa di Internet, tuttavia, ne decreta al contempo la forza e la debolezza¹⁸³: il fatto di non essere soggetta a nessuna influenza esterna, infatti, si traduce nella sua assoluta indipendenza, ma questa libertà è foriera di una serie di problematiche che derivano proprio dall'assenza di un potere di controllo che abbia l'autorità riconosciuta di intervenire in tutti i nodi del sistema nel caso in cui facciano la loro comparsa nuove fattispecie criminose¹⁸⁴. Il fatto che l'infrastruttura di Internet sia globale, e deterritorializzata, ha messo in crisi l'idea stessa di diritto inteso come quell'insieme di regole che sono ancorate a un preciso ambito territoriale e la cui portata ha effetto, e incontri il suo limite, all'interno di un preciso perimetro fisico-geografico dove agiscono individui singoli o gruppi d'individui¹⁸⁵.

¹⁸¹CHIEFFI D., *Online media relations*, Gruppo 24 Ore, Milano, 2011, p. 45.

¹⁸²GIANDOMENICO E., *Tensostrutture della Rete. Tre livelli di autoregolamentazione*, 2003, in <https://cctld.it/next/html/tensostrutture.html>

¹⁸³HORAK R., *Sistemi di comunicazioni e reti*, Apogeo, Roma, 2000, p. 464 e ss.

¹⁸⁴BIANCHI D., *Internet e il danno alla persona: i casi e le ipotesi*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 230 e ss.,

¹⁸⁵LORUSSO P., *L'insicurezza dell'era digitale. Tra cybercrimes e nuove frontiere dell'investigazione*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 26 e ss.

Parlare di “diritto di Internet”, dunque, significa fare riferimento al *genus* diritto dell’informazione e della comunicazione, ossia a un diritto per sua stessa natura transnazionale e sovranazionale che mette in crisi anche l’idea di sovranità dello Stato inteso in termini tradizionali¹⁸⁶. Diversamente dall’idea tradizionale, secondo la quale gli individui che risiedono in un dato territorio sono soggetti alle sue regole, con la Rete il soggetto può sentirsi soggetto a delle regole solo in quanto facente parte di una “comunità virtuale” che non ha luogo fisico e che non opera nel mondo reale. Di conseguenza, il diritto di Internet propone una serie di problematiche che presentano una concreta vigenza: tra queste la totale mancanza del tradizionale riferimento a un territorio fisicamente inteso (che si riflette sul piano delle regole sostanziali e su quello della disciplina processuale che può essere applicata) dal quale deriva la mancanza di una garanzia certa rispetto a un sistema preventivo e sanzionatorio¹⁸⁷.

I problemi giuridici legati a *blog, social network, podcast* e via dicendo, restano molti, a volte neppure tanto evidenti e spesso male interpretati; la Rete, infatti, in quanto spazio virtuale, dove viaggiano miliardi di informazioni al minuto, pone in essere svariate questioni tra cui quella della tutela dei dati personali e del diritto alla privacy¹⁸⁸. I dati che viaggiano in Internet, infatti, sono spesso

¹⁸⁶PASCUZZI G., *Il diritto dell’era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 182.

¹⁸⁷Cfr. PETRONE M. M. (a cura di), *Internet e le sue insicurezze. Strumenti, soggetti e contesti*, Giapeto, Roma, 2014.

¹⁸⁸Cfr. ELVIRA B., *Legge 2.0. Il Web tra legislazione e giurisprudenza*, Apogeo, Roma, 2008.

utilizzati per i fini più disparati¹⁸⁹ il che porta a domandarsi in che modo, nell'era dell'accesso¹⁹⁰ e all'interno di uno spazio-non luogo, che è diventato simbolo di libertà di espressione e di pensiero, si possa fare in modo che la Rete non si trasformi in una zona franca. È certo, infatti, che al Web vada riconosciuto un rilievo giuridico adeguato e che agli utenti vada garantita la tutela di quei beni di rango costituzionale rubricati come diritti della personalità. I dati e le informazioni personali che circolano in rete espongono i soggetti a una serie di rischi che riguardano il loro utilizzo illecito da parte di terzi che possono essere più o meno autorizzati; non sempre, infatti, è necessario inserire dei dati e questo perché, a volte, il solo fatto di accedere a un sito o visionare una pagina, significa lasciare dietro di sé una traccia, rendendo l'utente rintracciabile e, dunque, catalogabile. In molti casi, inoltre, è l'utente stesso che fornisce il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e questo conferisce all'inserzionista o all'amministratore di turno di acquisire i relativi diritti di accesso del navigatore¹⁹¹.

La privacy online, in sostanza, è costantemente sotto assedio. Non è impossibile, infatti, che le informazioni che un utente rilascia o scambia all'interno di un *Social Network* entrino in possesso di società e aziende specializzate in profilazioni e in

¹⁸⁹MANEGGIA A., *La tutela della privacy nell'era delle comunicazioni elettroniche: cosa ha cambiato Internet?*, in "In Law", 6, 2006, p. 303 (pp. 302-323)

¹⁹⁰Cfr. RIFKIN J., *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Mondadori, Milano, 2000.

¹⁹¹OROFINO M., *L'inquadramento costituzionale del web 2.0: da nuovo mezzo per la libertà di espressione a presupposto per l'esercizio di una pluralità di diritti costituzionali*, in CAFARI PANICO R., *Da Internet ai social network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 52 e ss. (pp. 33-56).

analisi incrociate, che le utilizzano per ricostruire le personalità degli utenti e strumentalizzarle a fini commerciali¹⁹². Inoltre, postare su un social media foto, informazioni e dati personali rende il soggetto estremamente vulnerabile ad eventuali aggressioni alla sua *privacy*¹⁹³ e i danni, considerando la natura virale di Internet, il più delle volte son difficilmente calcolabili visto che la Rete permette in tempo reale la duplicazione e la visualizzazione delle informazioni a una pubblico planetario. Allo stato attuale, dunque, da più parti si richiedono regole di diritto certe e una disciplina in grado di rendere effettive tutte quelle garanzie che sono già previste e consentite dai vari ordinamenti, compreso il nostro¹⁹⁴.

Fino a qualche anno fa l'unico strumento a disposizione di qualsiasi navigatore della rete che fosse caduto vittima di un uso improprio dei suoi dati personali era il d.lgs. n. 196/03 (Legge sulla *privacy*), uno strumento, tuttavia, che poteva ben poco di fronte all'imprudenza di alcuni navigatori nel far circolare formazioni personali online. In seguito, nel 2008, in occasione della Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati, una settantina di *authority* preposte alla sorveglianza e al rispetto della *privacy* nei vari Paesi, si confrontarono in materia di Internet, rischi e vigilanza e, non a caso, uno dei temi maggiormente dibattuti fu quello dei *Social Network* e la necessità di colmare le lacune

¹⁹²MANGANELLI C., *Progresso tecnologico e protezione dei dati personali*, in SANTANIELLO G. (a cura di), *La protezione dei dati personali*, Cedam, Padova, 2005, pp. 309-341.

¹⁹³DI CIOMMO F., *Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del provider*, in "Danno e resp.", 2009, p. 759 (pp. 754-761).

¹⁹⁴SARTOR G., *Internet e diritto*, in SARTOR G., DI COCCO C., *Temi di diritto dell'informatica*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 16 e ss. (pp. 1-26).

legislative inerenti la tutela della *privacy* all'interno delle svariate comunità virtuali disseminate nella rete.

Il reale pericolo su cui le *authority* focalizzarono l'attenzione fu quello legato al fatto che all'atto di registrazione le informazioni fornite dall'utente erano visibili a chiunque (per lo meno inizialmente) e che a iscrizione avvenuta, in modo automatico e senza consenso del neo-iscritto, il suo nome veniva indicizzato sui motori di ricerca esterni al *Network* e resi visibili a qualunque soggetto terzo; nel corso dell'incontro tutte le *Authority* concordarono sulla necessità di rendere le impostazioni di default massimamente protette e lasciare, in un secondo momento, all'utente la scelta se renderle pubbliche o no tramite indicizzazione. Altra questione sui *Social Network* fu quella riguardante la difficoltà, o quantomeno la poca chiarezza, con cui queste rete sociali indicavano il modo per poter cancellare il proprio profilo¹⁹⁵. Per il fatto di essere "no rights sea", numerosi *Social Network*, come il più noto Facebook che, di fatto, è un'azienda statunitense, agisce in modo da ignorare (volutamente o no) alcune dei principi base del Codice Civile italiano tra cui il diritto al nome e all'immagine (artt. 6, 7, 20 c.c.) oppure l'uso esclusivo della propria identità.

Recentemente, nella guida *Social Privacy-Come tutelarsi nell'era dei social network* (2014)¹⁹⁶, il Garante ha aggiunto nuovi contenuti a una precedente guida pubblica nel 2009 nella quale,

¹⁹⁵POLIMENI A., *Privacy e Social Network, ecco le regole*, 21 novembre 2008 in <https://computerlaw.wordpress.com/2008/11/07/privacy-e-social-network-ecco-le-regole/>

¹⁹⁶GARANTE PER LA PRIVACY, *Social Privacy-Come tutelarsi nell'era dei social network*, 2014, in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3140059>

pur mettendo in guardia i giovani navigatori, si ribadisce che «La dignità della persona e il diritto alla riservatezza non perdono il loro valore su Internet. La tutela dei dati personali nel mondo interconnesso, per quanto più difficile, è pur sempre possibile, anche grazie alla collaborazione tra i Garanti della privacy, non soltanto europei, ma anche di altri Paesi. L’Autorità italiana interviene direttamente in caso di violazioni di propria competenza. Ma è anche costantemente impegnata per rafforzare gli strumenti a difesa degli utenti e per aumentare la loro consapevolezza sui loro diritti e doveri on-line»¹⁹⁷.

Sebbene, oggi, il principio generale che vige in Internet è che anche i proprietari di *Social Network* siano tenuti a rispettare la tutela dei dati personali e della privacy dei navigatori e che qualsiasi utilizzo di immagini o informazioni possa essere consentito solo dopo che il titolare abbia rilasciato il proprio consenso inequivocabile, è anche vero che nella trappole della “Rete” cadono molti ingenui che non si rendono conto che quando ci si registra a una piattaforma virtuale e se ne accettano le condizioni queste includono la possibilità di rendere pubblico il contenuto privato. Una volta che si è diventati vittima del sistema virtuale, l’unico strumento è quello di segnalare la lesione al Garante (ex art. 142, 144 145 c. privacy e art. 15 e 167), sperando che sanzioni il comportamento scorretto o inibisca la condotta¹⁹⁸. La questione, però resta altamente dibattuta anche perché, la

¹⁹⁷Ivi, p. 7.

¹⁹⁸CONFCONSUMATORI, *Focus. Il Mondo dei Social Network e la Privacy: le relazioni pericolose*, 2 dicembre 2015, in <http://www.confconsumatori.it/duemuntozero/focus-il-mondo-dei-social-network-e-la-privacy-le-reazioni-pericolose/>

maggior parte delle volte, la tutela della privacy viene manipolata per interessi economici il che induce Teti a sostenere che «Non esiste un sistema o un metodo che ci ponga al riparo dalle insidie di Internet. Possiamo solo dedicare la massima attenzione all'evoluzione delle tecnologie e quindi dei rischi correlati, e questo si traduce in formazione continua e accrescimento della propria cultura informatica. [...] Anche se la certezza assoluta della sicurezza della propria privacy, soprattutto in rete, è una chimera, l'ignoranza sull'utilizzo di questo potente strumento di comunicazione è una minaccia micidiale per l'integrità e la conservazione de dati personali»¹⁹⁹.

In definitiva , ciò cui si è assistito è il ribaltamento del ruolo degli utenti, da fruitori passivi di contenuti, a produttori (in veste di scrittori, autori, registi, giornalisti, ecc.). Questo cambiamento, abbinato alla diffusione dei *Social Network*, ha creato un mix incredibile di contributi creativi e libertà di espressione. È poiché sui social media come Facebook non si raccontano solo fatti e pensieri personali ma anche opinioni politiche, alla questione della privacy fa eco quella della libertà di pensiero e di espressione. Come ha affermato la Corte di Cassazione italiana «la cosa certa è, comunque, che, essendo ormai Internet, un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche - evidentemente - attraverso di essa si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta

¹⁹⁹TETI A., *Il futuro dell'Information & Communication Technology. Tecnologie, timori e scenari futuri della "global network revolution"*, Springer Verlag Italia, Milano, 2009, p. 153.

costituzionale»²⁰⁰. Di conseguenza il diritto di cronaca e di critica, che discendono dall'art. 21 della Costituzione, non può più essere riservato ai giornalisti, editori o produttori di contenuti cartacei ma anche a chiunque e con qualsiasi mezzo, dunque anche Internet, sia interessato a riferire fatti e a manifestare opinioni; in questo senso, dunque, qualsiasi internauta può produrre critica e cronaca e questo, a livello legislativo, ha cominciato a far parlare della necessità dell'art. 21-bis della Costituzione.

§. 2.3 Privacy e Internet: l'art. 21 bis?

L'idea di costituzionalizzare il diritto alla Rete è stata fortemente sostenuta in questi anni da Stefano Rodotà che la presentò per la prima volta all'*Internet Governance Forum*²⁰¹ del 2010, sostenuto da Wired Italia e appoggiato da una buona parte di politici italiani²⁰². La sua proposta nasceva dalla consapevolezza della inefficacia di << qualsiasi forma di regolamentazione di internet di matrice statale , per via della sua dimensione a-territoriale e sovra statale, e dalla necessità, invece, di definire regole condivise per la " governance " della Rete a livello internazionale >> ²⁰³La proposta , inoltre, pur collegando il diritto

²⁰⁰Cass. 25 luglio 2008, n. 31392, in <http://www.diritto.it/docs/26646-cass-pen-sez-v-25-luglio-2008-n-31392-diffamazione-a-mezzo-internet-e-diritto-dei-cittadini-di-cronaca-e-di-critica>

²⁰¹PENNISI M., *Il futuro di Internet, a Roma, 27 novembre 2010*, in <http://daily.wired.it/news/internet/internet-governance-forum-2010.html>

²⁰²PENNISI M., *Internet in Costituzione: accordo della politica, e ora?*, 29 novembre 2010, in <http://mag.wired.it/news/internet-diritto-politica.html?page=1#content>

²⁰³MARIA ROMANA A. *Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet* , in rivista n.1/2016 del 20/02/2016 p.3

di accesso ad internet alla libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero , mostrava comunque la natura sociale del tema << collegata alla pretesa individuale di prestazioni a carico di pubblici poteri a che venissero rimossi gli ostacoli dell'accesso e venisse garantita la connessione con modalità adeguate al livello di sviluppo tecnologico >> ²⁰⁴. Rodotà spiegò inoltre che la modifica della Costituzione, e l'introduzione dell'art. 21 bis, «va proprio nella direzione di ribadire e espandere i principi costituzionali riguardanti l'eguaglianza e la libera costruzione della personalità " . Non a caso alcune espressioni vengono dritte dall'art. 3. Non solo una proposta sul *digital divide*, dunque. Anzi, l'apertura verso un diritto ad Internet rafforza indirettamente, ma in modo evidente, il principio di neutralità della rete e la considerazione della conoscenza in rete come bene comune, al quale deve essere garantito l'accesso. Per questo è necessario affermare una responsabilità pubblica nel garantire quella che deve ormai essere considerata una precondizione della cittadinanza, dunque della stessa democrazia. E, in questo modo, si fa emergere anche l'inammissibilità di iniziative censorie»²⁰⁵.

La proposta di riforma costituzionale, però, s'inseriva in un clima normativo caratterizzato da iniziative legislative che avevano teso soprattutto a sostenere e difendere l'oligopolio dei vecchi media piuttosto che facilitare e ampliare l'accesso alla Rete. Basti pensare, ad esempio, all'emendamento D'Alia contenuto all'interno

²⁰⁴Ivi p.9

²⁰⁵RODOTÀ S., *Un articolo 21-bis per Internet*, 2012, in <http://archivio.articolo21.org/2183/notizia/un-articolo21bis-per-internet-.html>

del pacchetto sicurezza approvato nel 2008²⁰⁶, che aveva assegnato al Ministro dell'Interno il potere di oscurare i siti internet e introdotto l'art. 50-bis, rubricato *Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet*²⁰⁷; in base all'emendamento chiunque avesse scritto un blog nel quale invitava a disobbedire a una legge ritenuta ingiusta poteva essere bloccato dal provider. L'emendamento suscitò un ampio dibattito non solo tra i deputati di Montecitorio, fu esaminato in Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia della Camera con la richiesta di essere soppresso²⁰⁸, cosa che alla fine avvenne²⁰⁹.

Dopo la battaglia contro l'emendamento D'Alia, fu la volta del ddl intercettazioni del 2010²¹⁰, che prevedeva una rettifica su qualsiasi contenuto che era stato ritenuto lesivo, «Per i siti

²⁰⁶SENATO DELLA REPUBBLICA, Disegno di legge n. 733, XVI Legislatura, 3 giugno 2008, in http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/31554_testi.htm

²⁰⁷Si legge: «Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine» (art. 50-bis, 1° comma)

²⁰⁸BERLINGIERI E., *Reati d'opinione in rete, i limiti del 50-bis*, 2 settembre 2009, in <http://www.apogeeonline.com/webzine/2009/02/09/reati-dopinione-in-rete-i-limiti-del-50-bis>

²⁰⁹DOTTA G., *Abrogato nella notte l'emendamento D'Alia*, 29 aprile 2009 in <http://www.webnews.it/2009/04/29/abrogato-nella-notte-lemendamento-dalia/>

²¹⁰CAMERA DEI DEPUTATI, *Disegno di legge*, Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 11 giugno 2010, n. 1415-B, in <http://leg16.camera.it/126?tab=1&leg=16&idDocumento=1415-B&sede=&tipo=>

informatici, ivi compresi i giornali e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono» (art. 1, 29° comma)²¹¹. Di fronte al provvedimento da più parti si esprime il timore che potesse rappresentare un freno alla libertà di espressione online e Wikipedia Italia, in protesta, chiuse tutte le sue pagine nella versione italiana²¹².

Un altro decreto larvamente contro la libertà di espressione su Internet fu il cosiddetto ddl Pecorella Costa²¹³ con il quale si tentò di estendere a tutti i gestori di siti Internet, con natura editoriale, gli obblighi previsti dalla legge n. 47/48²¹⁴. Anche in quel caso il coro di proteste non si fece attendere e molti parlarono di quella del senatore come dell'ennesimo tentativo di controllare il web; a detta di Adinolfi «Se l'iniziativa dovesse diventare legge i risultati sarebbero preoccupanti per le sorti dell'informazione e del giornalismo on-line con il rischio di incorrere nella censura e, soprattutto, nell'autocensura»²¹⁵.

²¹¹Ivi, p. 24.

²¹²Wikipedia: comunicato 4 ottobre 2011/en, in https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Comunicato_4_ottobre_2011/en&oldid=43993454

²¹³Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, 8 maggio 2008, n. C.881, in http://parlamento16.openpolis.it/singolo_atto/19220

²¹⁴CARCANO D., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 842.

Un ultimo accenno in questa breve e sintetica carrellata lo merita il Decreto Pisanu, legge n. 155/05²¹⁶, il quale, sebbene antecedente da un punto di vista temporale agli altri citati, pur essendo stato abrogato nel 2013, continua, ancora oggi, a far sentire i suoi riflessi. Uno degli obblighi imposti dal decreto Pisanu, infatti, introduceva l'identificazione obbligatoria di utenti che accedevano a Internet anche attraverso *hotspot wi-fi* e, anche quando fu abolito, molti gestori di *hotspot* si trovarono in una situazione di incertezza rispetto al cosa fare. A distanza di qualche anno, con il Decreto del Fare, l'art. 10 stabiliva che «L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia wi-fi non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modifiche, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni»²¹⁷. Come scrive Dell'Aquila, dunque, «La battaglia del wi-fi libero è lungi dall'essere conclusa, siamo ancora al punto zero»²¹⁸.

²¹⁵ADINOLFI G., *DDL Pecorella-Costa: l'ultimo tentativo di controllo del web?*, 21 settembre 2009, in [http://festivaldelgiornalismo.ilcannocchiale.it/2009/09/21/\[...\]](http://festivaldelgiornalismo.ilcannocchiale.it/2009/09/21/[...])

²¹⁶Legge, 31 luglio 2005, n. 155, in Gazz. Uff., 1 agosto 2005.

²¹⁷Legge 9 agosto 2013, n. 98 , *Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, in http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0098.htm

²¹⁸DELL'AQUILA E., *Wi-fi libero, la chimera e il no delle amministrazioni*, 7 febbraio 2014, in [http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/07/\[...\]](http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/07/[...])

Questa breve sintesi illustra in modo piuttosto chiaro il contesto storico, politico e legislativo all'interno del quale va collocata la proposta di Rodotà riguardante l'introduzione nella Costituzione dell'art. 21-bis. Garantire il diritto costituzionale a Internet, come è stato evidenziato, dovrebbe diventare un obiettivo concreto di qualsiasi Paese democratico e questo in virtù del fatto che la Rete è in grado di liberare ai cittadini dal gioco del telecomando. Come ha scritto Scorza «Il diritto di accesso a Internet - al di là di ogni sofismo - è una libertà fondamentale il cui esercizio è strumento per l'esercizio di altri diritti e libertà costituzionali: non solo la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 ma anche il diritto al "pieno sviluppo della persona umana" e "all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" di cui all'art. 3 della Costituzione, o piuttosto la libertà di impresa di cui all'art. 41»²¹⁹.

Sebbene, inizialmente, l'idea di un articolo 21-bis fosse stata generalmente ben accolta, non sono mancati i dubbi a riguardo; in particolare è stato evidenziato che essendo Internet uno strumento "contingente", e dunque destinato a trasformarsi, non sia meritevole di una tutela costituzionale. A detta di Annunziata «Per quanto attiene la definizione di Internet come diritto costituzionale [...] appare difficile che si riesca a incastonare questi concetti nel quadro attuale. È pur vero che la Costituzione venne promulgata nel 1947, dunque quando Internet non esisteva, ma è altrettanto vero che proprio per questo motivo l'inserimento nella stessa di elementi estranei al contesto storico in cui venne redatta appare

²¹⁹SCORZA G., *Internet come diritto costituzionale*, 4 dicembre 2010, in <http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/12/04/internet-come-diritto-costituzionale/80156/>

complesso»²²⁰. Peraltro, sempre secondo Annunziata, la Costituzione italiana già garantisce il diritto di accesso a Internet e lo fa nel momento in cui specifica all'interno dell'art. 21 che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», dove per “ogni” va inteso anche Internet e che, comunque, persistendo allo stato attuale una reale situazione di *digital divide*, che impedisce a tutti i cittadini di accedere a internet, anche qualora venisse sancito un art. 21-bis, l'idea che “tutti” possano concretamente manifestare liberamente il proprio pensiero resterebbe a lungo una mera speranza. A detta dell'Annunziata, quindi, «l'accesso a Internet non ha bisogno di essere un diritto costituzionale: Internet non ha bisogno di essere “regalata” dalla politica ai cittadini, sono i cittadini che vogliono Internet, hanno bisogno di Internet, chiedono Internet al proprio governo e alle proprie istituzioni per completare il percorso di socializzazione e relazione [...]»²²¹. Prima di pensare a una modifica della Costituzione, dunque, sarebbe più opportuno occuparsi di creare un'infrastruttura nazionale a banda ultra-larga, in fibra, neutrale e capillare, che garantisca veramente a tutti l'accesso alla Rete.

Recentemente, il 27 maggio 2013 è stata presentata alla Camera dei Deputati dagli onorevoli De Lorenzis e colleghi una proposta di legge costituzionale, recante *Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di*

²²⁰ANNUNZIATA L., *Internet e Costituzione, niente bis*, 2010, in <http://punto-informatico.it/3048351/PI/Commenti/internet-costituzione-niente-bis.aspx>

²²¹*Ibidem*.

*accesso alla rete internet*²²². Le ragioni della proposta vengono chiaramente illustrate nell'intervento di apertura nel quale si evidenzia la necessità, a fronte dell'evoluzione tecnologica e sociale, «di dare risposta a nuove istanze di tutela della persona e di procedere al riconoscimento dei cosiddetti “nuovi diritti”, quali, ad esempio, quelli derivanti dal cresciuto ruolo della rete *internet* nella vita quotidiana»²²³. Come si legge nella proposta, la diffusione massiccia di Internet in qualsiasi ambito della vita sociale, da quello scolastico, lavorativo e istituzionale (il riferimento va alla digitalizzazione della pubblica amministrazione), impone all'ordinamento italiano di garantire a tutti l'accesso libero a Internet, riconoscendolo «come un servizio universale a fronte di un diritto universale»²²⁴. Secondo quanto disposto, quindi, la proposta prevede di aggiungere dopo l'art. 21 della Costituzione l'art. 21-bis, «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete *internet*, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate. È compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di ordine economico, sociale e tecnologico che impedisca il godimento di tale diritto»²²⁵.

Recentemente, nel 2014, a Palazzo Montecitorio, si è tenuto un Convegno dal titolo “Verso una Costituzione per Internet”²²⁶, a testimonianza del grande interesse e dell'attenzione che solleva la

²²²CAMERA DEI DEPUTATI, Proposta di legge costituzionale, *Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet*, n. 1058, 27 maggio 2013, in <http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=1058>

²²³*Ivi*, p. 1.

²²⁴*Ivi*, p. 2.

²²⁵*Ivi*, p. 3.

materia; nella *Premessa*, in particolare, si specifica che «in materia di tutela della riservatezza applicata alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, di protezione dei dati personali la disciplina dell'Unione europea registra un progressivo affinamento. [...] Questo complesso lavoro di continui e successivi adeguamenti della normativa trae origine dalla consapevolezza della delicatezza della materia e dei crescenti rischi che il progresso tecnico amplifica»²²⁷. Va detto, però, che, oggi, a distanza di cinque anni dalla proposta di Rodotà, l'idea di un art. 21 bis resta un disegno di legge²²⁸ della passata Legislatura. Di fronte a quella che era diventata, ormai palesemente, una vaga speranza, lo stesso Rodotà, nel 2014 ha abbandonato la crociata per l'art. 21-bis, e, insieme alla Boldrini, si è fatto promotore di una nuova proposta, l'*Internet Bill of Rights*²²⁹, una piattaforma che si propone di diventare «la proposta europea di *governance* per la rete»²³⁰ all'interno della quale si parla di «una concezione della riservatezza come diritto superiore alla libertà di espressione,

²²⁶CAMERA DEI DEPUTATI, *Convegno. Verso una Costituzione per Internet?*, 16 giugno 2014, in http://www.camera.it/leg17/537?shadow_mostra=23964

²²⁷*Ivi*, p. 3.

²²⁸SENATO DELLA REPUBBLICA, *Introduzione dell'articolo 21.bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet*, 1° febbraio 2001, presentato su iniziativa parlamentare da Roberto Di Giovanni Paolo, Atto Senato n. 2485, in <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36202.htm>

²²⁹*Consultazione sulla bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet*, 23 luglio 2015, in <http://camera.civi.ci/>

²³⁰RUSSO M., *Ecco la bozza di Internet Bill of rights, ora tocca ai cittadini migliorarla*, 13 ottobre 2014, in <http://www.wired.it/internet/regole/2014/10/13/bozza-internet-bill-of-rights-tocca-cittadini-migliorarla/>

anche quando questa si esprima lecitamente[...]»²³¹; all'art. 10, rubricato *Diritto all'oblio*, si specificava che «Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza»²³². Ma, come vedremo, il diritto all'oblio ha aperto nuovi ambiti di discussione.

§. 2.4 Tutela della persona reale e virtuale. Dalla protezione dei dati al diritto all'oblio

In molti *Social Network*, come si è avuto modo di anticipare, esiste la possibilità di cancellare i propri dati inseriti ma non si tratta, il più delle volte, né di un'operazione trasparente, né immediata. Il problema è, di fatto, che anche qualora si riesca a cancellare il proprio profilo inserito su un *Social Network* ciò non garantisce assolutamente di ritornare completamente in possesso dei dati e delle informazioni inserite; una volta che le informazioni sono state condivise, infatti, se ne perde – si può dire – il completo controllo²³³. Rispetto al diritto alla *privacy* o alla libertà di pensiero e di espressione, la fattispecie che si viene a definire in questo caso riguarda l'atteggiamento di molti fornitori di servizi che, una

²³¹*Ibidem.*

²³²*Ibidem.*

²³³MAYER-SCHONBERGER V. V., *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Egea, Milano, 2010, p. 215; anche DI CIOMMO F., PARDOLESI R., *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la rete, bellezza!*, in "Danno e responsabilità", 7, 2012, pp. 716701-

volta contattati per poter eliminare alcune voci da un profilo o il profilo stesso, negano tale diritto all'utente²³⁴.

Si pensi, giusto per fare un esempio, a Facebook. La licenza di un *Network* sui dati altrui dovrebbe, per legge, avere fine quando l'utente decide di rimuovere dati o contenuti che lo riguardano; è anche vero, però, che pur avendoli cancellati, questi potrebbero trovarsi archiviati (all'insaputa dell'utente stesso) in copie di *back-up* in possesso del *server* e, laddove siano stati condivisi con altri utenti, potrebbero restare disponibili su altri profili o bacheche (fino a quando, per lo meno, gli intestatari non decidano personalmente di rimuoverli). Inoltre, anche ammettendo che il proprietario dei dati sia riuscito a cancellarli con il proprio *provider*, e abbia ottenuto che anche altri utenti abbiano fatto lo stesso sui loro profili, resta sempre la possibilità che le informazioni che lo riguardano siano già state prelevate e utilizzate da utenti difficilmente identificabili o archiviati in biblioteche sconosciute all'utente²³⁵.

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello tecnologico. Molti utenti, infatti, abili nel postare foto, immagini e altro, non hanno delle vere competenze tecniche su come funzionano le informazioni digitalizzate e i *network online* in generale²³⁶, di

²³⁴CAVALIERE G. A., *7 motivi per scappar via da Facebook*, in Studio Celentano, 26 maggio 2010 in <http://www.studiocelentano.it/2010/05/7-motivi-per-scappar-via-da-facebook/> dove l'autore spiega la difficoltà di uscire da Facebook anche quando si è scelto di cancellare il proprio profilo.

²³⁵SASSANO F., *Il diritto all'oblio tra internet e mass media*, Key editore, Vicalvi (FR), 2015, p. 81

²³⁶Per questo motivo sono nati software come *Web 2.0 Suicide Network* (in <http://suicidemachine.org>) che permette di eliminare il proprio profilo postato sui vari social.

conseguenza pensano, ingenuamente, che basti la semplice operazione di “cancellare” per eliminare “fisicamente” una certa quantità di dati, senza sapere che il più delle volte la “cancellazione” (ad esempio su Facebook)²³⁷ equivale semplicemente a un “congelamento” dei dati; si tratta, di fatto, di una confusione diffusa tra il concetto di “cancellazione” e quello di “disattivazione” di un *account*²³⁸. Neppure va sottovalutato l’aspetto culturale della questione, nel senso che molti utenti, la maggior parte delle volte, tendono a non cancellare i propri dati, neppure laddove risulterebbe una procedura del tutto agevole²³⁹.

Le criticità che possono essere ricondotte all’impossibilità da parte di un utente di rimuovere in modo definitivo dati e informazioni disseminate nel tempo online, non possono essere ricondotte solo, e unicamente, a una violazione generica della sua sfera personale ma vanno estese ad aspetti più specificatamente qualitativi tra cui la “correttezza” delle informazioni che altri possono visionare; può avvenire, infatti, che dati inseriti in un certo periodo non corrispondano più, in futuro, al profilo dell’utente che li

²³⁷Sul caso di Facebook si è espressa il 6° Commissario per la Privacy Jennifer Stoddard (da 2003 a 2013) la quale sostenne che il sito non garantiva agli iscritti la possibilità di eliminare completamente tutto il materiale che li riguardava. Sul punto VECCHIO V. M., *Canada: Facebook, attenta alla privacy*, in “Punto Informatico”, 20 luglio 2009, in <http://www.hwupgrade.it/forum/archive/index.php/t-2019183.html>

²³⁸D’altra parte, ancora nel 2010, Zuckerber sosteneva che quello della privacy era un “non problema” e che non aveva più senso parlare di riservatezza online e questo perché le norme sociali erano ormai definitivamente cambiate. BRUNO N., *Zuckerberg: «Finita l’era della privacy»*, 12 gennaio 2010, in http://www.corriere.it/scienze/10_gennaio_11/finita-era-privacy-internet_e8a18cf0-febe-11de-a5d5-00144f02aabe.shtml?refresh_ce-cp

²³⁹GOBBATO M., *Social Network*, in 27 ottobre 2010, in <http://www.altalex.com/documents/news/2010/07/27/social-network>

ha inseriti e questo può trasformarli in informazioni meno prive di attendibilità, poco aggiornate e non più contestualizzate.

Il fatto è che quando un utente carica il proprio profilo su qualche *blog* o *Social*, le informazioni che lo riguardano fotografano una realtà che gli appartiene in quel preciso momento; in seguito, però, molti aspetti della sua vita possono modificarsi ma le informazioni che lo riguardano e che sono state precedentemente inserite in Rete, e che altri possono continuare a rintracciare sui motori di ricerca, continuano a essere le stesse. Di conseguenza, i dati relativi a una persona, col tempo, non solo possono essere diventati assolutamente obsoleti ma essere anche in contraddizione tra loro²⁴⁰. I dati che vengono inseriti nella Rete concorrono a formare un passato che, a volte, non appartiene più alla persona alla quale si riferiscono, ma che resta comunque disponibile *ad libitum* online²⁴¹.

Il quadro che si viene a comporre pone in essere una serie di problematiche che non possono essere affrontate unicamente a livello nazionale ma che necessitano di una soluzione unitaria internazionale. La dottrina, sul punto, si è focalizzata su due aspetti: l'*habeas data*²⁴² e il diritto dell'utente a non essere posto in cattiva luce. Il primo modello, costruito sui suggerimenti di Westine e Rodotà²⁴³, assegna all'intangibilità dell'identità digitale di ogni individuo il diritto di poter controllare, tramite il proprio agire

²⁴⁰BRUNO P., *Il diritto all'oblio al tempo di Internet: Delete, o - meglio- tabula rasa*, in "Pino Bruno", 31 marzo 2010, in <http://www.pinobruno.it/2010/03/>[...]

²⁴¹CHINDEMI D., *Diffamazione a mezzo stampa*, cit., p. 187.

²⁴²PATRIGNIANI N., *Habeas data: il diritto al controllo de propri dati*, 10 ottobre 2014, in http://www.agendadigitale.eu/competenze-digitali/1097_habeas-data-il-diritto-al-controllo-dei-propri-dati.htm

quotidiano, tutte le informazioni che si trovano sparse sul Web e di poter richiedere in qualsiasi momento la loro cancellazione²⁴⁴. Il secondo modello, invece, elaborato sulle indicazioni di Posner²⁴⁵, riguarda il diritto della persona di non venire posta in cattiva luce tramite la pubblicazione di dati falsi o mendaci; da questo modello deriverebbe il diritto per gli utenti non tanto di controllare *tutte* le informazioni che lo riguardano ma solo quelle che possono procurargli un qualche danno (e su questi avere il potere di intervenire in modo tale che non possano essere utilizzate a fini nocivi).

A seguito di queste riflessioni, è andata maturando la consapevolezza che uno dei diritti che maggiormente vengono minacciati dal Web è il diritto all'oblio²⁴⁶. A detta di Marchetti, nella Rete si possono individuare due accezioni differenti di questo diritto «In una prima accezione, il diritto all'oblio è inteso, in senso ampio, come il diritto del singolo a chiedere che i propri dati personali contenuti nella Rete vengano cancellati o resi inaccessibili (si tratta del c.d. "diritto ad essere dimenticati"). [...]

²⁴³WESTIN A., *Pricavy and Freedom* (1968), Ig Publishing Incorporated, New York, 2015; più risalente l'articolo, RODOTÀ S., *La privacy tra individuo e collettività*, in "Pol. Dir.", 1974, pp. 545-563.

²⁴⁴FALETTI E., *La scommessa del Trattato di Lisbona. Istituzioni, diritti, politiche. Tutela europea della privacy e dei dati personali*, Relazione tenuta a Roma in data 3-4 ottobre 2008, in https://elenafalretti.files.wordpress.com/2008/10/intervento-convegno-roma_privacy-falretti.pdf

²⁴⁵POSNER R., *Orwell versus Huxley: Economics, Technology, Privacy, and Satire*, in "Chicago John M. Olin Law & Economics Working Paper", n. 89, 2000, in http://www.law.uchicago.edu/files/files/89.RAP_Orwell.pdf

²⁴⁶Trib. Roma, 15 maggio 1995, in "Foro it.", 1998, p. 76 con nota di Laghezza, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*.

In una seconda accezione, invece, il diritto all'oblio è tradizionalmente inteso come diritto del singolo a non vedere riproposte al pubblico notizie che lo riguardano, che in passato sono state oggetto di cronaca, ma che, per il trascorrere del tempo, sono ormai dimenticate, o addirittura ignorate, dalla generalità dei cittadini»²⁴⁷.

All'interno dell'Unione Europea uno dei primi Paesi a dimostrarsi interessato nei confronti del problema è stata la Francia²⁴⁸ dove, grazie ai senatori, Détraigne ed Escoffier, è stata presentata una proposta di legge che proponeva di imporre un termine di scadenza per alcuni dati condivisi in Rete. In base alla proposta, i *Social Network* e altri servizi della Rete dovrebbero garantire agli utenti di eliminare in modo autonomo i dati che sono custoditi sui loro *server* una volta trascorso un certo periodo di tempo (periodo che deve essere stato indicato in precedenza dall'utente stesso)²⁴⁹. L'obiettivo, dunque, è quello di tutelare il diritto all'oblio che, oggi, in Rete, risulta costantemente a rischio²⁵⁰ e questo in virtù della crescente consapevolezza che le persone nel

²⁴⁷MARCHETTI G., *Diritto di cronaca on-line e tutela del diritto all'oblio*, in CAFARI PANICO R. (a cura di), *Da internet ai social network*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 71-72 (pp. 71-91).

²⁴⁸GINORI A., *Scomparire dal Web. Parigi guida la crociata per il "diritto all'oblio"*, in "La Repubblica", 13 novembre 2010.

²⁴⁹POLLICINO O., BELLEZZA M., *Privacy e diritto d'autore nell'era digitale: alla ricerca di un bilanciamento*, in FERRARI G. F. (a cura di), *Tutela dei dati personali in Italia 15 anni dopo. Tempo di bilanci e di bilanciamenti*, Egea, Milano, 2013, p. 95, nota 4 (pp. 93-114).

²⁵⁰FINOCCHIARO G., *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in "Dir. inf.", vol. 26, 3, 2010, pp. 391-404; NAPOLETANO N., *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in "Dir. inf.", 1996, pp. 427-436.

tempo cambiano, e così le informazioni passate che le riguardano²⁵¹. L'era digitale sta modificando il rapporto tra società e memoria e questo impone di trovare delle soluzioni in grado di risolvere le distorsioni che possono essere prodotte dal Web.

Viene suggerito, dunque, di pensare a un nuovo corollario del diritto della personalità, ovvero al diritto soggettivo di veder aggiornate le proprie notizie sui motori di ricerca e di vedersi garantiti nel fatto che i dati che circolano sul proprio conto siano veritieri e corretti, pena, a carico di chi non provvede alle eventuali rettifiche, di essere accusato di reato di diffamazione²⁵². Rispetto al punto è stato, da molto tempo, proposto di rivedere la legge sulla protezione dei dati personali, considerando che la direttiva 95/46/CE riguardante la tutela delle persone fisiche, ha fin dall'inizio legittimato un modello che prevedeva in modo inequivocabile la presenza di due figure - il titolare del trattamento e l'interessato - che ripresentano un parametro che può essere ricondotto a un metodo "tecnologicamente neutro", legittimo e attuabile a tutte le tradizionali forme di comunicazione, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato²⁵³. Questo modello, però, all'interno di una società fortemente digitalizzata, appare in qualche modo obsoleto e questo perché, mentre la tendenza a dimenticare si è trasformata nell'eccezione, quella di ricordare è

²⁵¹Cfr. CACUCCI G., *Paradiso virtuale o Infer.net? Rischi e opportunità della rivoluzione digitale*, Ancora editrice, Milano, 2015.

²⁵²BIANCHI D., *Internet e danno alla persona*, cit., p. 7 e ss.

²⁵³AA.VV., *Internet e informatica nel Codice del Processo Amministrativo. Riflessioni e proposte normative*, 31 marzo 2011, in https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzez/~edis p/intra_032132.pdf

diventata la regola²⁵⁴. Quindi, qualora una simile norma dovesse non basarsi più solo sul consenso dell'interessato ma anche su un ipotetico criterio di responsabilizzazione del titolare del trattamento, si verrebbe a creare la possibilità di tenere in considerazione anche un percorso connesso alla rilevanza del fattore tempo sulla conservazione dei dati; in questo caso, infatti, il titolare del trattamento potrebbe scegliere di mantenere le informazioni acquisite all'interno del proprio archivio solo per un dato arco temporale, preoccupandosi, in un secondo momento, di rimuoverle o distruggerle.

Si tratta, senza dubbio, di una soluzione che va perseguita con grande attenzione, soprattutto tenendo in considerazione che il diritto all'oblio non può che bilanciarsi con altre esigenze tra cui il diritto di cronaca²⁵⁵. Pertanto, si renderebbe necessario difendere il diritto all'informazione ma anche una maggiore attenzione nei confronti di quel lavoro di conservazioni della memoria che, oggi, viene svolto dagli archivisti e da storici²⁵⁶. Da questo punto di vista, quindi, il diritto all'oblio rappresenta uno sviluppo del diritto all'identità personale, ma ciò che andrebbe obliato dovrebbe riguardare solo quelle informazioni che non hanno più a che fare con l'identità del soggetto. In questo senso, pertanto, un *provider* non si vedrebbe più assegnare il diritto di cancellare dati e informazioni in modo scriteriato, così facendo, infatti, si

²⁵⁴BASSINI M., *Diritto all'oblio: quale normativa?*, 2014, in <http://www.voxdiritti.it/diritto-alloblio-minacce-e-soluzioni/>

²⁵⁵FINOCCHIARO G., *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, cit., p. 398.

²⁵⁶SAMMARCO P., *Il motore di ricerca, nuovo bene della società dell'informazione: funzionamento, responsabilità e tutela della persona*, in "Dir. inf.", 4 5, 2006, p. 622 (pp. 621-696).

metterebbe a rischio l'intera memoria storica di una qualsiasi collettività, ma ogni utente potrebbe scegliere quali informazioni presenti e passate continuare a fare circolare in Rete²⁵⁷

La questione finora tratteggiata, se osservata dal punto di vista della *privacy*, può portare ad altre considerazioni. La tutela della *privacy*, infatti, prevale sul diritto all'informazione nel caso di informazioni che non sono idonee a legittimare l'esimente del diritto di cronaca. Di fronte a una lesione al diritto all'identità personale o alla tutela della *privacy*, dunque, l'unica soluzione possibile è quella di eliminare i contenuti nocivi. Rispetto al punto, tuttavia, rileva domandarsi se, quantomeno, la soppressione di un previo consenso alla pubblicazione possa in ogni caso avere, anche in mancanza di specifici danni, un effetto di tipo retroattivo²⁵⁸; sulla questione una parte della dottrina ha espresso la convinzione che si debba in ogni caso rispettare l'impossibilità di eliminare il passato, potendo, diversamente, avere una simile richiesta effetto sul solo presente. In questo modo, i dati che già si trovano in Internet non potrebbero che restarvi anche se, una volta

²⁵⁷FINOCCHIARO G., *Il futuro della responsabilità sulla Rete. Quali regole dopo la sentenza sul caso Google/ViviDown?*, 29 maggio 2010, in [http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/\[...\]/](http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/[...]/)

²⁵⁸Si rimanda al caso di Manfred Lauber e Wolfgang Werlé (accusati di aver ucciso l'attore Walter Sedlmayr) e i cui dati continuavano a essere presenti su Wikipedia il cui fondatore, Jimmy Wales, aveva considerato «l'esercizio del diritto a essere dimenticati come "profondamente immorale", poiché la "storia è un diritto umano e una delle peggiori cose che una persona possa fare e cercare di tacitare un altro». La frase si trova riportata da SARTOR G., VIOLA DE AZEVEDO CUNHA C., *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU*, in RESTA G., ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma TrePress, Roma, 2015, p. 120 (pp. 99-124).

presentata la richiesta, potrebbero non essere più soggetti ad alcun trattamento²⁵⁹.

In base a una lettura più classica, però, il diritto all'oblio potrebbe anche essere interpretato come quel divieto di riproporre fatti passati in assenza di un interesse pubblico presente²⁶⁰ il quale, di fatto, andrebbe considerato nell'ambito di un delicato, e niente affatto scontato, equilibrio tra diritto alla *privacy* dei soggetti interessati e trasparenza pubblica e verità storica²⁶¹. Dove, oggi, la preponderanza della prima sulla seconda risulta tutt'altro che scontata²⁶².

A partire dal 2012, a livello europeo, sono state proposte diverse soluzioni per garantire il diritto all'oblio per tutti gli utenti del Web. La Commissione Europea, in particolare, si è focalizzata (tra l'altro) sulla necessità di garantire il diritto ai cibernauti di essere dimenticati per tutti quegli eventi che risultano non essere né pertinenti, né rilevanti, né scontati; per fare questo si è richiesto l'uso di una legislazione comune capace di superare le barriere nazionali. Risolvere questi problemi, chiaramente, imporrà di ridefinire il diritto alla *privacy*, soprattutto relativamente all'uso di Internet e, prima ancora, di risolvere l'annoso conflitto, emerso in modo esponenziale negli ultimi anni, tra diritto all'oblio e diritto all'informazione.

²⁵⁹FINOCCHIARO G., *Il futuro della responsabilità sulla rete*, in sito cit.

²⁶⁰CHINDEMI D., *Diffamazione a mezzo stampa*, cit., p. 187.

²⁶¹PERLINGERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972; RESCIGNO P., *Persona e comunità*, il Mulino, Bologna, 1965.

²⁶²SCORZA G., *Vietato ricordare*, in sito cit.

Più concretamente, forti sono le attese circa gli sviluppi del Regolamento 2016/679, il quale contiene una disciplina “*ad hoc*” sul diritto alla cancellazione dei dati e quindi sul diritto all'oblio. Il Regolamento sembra rappresentare la prima autentica fonte normativa in materia. Non sappiamo in che modo gli stati adatteranno la loro disciplina a quella contenuta nello stesso. Essi hanno tuttavia due anni di tempo per conformarsi, rendendolo pienamente operativo soltanto a partire dal 2018. Per capire in che modo il Regolamento entra nel merito della questione, possiamo fare riferimento all'art. 17. Tale articolo prevede il diritto dell'interessato alla “cancellazione” delle informazioni che lo riguardano quando sussistono una serie di motivi tassativamente elencati. Tra queste ipotesi, si ricordi: il caso in cui tali dati siano illecitamente trattati ovvero il caso in cui essi non siano più necessari rispetto alla finalità per la quale sono stati raccolti. Tali ipotesi soffrono di talune eccezioni: quando l'utilizzo di questi dati risulti essenziale al fine di garantire la libertà di informazione e di espressione, ovvero per motivi di interesse pubblico, ovvero ancora per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato cui è soggetto il titolare del trattamento.²⁶³

L'articolo 17 del Regolamento rappresenta una svolta importante in materia, in quanto il diritto all'oblio era stato riconosciuto solo a livello giurisprudenziale. A mio avviso risulta di estrema importanza capire in che modo si è arrivati a tale norma e

²⁶³REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

quindi quali sono state le sentenze che hanno , di fatto, aperto le porte a siffatto riconoscimento . Dedicheremo a tal proposito alcuni paragrafi del successivo capitolo a quelle che sono le più importanti pronunce sul diritto all'oblio , in un'ottica che le vede ancora “ scollegate “ dal regolamento 2016/679 in quanto precedenti al medesimo .

Per quanto riguarda l'Italia, il primo riferimento si trova nell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 dove si stabiliva che «ogni soggetto abbia il diritto di sapere in ogni momento chi sia in possesso dei propri dati personali e quale sia l'utilizzo che intenda farne, potendo opporsi al loro trattamento tramite richiesta di rimozione, rettifica o aggiornamento»²⁶⁴. In seguito, l'onorevole Lussana, propose il Ddl de 20 maggio 2009, volto a garantire ai cittadini sottoposti a procedimenti penali il diritto all'oblio in modo tale che, trascorso un certo lasso di tempo, informazioni, immagini e dati che li riguardavano non potessero più essere consultate liberamente online. Ultimo in ordine temporale è stato il ddl n. 1415 dell'11 giugno 2009²⁶⁵, recante intercettazioni, al cui art.1, art. 28, si stabilisce «che il responsabile di ogni sito informatico abbia gli stessi obblighi previsti, dalla Legge sulla Stampa, per i direttori di testate giornalistiche, ovvero quello della rettifica di notizie non veritiere»²⁶⁶. Sull'argomento si è espressa, in seguito,

²⁶⁴D.lgs. n. 196/03 in sito cit.

²⁶⁵SENATO DELLA REPUBBLICA, Disegni di Legge. Atto Camera, n. 1415, *Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali . modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, 11 giugno 2009, in <https://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31904.htm>

²⁶⁶*Ibidem*.

anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 5525/2012 dove si stabilì che il diritto all'oblio è teso a salvaguardare l'identità personale del soggetto dalla divulgazione di «informazioni potenzialmente lesive in ragione della perdita di attualità delle stesse sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità»²⁶⁷. Secondo la corte , dunque, un qualsiasi cittadino europeo dovrebbe avere la possibilità di richiedere la de-indicizzazione di informazioni che lo riguardano e che, col passare del tempo, risultano non più pertinenti con la sua nuova situazione. Ancora oggi, la situazione resta particolarmente sentita nel nostro Paese, considerando che, dal 2014 al 2015, il Garante della Privacy ha ricevuto più di 25 mila richieste di deindicizzazione (rifiutate nel 70,5%) contro Google²⁶⁸, il che dimostra la sensibilità degli utenti nei confronti della “propria storia”, una storia che, spesso, non si riesce in alcun modo a lasciarsi alle spalle.

§. 2.5 Diritto alla memoria e diritto all'oblio un approfondimento

Il tema dell'anonimato, oltre a richiamare il diritto all'oblio, chiama seppure indirettamente in causa il diritto alla memoria. Rispetto al diritto all'oblio, che è stato oggetto di ampio interesse

²⁶⁷C. cass., 11 gennaio 2012, n. 5525 in http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/04/sentenza_cassazione_civile_5525_2012.pdf

²⁶⁸MOSCA G., *Diritto all'oblio: gli italiani hanno sempre torto?*, 28 ottobre 2015, in <http://www.wired.it/attualita/politica/2015/10/28/diritto-oblio-italiani/>

da parte della dottrina dal saggio di Gian Battista Ferri del 1990²⁶⁹, la questione della memoria/ricordo come uno *status* diverso da quello di oblio/dimenticanza è stata posta all'attenzione del mondo accademico soprattutto da alcuni filosofi e studiosi della mente per poi approdare all'ambito giuridico. Nella tradizione filosofica, infatti, si sono sviluppati due filoni di analisi ben diversi: il primo ha approfondito la categoria oblio/dimenticanza e il secondo quello della memoria/ricordo e per entrambi gli ambiti esiste una letteratura praticamente sterminata che include autori come Heidegger, Agamben e Ricoeur²⁷⁰.

In base agli studi condotti si ritiene che l'oblio/dimenticanza vadano ricollegati alla perdita «definitiva o provvisoria di idee, immagini, emozioni, nozioni, sentimenti un tempo presenti nella coscienza collettiva o individuale»²⁷¹; il contributo maggiore in questo ambito proviene dalla psicologia, dalla psicoanalisi, dalla sociologia, dalla neurofisiologia e anche dalla narrativa. Nel caso, invece, della memoria/ricordo si tratterebbe sempre di una forma di oblio/dimenticanza che, tuttavia, non riguarda parti o pezzi dell'esperienza umana ma la sua totalità; in questo caso gli apporti più significativi sono derivati dalla metafisica e dalla filosofia della storia²⁷².

²⁶⁹Ricordiamo il saggio di FERRI G. B., *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in "Riv. dir. civ.", 1990, p. 80 e ss.

²⁷⁰HEIDEGGER M., *Sentieri interrotti*, Firenze, 1953; AGAMBEN G., *Tradizione dell'immemorabile*, in "Il Centauro", n. 13/14, 1985; RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, Giuffrè, Milano, 2003.

²⁷¹NIGER P., *Il diritto all'oblio*, in FINOCCHIARO G. (a cura di), *Diritto all'anonimato. anonimato, nome e identità personale*, Cedam, Padova, 2008, p. 60 (pp. 59-76).

²⁷²ROSSI P., *Il passato, la memoria, l'oblio*, il Mulino, Bologna, 1991; FERRARIS, *Fenomenologia e occultismo*, in VATTIMO (a cura di), *Filosofia '88*, Laterza, Roma-Bari,

Le analisi elaborate in ambito filosofico-scientifico sono state oggetto di riflessione da parte dei giuristi i quali hanno cominciato a domandarsi fino a che punto e per quali condizioni il diritto al silenzio della memoria possa essere disatteso e quando il diritto alla divulgazione possa prevalere tanto da reintrodurre le informazioni obliate/dimenticate nel circuito dell'informazione; in altre parole, quando la situazione così delineata possa configurarsi come una fattispecie rilevante a fini giuridici e dotata di una propria autonoma conformazione normativa²⁷³. Sotto il profilo normativo, di fatto, la distinzione tra oblio/dimenticanza e memoria/ricordo ha teso a fondersi in quanto il riconoscimento del diritto all'oblio è stato strettamente connesso al rapporto tra memoria e oblio e al conflitto che tale riconoscimento può generare in una dimensione pubblica dove vige il diritto all'informazione. L'idea di cancellare/dimenticare un avvenimento o un dato è stato considerato nocivo in quanto lesivo della possibilità di riformulare in modo più corretto e articolato verità che possono essere date per rivedibili, provvisorie e parziali, ma anche con «nascondere, occultare, depistare, confondere le tracce, allontanare e distruggere la verità»²⁷⁴.

Che esista una reale contrapposizione tra oblio e memoria è difficile da sostenere; come spiega Castelli Gattinara, infatti, non esiste una definizione univoca di memoria e di oblio e sul punto tanti restano gli interrogativi «E la memoria? È un insieme di ricordi? è un deposito dove si accumulano? è un processo continuo

1989, pp. 173-207.

²⁷³GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, in Atti del Convegno di studi (17 maggio 1997), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, p. 10.

²⁷⁴GINZBURG P., *Il filo delle tracce. Vero, falso, finto*, Giuffrè, Milano, 2006.

di combinazione e ricombinazione? Cosa vuol dire veramente ricordare? E il suo opposto, dimenticare, cos'è? Si tratta veramente di un opposto? Oblio e memoria sono due contrari?»²⁷⁵. Per il filosofo torinese l'oblio, tutt'altro che un difetto della mente, va considerato, al pari della memoria, un'azione positiva, «memoria è oblio e oblio è memoria» nel senso che «Il non luogo dell'oblio è [...] lo stesso, necessariamente e irriducibilmente, di quello istituito dalla memoria»²⁷⁶. Sebbene per ragioni e percorsi diversi, la dottrina giuridica ha adottato questa equazione arrivando a trattare oblio e memoria come sinonimi.

L'avvento dell'era digitale, tuttavia, ha teso a complessificare le cose perché se, in termini fisiologici, sui processi che sovrintendono azioni come la memoria e l'oblio gli interrogativi sono ancora numerosi, la memoria di un hardware diventa qualcosa di tangibile, manipolabile e facilmente descrivibile e anche per quanto riguarda l'oblio diventa un'azione frutto di una scelta o di una non scelta da parte di sistemisti, programmatori, utenti e variamente interessati a che una notizia sia o non sia obliata. Nella memoria globale di Internet presente e passato convivono in un unico spazio e la realtà che ne deriva non è in grado di distinguere ciò che è stato da ciò che è²⁷⁷. Si assiste, in altre parole, a un'ipertrofia della memoria digitale e di una inflazione della memoria²⁷⁸ che ha costretto tutti, dai filosofi agli

²⁷⁵CASTELLI GATTINARA E., *Il non luogo della memoria e dell'oblio*, in "Aperture", 10, 2001, pp. 149-150 (pp. 149-158)..

²⁷⁶*Ivi*, pp. 157-158.

²⁷⁷PIZZETTI F., *I diritti nella rete delle «reti», il caso del diritto d'autore*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 25.

²⁷⁸HOOG. E., *Memoire Année Zéro*, Le Seuil, Parigi, 2009.

scienziati e da questi ai giuristi, a elaborare teorie e strumenti adatti al nuovo scenario che si è venuto a tracciare dove tendono a contrapporsi diritto all'oblio, alla memoria, all'accesso e all'informazione²⁷⁹.

La capacità conservativa digitale, estremamente superiore a quella umana, ha completamente trasformato il valore della comunicazione non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo; la Rete, infatti, non solo permette di archiviare un numero praticamente infinito di dati ma li rende anche liberamente accessibili secondo la logica dell'*hic et nunc*. Questo, di fatto, ha generato un fenomeno di decontestualizzazione²⁸⁰ di tutti i dati e le informazioni che continuano a circolare in rete o archiviati in qualche server in una sorta di dimensione a-temporale, completamente sconnessi dalla fonte originaria e impossibilitati a qualsiasi evoluzione che non sia il frutto dell'azione meccanica di un qualche agente.

Con la sentenza n. 5525 del 2012, alla quale dedicheremo un approfondimento nel prossimo capitolo, la Cassazione, elaborando una concezione dinamica della riservatezza, «tesa al controllo dell'utilizzo e del destino dei dati», ha affermato che sia la menzogna sia l'inesattezza siano degli errori che devono essere corretti o nascosti per evitare «un ulteriore devastante *vulnus* al diritto alla memoria: a seguito di “una sua evoluzione”»²⁸¹. Una

²⁷⁹D'IPPOLITO G., *Libertà informatica e diritto di accesso*, 7 aprile 2014 in <http://www.jei.it/approfondimenti/item/409-la-liberta-informatica-e-il-diritto-di-accesso-ad-internet>

²⁸⁰MANGANO F., *Diritto all'oblio*, in “Giur. merito”, 2012, XII, pp. 2621-2640.

²⁸¹BRUNO G., *Diritto alla memoria. La sentenza della Corte di Cassazione sul web e il diritto all'oblio*, 4 maggio 2012, in <http://www.regesta.com/2012/05/04/diritto-alla->

parte della dottrina e della giurisprudenza, di fatto, hanno da poco cominciato a scindere diritto all'oblio dal diritto alla memoria intendendo, con quest'ultima, quella digitale. Come scrive la Finocchiaro, infatti, «Se il ruolo storico del giurista è quello della comprensione, della classificazione, della sistematizzazione, anche con riguardo al tema della memoria in Rete, è il momento di svolgerlo pienamente e di interrogarsi e di riflettere, e inevitabilmente di sollevare nuove domande»²⁸².

Il giornalista americano Lev Grossman dalle pagine del *Time* ha ricordato che, dopo millenni di ricerca di mezzi per essere ricordati, ci si trova, oggi, grazie ai nuovi media e allo sviluppo di Internet, di fronte a una vera e propria "epidemia di memoria" dalla quale, qualcuno, tenta di difendersi invocando il diritto all'oblio²⁸³. Come abbiamo avuto modo di evidenziare, infatti, il diritto all'oblio, che è sempre stato unicamente riferito al diritto alla riservatezza, ha assunto negli ultimi decenni, la conformazione di fattispecie legate alla *privacy* ma anche all'identità personale degli individui; attraverso un lungo e complesso percorso il diritto all'oblio si è andato arricchendo rispetto al significato giuridico iniziale ed è arrivato ad affermarsi come un diritto a essere ricordati in modo corretto. In molte sentenze, alcune delle quali saranno oggetto di analisi del prossimo capitolo, i giudici di merito e di legittimità, nazionali e stranieri, si sono trovati di fronte alla necessità di ricorrere al diritto all'oblio inteso come strumento per tutelare l'interesse delle persone e della collettività, il diritto alla

memoria/

²⁸²FINOCCHIARO G., *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", anno XXVI, fasc. 3, 2010, p. 392 (pp. 391-404).

²⁸³GROSSMAN L. *You have the right to be Forgotten*, in "Time", 26 maggio 2014.

privacy e all'informazione; il diritto, pertanto, è riuscito a contemperare diverse esigenze bilanciando il diritto all'oblio con il diritto alla memoria, inteso come quell'interesse dei cittadini a ricevere delle informazioni che corrispondano alla verità presente e passata. Il che non significa, tuttavia, che le due fattispecie, soprattutto il loro confronto, non continui a sollevare una serie di criticità. «Ciò che serve», afferma Scotti, «è una memoria selettiva, rispettosa dei fondamentali diritti della persona. Nel ragionevole bilanciamento operato dalle corti prevarrà sempre la dignità dell'essere umano»²⁸⁴.

Non esiste, dunque, per quanto riguarda l'Italia, un diritto alla memoria come fattispecie autonoma ma è pur vero, come evidenzia Rombolà, che, da quando, con sentenza C-131/12, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato i motori di ricerca responsabili in ogni caso per il trattamento da essi effettuato di dati personali apparsi sulle loro pagine web inseriti da terzi, che l'azienda di Mountain View «dovrà garantire la rimozione dei contenuti pregiudizievoli tutte le volte in cui i diretti interessati ne facciano espressa richiesta»²⁸⁵. Il 17 ottobre 2013, in Italia, è approdata al Senato per la discussione generale, il disegno di legge sulla diffamazione, modificativo della legge n. 47/48 e il c.p. in materia di diffamazione, oggi in corso di esame in Commissione²⁸⁶;

²⁸⁴SCOTTI G., *Dall'Habeas Corpus all'Habeas Data: il diritto all'oblio ed il diritto all'anonimato nella loro dimensione costituzionale*, 7 settembre 2015, p. 29 (pp. 1-29) in <http://www.diritto.it>

²⁸⁵ROMBOLÀ C., *Google e diritto all'oblio: prospettive e attualità*, in "Altalex", 16 luglio 2014.

²⁸⁶Atto Senato n. 1119, XVII Legislatura, *Modifiche alla legge 8 febbraio 198, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di*

nella norma originaria si leggeva che «Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge» (art. 3, abrogato)²⁸⁷, in seguito, tra i numerosi emendamenti proposti da diversi schieramenti politici, è stato accolto quello del Senato in base alla quale «in caso di omessa cancellazione dei dati può chiedere al giudice di intervenire per ottenere quello che la Corte europea, con una sentenza del 13 maggio 2014, definisce il 'diritto all'oblio' per il diffamato. In caso di morte dell'interessato, i suoi diritti potranno essere esercitati dagli eredi o dal convivente»²⁸⁸. Da tempo il Ddl è in corso di esame in Commissione Giustizia del Senato²⁸⁹ ma, fino a oggi, non è ancora stato approvato²⁹⁰; il che dimostra che sul diritto all'oblio e sul diritto alla memoria il dibattito è ancora *in fieri*.

condanna del querelante, 29 ottobre 2014, in <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/42309.htm>

²⁸⁷Atto Senato n. 1119, in <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/45801.pdf>

²⁸⁸*Ddl Diffamazione, di cosa parla il provvedimento approvato in aula al Senato*, 9 ottobre 2014, in <http://www.publicpolicy.it/ddl-diffamazione-provvedimento-approdato-aula-senato-39087.html>

²⁸⁹*Camera, ok al ddl diffamazione: niente carcere per cronisti, pene pecuniarie*, 24 giugno 2015, in http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/camera-ok-a-ddl-diffamazione-niente-carcere-per-cronisti-pene-pecuniarie_2118626-201502a.shtml

²⁹⁰MENNELLA G. F., *Diffamazione. che fine ha fatto il disegno di legge per abolire il carcere?*, gennaio 2016 in <http://notiziario.ossigeno.info/2016/01/diffamazione-che-fine-ha-fatto-il-disegno-di-legge-per-abolire-il-carcere-65793/>

CAPITOLO III

UNA PANORAMICA SULL'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE EUROPEO E INTERNAZIONALE

§. 3.1 Apple vs. Does (2006)

Il caso Apple vs. Does vide protagoniste la nota azienda di Cupertino e due soggetti, "Doe 1", definito individuo sconosciuto, e "Does 2-25", definito come persone o entità non indentificate, identificati congiuntamente come "Does"²⁹¹. La Apple denunciò due siti web, PowerPage e AppleInsider, per aver fatto circolare la notizia dell'esistenza di un nuovo prodotto sul quale l'azienda californiana stava lavorando, conosciuto agli addetti al progetto col nome in codice di "Asteroid"; a detta di un ex-programmatore, tuttavia, non esisteva alcun prodotto ma il caso era stato montato ad arte da Steve Jobs per scoprire chi, tra i suoi dipendenti, facesse trapelare all'esterno informazioni segretate²⁹². In altre parole, si sarebbe trattato di un vero e proprio "canary trap" per scoprire la fonte della fuga delle notizie nonostante i contratti dei dipendenti contenessero tutti "non disclosure agreements"²⁹³. Il caso in analisi

²⁹¹Jason O'Grady et al. *Petitioners v. The Superior Court of Santa Clara County*, respondent, Apple Computer Inc., in the Court of Appeal of the State of California, 6th Appellate District, 5/26/06, p. 7, in https://www.eff.org/files/filenode/Apple_v_Does/h028579.pdf

²⁹²*Progetto Asteroid, trappola per i siti di rumours?*, 12 giugno 2006, in http://www.macitynet.it/Progetto_Asteroid_trappola_per_i_siti_di_rumors/

²⁹³FERRARA G., *Apple Spy*, 8 marzo 2007, in <http://www.melablog.it/post/3384/apple-spy>

sollevò una serie di questioni relative il diritto di cronaca (quello dei blogger dei siti citati in giudizio), la tutela della privacy (in questo caso la tutela delle informazioni dell'azienda di Cupertino) e Internet, problematiche su cui la giurisprudenza americana ebbe modo di esprimere pareri discordanti nei vari gradi di giudizio.

Quando, nel 2005, la Apple citò in giudizio i due editori dei siti web²⁹⁴, la *Electronic Frontier Foundation* (EFF), un'associazione per la difesa dei diritti digitali degli utenti online, presentò una petizione nella quale chiedeva alla Corte Suprema di Santa Clara di tutelare i blogger in quanto protetti dal Primo emendamento (Libertà di stampa e di parola)²⁹⁵. Nel marzo dello stesso anno, il giudice James Kleinberg della Corte Suprema si pronunciò a favore della Apple affermando che la tutela cui faceva riferimento il Primo emendamento e la Shield-Law (Legge Scudo detta anche "Report's privilege") non riguardava i giornalisti che avevano diffuso notizie che violavano segreti commerciali²⁹⁶. L'EFF si appellò alla sentenza sostenendo che obbligare gli editori dei siti a rivelare le proprie fonti giornalistiche li avrebbe privati del loro diritto all'anonimato e, inoltre, che la Apple non aveva posto in essere in modo corretto la *due diligence* interna di conseguenza, visto che, secondo il Primo emendamento, un giornalista poteva essere costretto a rivelare le sue fonti solo se non fosse stato possibile recuperarle in altro modo, la richiesta dell'azienda di Cupertino non poteva essere

²⁹⁴BANGEMAN E., *Apple news sites challenge subpoenas*, 15 febbraio 2005, in <http://arstechnica.com/uncategorized/2005/02/4613-2/>

²⁹⁵FESTUCCIA F., *L'oggettività dell'informazione. Tra mito professionale e ideale regolativo*, Armando, Roma, 2010, p. 77.

²⁹⁶OVERBECK W., BELMAS G., SHEPARD J., *Major Principles of Media Law*, Cengage, New York, 2015, p. 379 e ss.

accettata²⁹⁷. La Sezione b della Shield-Law, nella sua versione originale, prevedeva che la tutela andasse garantita a qualsiasi giornalista indipendentemente dal fatto che lavorasse per la carta stampata, la radiofonia o la televisione²⁹⁸ ma nel 2000, Carol Midgen, membro dell'Assemblea, propose di ampliare la portata della norma sostenendo arrivando ad affermare la necessità di impedire che, in un caso giudiziario, fosse permesso di citare i giornalisti nel tentativo di costringerli a citare le proprie fonti²⁹⁹.

Nella vicenda Apple vs. Does la Shield Law californiana giocò un ruolo decisivo. A detta dei legali dell'azienda di Cupertino i blogger non potevano fare appello né alla tutela della Legge Scudo, né al Primo emendamento e questo in virtù del fatto che in nessuno dei due testi si faceva riferimento a "giornalisti online", i quali, di conseguenza, non rientravano nei soggetti tutelati dalle due normative; per la Apple i bloggers «are not members of any professional community governed by ethical and professional standards»³⁰⁰. Inizialmente, i giudici della Corte Superiore si schierarono a fianco della Apple ma, in seguito, quelli della Corte di Appello si pronunciarono a favore dei *blogger*, riprendendo, nella loro decisione, molte delle preoccupazioni che erano state espresse dalla EEF; per spiegare la propria decisione, infatti, i giudici di

²⁹⁷FARGO A., *Analyzing Federal Shield Law Proposals: What Congress Can Learn from the States*, in "Communications Law and Polity", vol. 11, Winter 2006, pp. 35-82.

²⁹⁸*California Shield Law Text*, in <https://firstamendmentcoalition.org/resources-2/news-gathering/california-shield-law/>

²⁹⁹ASSEMBLY COMMITTEE ON JUDICIARY, *Sheila James Kuehl, Chair*, AB 1860 (Midgen), as amended, may 8, 2000, my 16, 2000, in http://leginfo.ca.gov/pub/99-00/bill/asm/ab_1851-1900/ab_1860_cfa_20000515_145004_asm_comm.html

³⁰⁰Riportato in SCHACHTER M., KURTZBERG J. L., *Law of Internet Speech*, Carolina Academic Press, 2008, p. 89.

Appello arrivarono ad affermare che le nuove pubblicazioni su Internet fossero funzionalmente identiche, «conceptually indistinguishable»³⁰¹ a quelle dei giornalisti professionisti e, dunque, rientranti nel contesto della legge scudo. A detta dei giudici della Corte d'Appello, dunque, i “MacRumor sites” dovevano essere paragonati alle pubblicazioni periodiche³⁰². Nonostante i legali della Apple puntarono sul fatto che i blogger si erano resi correi di una «trade secret misappropriation», i giudici della corte di Appello conclusero che «We can think of no workable test or principle that would distinguish ‘legitimate’ from ‘illegitimate’ news. Any attempt by courts to draw such a distinction would imperil a fundamental purpose of the First Amendment, which is to identify the best, most important, and most valuable ideas not by any sociological or economic formula, rule of law, or process of government, but through the rough and tumble competition of the memetic marketplace»³⁰³.

I giudici competenti, senza fare esplicito riferimento alla parola “blogger” (essendo un termine giuridicamente poco chiaro), ritennero che i collaboratori dei due siti incriminati avessero tutto il diritto di essere tutelati dalla legge che garantiva il loro diritto alla riservatezza rispetto alle loro fonti³⁰⁴. Il fatto che le notizie

³⁰¹*O’Grady v. Superior Court*, 139 Ca. App. 4th 1423, 2006 WL 1452685 (Cal. App., 6th Dist., May 26, 2006), in http://www.internetlibrary.com/cases/lib_case430.cfm

³⁰²MacRumors.com è un sito che unisce informazioni su Macintosh e Apple; si tratta di un sito lanciato nel 2000 in Virginia e di proprietà di Arnold Kim. Cfr. www.macrumors.com

³⁰³*O’Grady v. Superior Court of Santa Clara County*, no. H028579, 2006 Cal., App. Lexis 802 (Cal. Ct. App. 2006), in <http://library.law.smu.edu/Collections/Ellen-K--Solender-Institute/Case-Summaries/O-Grady-v--Superior-Court-of-Santa-Clara-County>

³⁰⁴*Ibidem*.

riguardassero dei segreti commerciali non garantiva loro una protezione illimitata rispetto alla loro divulgazione giornalistica e questo soprattutto in virtù del fatto che, in molti casi, una eccessiva tutela a riguardo poteva trasformarsi in un'arma a doppio taglio per i consumatori³⁰⁵. Quindi, di fronte all'ipotetico conflitto tra i diritti di proprietà intellettuale (che il caso sollevava) e la divulgazione di notizie in nome dell'interesse pubblico, la libertà di espressione ebbe la priorità, «This case involves not a purely private theft of secrets for venal advantage, but a journalistic disclosure to, in the trial court's words, "an interested public". In such a setting, whatever is given to trade secrets law is taken away from the freedom of speech. In the abstract, at least, it seems plain that where both cannot be accommodated, it is the statutory quasi-property right that must give way, not the deeply rooted constitutional right to share and acquire information»³⁰⁶.

A detta dei giudici di Appello, inoltre, le informazioni divulgate sui siti "rumor" non rivelavano "segreti commerciali" riguardanti metodi o innovazioni tecnologiche ma solo indiscrezioni; negli articoli in questione non vi era alcuna indicazione che potesse aiutare la concorrenza a creare un prodotto simile ad Asteroid e neppure che detto prodotto incarnasse una qualsiasi nuova tecnologia³⁰⁷. L'idea centrale alla base della sentenza a favore dei blogger e dei firmatari della petizione contro la Apple si basò sulla convinzione che il rilascio di

³⁰⁵RYAN P., *Apple dealt loss in Apple v. Does trade secret case*, 27 maggio 2006, in <http://arstechnica.com/uncategorized/2006/05/6933-2/>

³⁰⁶Jason O'Grady et al. *Petitioners v. The Superior Court of Santa Clara County* , cit., p. 62.

³⁰⁷*Ibidem*.

nuovi prodotti, soprattutto se tecnologici, poteva avere un impatto profondo sulla società e, di conseguenza, costituire un argomento di interesse pubblico³⁰⁸ e che il prodotto della Apple avrebbe potuto avere rilevanti conseguenze sul mercato, sulla vita dei consumatori e sulla società che, di conseguenza, aveva diritto a venirne a conoscenza³⁰⁹.

La sentenza della Corte di Appello e le questioni affrontate nella decisione sul caso Apple vs. Does, dunque, rappresentarono una vittoria enorme per i sostenitori della libertà di parola e l'intera comunità della stampa indipendente, una sorta di *leading case* nel rapporto tra diritto alla riservatezza, libertà di stampa e Internet. Kurt Opsahl, rappresentante legale della EFF, sostenne che «Today's decision is a victory for the rights of journalists, whether online or offline, and for the public at large [...] The court has upheld the strong protections for the free flow of information to the press, and from the press to the public»³¹⁰. Alla fine della vicenda, la Apple non impugnò la decisione della Corte di Appello e abbandonò definitivamente la pretesa di obbligare per vie giudiziarie i siti che avevano dato notizia del prodotto a consegnare le loro email. La libertà di stampa e di parola s'impose sul diritto alla riservatezza, una partita che si giocò interamente intorno alla Rete³¹¹.

³⁰⁸*Ivi*, p. 64.

³⁰⁹*Ivi*, p. 65.

³¹⁰*US court backs online reports*, 30 may 2006, in <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/5029724.stm>

³¹¹*Asteroid, caso chiuso (o quasi)*, 13 luglio 2006, in http://www.macitynet.it/Asteroid_caso_chiuso_o_quasi/

§. 3.2 Il caso Peppermint (2006)

Come ha scritto Franceschelli, il caso Peppermint, «Mescola, in una sabbia infernale, diritto d'autore, privacy, libertà della rete, aggressività del provider. Coinvolge major discografiche, cittadini, giovani, Garante della riservatezza, providers, costruendo una trama da *noir* di successo [...] Lo scontro è planetario»³¹². Questi i fatti.

Nel 2006 la casa discografica tedesca Peppermint Jam Records GmbH accusò più di tremila utenti di aver violato la legge, condividendo *online* file musicali di cui la società deteneva il diritto d'autore. La Peppermint aveva avuto le informazioni grazie a una collaborazione con i *provider* dei navigatori in Rete e alla collaborazione dell'azienda svizzera Logistep AG (in grado di rilevare quali brani della Peppermint fossero stati caricati su *file sharing*). Nel corso del 2007, quindi, un discreto numero di cittadini italiani si videro recapitare una raccomandata da parte di uno studio legale di Bolzano, che era stato incaricato dalla Peppermint Jam Records GmbH, affinché versassero una somma pari a 330 euro a «parziale risarcimento per danni, spese legali e spese tecniche»³¹³ sostenute dalla casa discografica per la loro individuazione; nella raccomandata, inoltre, si chiedeva che venissero cancellati i file mp3 di una serie di artisti di cui la

³¹²FRANCESCHELLI V., *Convergenza. La "convergenza" nelle telecomunicazioni e il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 211.

³¹³Citazione tratta da ATTANASIO F., *Il difficile bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore ed il diritto alla riservatezza nelle reti peer to peer: orientamento italiano e comunitario*, in AA.VV., *Mc Diritto ed Economia dei mezzi di comunicazione*, CCE Società Cooperativa, Napoli, 2009, p. 131 (pp. 127-137)

Peppermint aveva i diritti di autore, informando i destinatari che gli stessi sarebbero stati messi a disposizione di altri utenti Internet tramite programmi di *file sharing*. A quel punto i consumatori si affidarono ai legali di Altroconsumo e Adiconsum³¹⁴.

La Peppermint presentò al Tribunale di Roma due ricorsi ex art. 156 *bis*, L. 633/41 (sui diritti d'autore)³¹⁵ affinché gli Internet Service Provider (Wind, Tiscali e altri) potessero rendere noti i dati anagrafici degli utenti individuati dalla Logistep AG³¹⁶. La Logistep AG, azienda antipirateria, si avvaleva di un software in grado di inserirsi nella rete e di registrare gli indirizzi IP degli utenti connessi ai *file sharing*, la data e l'ora della connessione, il nome di file condiviso; tutti questi dati, alla fine, venivano salvati su una apposita banca dati che era gestita, a sua volta, da un altro *software*. Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 19 agosto 2006, senza tenere in nessuna considerazione le eventuali violazioni a danno dei consumatori e della loro *privacy*, liquidò la questione affermando che «Il modo in cui i suddetti dati sono stati recuperati dalla società incaricata dalla Peppermint appare dunque affidabile, accettabile e soprattutto lecito, posto che colui il quale utilizza un programma di *file sharing* manifesta, per ciò solo, la volontà di

³¹⁴MONTI A., *Is the "Peppermint case" a scam?*, July 20, 2007, in <http://blog.andreamonti.eu/?p=36>

³¹⁵FRANCESCHELLI V., *Convergenza*, cit., p. 69.

³¹⁶Nel 2004, una legge di derivazione comunitaria, Direttiva 2004/48/CE, *Enforcement* sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nata dagli accordi TRIPs (MAGGIORE M., *La proprietà intellettuale nel mercato globale: l'approccio dei TRIPs con particolare riferimento al diritto d'autore ed ai brevetti*, in "Riv. Dir. ind.", vol. 47, nn. 4/5, p.te I, 1998, pp. 167-260); AUTERI P., *La direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la sua attuazione in Italia*, in "Quaderni AIDA", 2005, p. 3 e ss. (pp. 1-50).

accettare che il proprio indirizzo IP sia conoscibile da tutti gli altri utenti che utilizzano il medesimo programma»³¹⁷. Nell'ordinanza del 2007 la questione fu completamente disattesa³¹⁸.

Il Tribunale di Roma disattese completamente il Provvedimento generale, 29 maggio 2003, in tema di *spamming*³¹⁹, l'art. 23, 1° comma del Codice della Privacy, in base al quale il consenso al trattamento dei dati personali poteva essere ammesso solo previo consenso rilasciato dall'interessato e, infine, l'art. 122 sempre del Codice che vietava categoricamente l'uso di una rete Internet per accedere a informazioni che erano archiviate nell'apparecchio di un utente al fine di raccogliere, o monitorare, le operazioni portate a termine dall'utente medesimo³²⁰. Nonostante un quadro normativo piuttosto nutrito rispetto alla tutela della privacy degli utenti online, la società di un Paese extra-Ue (in questo caso la Svizzera) era stata in grado senza alcun

³¹⁷Tribunale Roma, sezione feriale, ordinanza 19/08/2006, in <http://www.altalex.com/documents/news/2007/05/23/programma-di-file-sharing-indirizzo-ip-dato-personale-conoscibile-da-tutti>; anche GRISAFI R., *Tutela della privacy e tutela della proprietà intellettuale: esigenze di bilanciamento e questioni interpretative. Nota all'ordinanza del tribunale di Roma del 17.03.08. Il caso Peppermint*, in "Adiconsum News", anno XX, n. 28-29 maggio 2009, p. 3.

³¹⁸Tribunale Roma, sez. IX civile, ordinanza 9/2/2007, in <http://www.altalex.com/documents/massimario/2007/05/30/file-sharing-ordine-di-esibizione-dei-dati-anagrafici-degli-intestatari-di-indirizzi-ip>.

³¹⁹GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Spamming. Regole per un corretto uso dei sistemi automatizzati e l'invio di comunicazioni elettroniche*, 29 maggio 2003 [29840], in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/29840>

³²⁰BLENGINO C., SENOR M. A., *Caso Peppermint: file sharing e utilizzo di dati personali illecitamente trattati*, Tribunale, Roma, sez. IX civile, ordinanza 09/02/2007, in "Altalex.it", 17 aprile 2014.

impedimento da parte della magistratura italiana di «raccolgere, registrare, organizzare, conservare, consultare, comunicare, elaborare, estrarre, raffrontare e utilizzare dati personali relativi a cittadini italiani»³²¹.

Nel 2006, di fronte al silenzio-assenso della Magistratura, Altroconsumo si rivolse all'Autorità garante per la privacy denunciando i modi in cui la Peppermint GmbH aveva recuperato gli indirizzi IP e affermando che collegare l'IP a una specifica persona non fosse possibile (di conseguenza la richiesta della casa discografica di un rimborso di 330 euro era del tutto priva di senso). Il Garante per la Privacy che, fino a quel momento, non era intervenuto sulla vicenda, in un Comunicato stampa del 18 maggio 2007 rese note che si sarebbe costituito in giudizio presso il Tribunale di Roma nelle cause intentate dalla Peppermint³²²; poi, qualche giorno dopo, specificò che il trattamento degli indirizzi IP (e informazioni connesse) fosse ammissibile «da parte dell'ISP solo per finalità di fatturazione ovvero, previo consenso dell'utente, a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica (art. 123, commi 2 e 3 d.lgs. n. 196/2003[...]). Al di fuori di queste ipotesi, i dati anagrafici dei titolari degli indirizzi IP possono essere acquisiti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei reati. Il Garante ha ricordato, inoltre, che in nessun caso i diritti in possesso degli ISP possono essere acquisiti e utilizzati per la repressione o accertamento d'illeciti civili [...]»³²³. Quasi contemporaneamente Adiconsum, tramite un altro comunicato

³²¹*Ibidem.*

³²²GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Internet. Caso Peppermint: il Garante privacy si costituisce in giudizio, 18 maggio 2007*, in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1406297>

stampa, rendeva noto che i legali della casa discografica tedesca e della Wind (uno degli ISP) stavano cercando di trovare un accordo affinché quest'ultima rivelasse tutti gli indirizzi IP individuati dalla Logistep e che il Tribunale Civile di Roma aveva rigettato i nuovi ricorsi presentati dalla casa discografica per ottenere il pagamento dei 330 euro, definendo l'azione della Logistep come "spionaggio telematico"³²⁴.

In seguito, verso i primi del 2008, il Garante della Privacy, con Provvedimento febbraio/marzo 2008³²⁵, stabilì che Peppermint e Logistep avessero abusato del software antipirateria, mettendo in atto un'attività di monitoraggio che era severamente vietata dalla Direttive europee sulle comunicazioni elettroniche³²⁶; l'atteggiamento posto in essere dalle due società violava il diritto alla riservatezza degli utenti che avevano effettuato *file sharing* di brani della Peppermint, come conseguenza il Garante decise per la cancellazione di tutti gli archivi della società entro il 31 marzo del 2008³²⁷. Secondo quanto stabilito dalla Legge sulla Privacy, l'utente

³²³Citato da FEROLA L., *Diritto d'autore vs. diritto alla riservatezza: alla ricerca di un equo bilanciamento nella rete. I casi Peppermint, FAPAV e Scarlet*, in PIZZETTI F., *Il caso del diritto d'autore*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 70 (pp. 67-80).

³²⁴DOTTA G., *Adiconsum contro Peppermint e Wind*, 19 giugno 2007, in <http://www.webnews.it/2007/06/19/adiconsum-contro-peppermint-e-wind/>

³²⁵Garante per la protezione dei dati personali. *Provvedimento 28 febbraio 2008*, in <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2008/58/3.htm>

³²⁶Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, art. 6 e 15 in http://www.interlex.it/testi/02_58ce.htm#6

³²⁷GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Peer-to-Peer: illecito 'spiare' gli utenti che scambiano file musicali e giochi (Peppermint)*, 28 febbraio 2008, in <http://www.garanteprivacy.it>

doveva essere informato sul fatto che dati che lo riguardavano stavano per essere raccolti ed elaborati e, se d'accordo, sottoscrivere una liberazione³²⁸. Il caso, dunque, stabilì che «1) quei dati non dovevano essere raccolti; 2) quei dati erano stati raccolti in modo non consono, utilizzando strumenti non consentiti (il software “file sharing monitor”, fsm, utilizzato dalla società Logistep); 3) l'uso dei dati (ovvero il chiedere un risarcimento dei danni direttamente agli utenti) non è stato corretto»³²⁹.

Il caso *Peppermint* sollevò due questioni fondamentali: primo, se potesse essere applicata la legge sulla privacy italiana, considerando che l'azienda che aveva effettuato la ricerca degli IP da parte della casa discografica tedesca, fosse svizzera, secondo, se l'indirizzo IP potesse essere considerato un dato personale e, dunque, se ci fosse stata o no violazione online della *privacy* degli utenti intercettati. Per quanto riguarda il primo punto, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Codice della Privacy «Il [...] codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque sotto alla sovranità dello Stato»; di conseguenza, la fattispecie esaminata rientrava perfettamente sotto la giurisdizione italiana e questo anche in virtù del fatto che i PC dai quali la Logistep AG aveva estrapolato le informazioni, poi consegnate alla Peppermint, erano localizzati in Italia³³⁰. Secondo

³²⁸D.lgs. n. 196/2003, cit., art. 7 (1, 2, 3a, b, 4).

³²⁹PEZZETTI I., MAURI M., NIEDDU S., *File sharing e Pirateria*, 5 luglio 2009, in <http://corsonuovimedia.wikifoundry.com/page/File+sharing+e+Pirateria>

³³⁰LAVAGNINI S., *La proprietà intellettuale in Internet*, in UBERTAZZI L. C. (diretti da), *AIDA. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, XVII, 2008, Giuffrè, Milano, 2008, p. 404 (pp. 396-412).

quanto stabilito dal 2° comma dell'articolo in commento, il Codice della Privacy si applica anche nel caso in cui il trattamento sia stato realizzato da un soggetto che risiede in un Paese non facente parte dell'UE il quale, tuttavia, si avvale di una strumentazione (non necessariamente elettronica) che si trova sul territorio italiano. Rispetto al secondo punto, ovvero quello di considerare l'indirizzo IP un dato personale, si può considerare che la Peppermint, a seguito delle ricerche della Logistep, aveva potuto risalire a più di tremila utenti, di conseguenza, evidentemente, l'indirizzo IP indicava una persona identificabile; in base a quanto affermato dal Garante nel Parere n. 2 del 30 maggio 2002, «Il Gruppo mette in evidenza che gli indirizzi IP attribuiti agli utenti Internet costituiscono dati personali e sono tutelati dalle direttive 95/46/CEE e 97/66/CEE» (art. 29)³³¹.

Il caso Peppermint, inoltre, sollevò la questione sul problematico rapporto tra diritti d'autore e tutela della privacy, ossia se i primi, nell'ambito di un giudizio di bilanciamento, dovessero prevalere sui secondi o viceversa³³². Di fronte a questo dubbio il Garante per la Privacy, nei suoi vari interventi, ricordò

³³¹GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, *Parere 2/2002 sull'uso di identificativi esclusivi negli apparecchi terminali di telecomunicazione: l'esempio dell'IPv6-wp59*, 30 maggio 2002, in <http://www.privacy.it/grupripareri200202.html>

³³²Per la dottrina si rimanda a DE CATA M., *Il caso "Peppermint". Ulteriori riflessioni anche alla luce del caso "Promusicae"*, in "Rivista di diritto industriale", vol. 57, fasc. 4/5, 2008, p. te. 2, pp. 328-351; MACALUSO F., *Distribuzione di contenuti digitali in rete*, in "Diritto del commercio internazionale", vol. 4, n. 4, 2010, pp. 821-842; VIOLA L., *La tutela del diritto d'autore non può estendersi sino a violare la riservatezza: il caso Peppermint, relativo allo scambio di files musicali e di giochi*, in "Studium Iuris", vol. 14, fasc. 4, 2008, pp. 488-492; D'AMMASSA G., *Brevi riflessioni sul caso 'Peppermint'*, in "DANTE: Diritto di autore e nuove tecnologie", vol. 3, fasc. 2, 2007, pp. 127-146.

che, diversamente da quello d'Autore, il diritto alla riservatezza è un diritto assoluto, garantito dalla Costituzione e dalla giurisprudenza e che «la segretezza delle comunicazioni elettroniche e il diritto alla riservatezza degli utenti possono essere limitati solo nell'ambito di un bilanciamento con un diritto di pari grado, e, quindi, non per l'esercizio di un'azione civile volta a tutelare interessi strettamente patrimoniali, come quelli reclamati da Peppermint [...]»³³³.

§. 3.3 Bundesverfassungsgericht tedesco 27 febbraio 2008

Il 27 febbraio 2008, la Corte Costituzionale Federale tedesca ha riconosciuto un nuovo diritto costituzionale: quello alla riservatezza e all'integrità dei sistemi tecnologici d'informazione³³⁴. La sentenza, di portata storica, è stata il frutto di una lunga e complessa discussione che ha dovuto confrontarsi con varie questioni tra cui una legge che permetteva i servizi segreti del Nord Reno-Westfalia di esaminare e indagare (seppure in modo segreto) sulla rete Internet³³⁵; si trattava di una legge che era già

³³³FEROLA L., *Diritto d'autore vs. diritto alla riservatezza: alla ricerca di un queo bilanciamento nella rete*, in cit., p. 73.

³³⁴WIEBKE A., *La decisione della Corte Costituzionale tedesca sul diritto alla riservatezza ed integrità dei sistemi tecnologici d'informazione, un rapporto sul caso BVerfGE, NJW 2008, 822, 14 novembre 2009*, in <http://www.jei.it/approfondimenti/item/...>²

³³⁵TROGU M., *Sorveglianza e "perquisizioni" on-line sul materiale informatico*, in SCALFATI A. (a cura di), *Le indagini atipiche*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 423 (pp. 431-456).

stata modificata il 20 dicembre 2006, §. 5, 2° comma, n. 11³³⁶ e che autorizzava il *Verfassungsschutzbehörde*, organismo d'Intelligence creato a "protezione della Costituzione", di realizzare una serie di attività di monitoraggio segreto su quanto avveniva in Rete, tramite strumenti d'intrusione come il Trojan (in modalità silente)³³⁷. A detta della Corte Costituzionale le attività investigative permesse dalla legge Nord Reno-Westfalia contrastavano con alcuni diritti costituzionalmente garantiti e, così enunciata, risultava illegittima; di conseguenza l'emendamento fu ritenuto incostituzionale. Nella sua decisione la Corte federale tedesca arrivò a proteggere il diritto alla Privacy e i diritti personali dei cittadini che facevano uso di tutti quegli strumenti di comunicazione derivanti dalle Tecnologie dell'Informazione³³⁸.

Il caso sul quale si era pronunciata la Corte era stato anticipato da un dibattito sia pubblico sia giuridico sollevato nel 2006 quando un procuratore statale aveva fatto richiesta alla Corte Federale di giustizia tedesca (*Bundesgerichtshof*, BGH) di effettuare, tramite un programma di sorveglianza, una serie di controlli a distanza su alcuni PC per indagini antiterrorismo; la risposta della Corte fu negativa. A quel punto il procuratore statale

³³⁶FLOR R., *Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht del 27 febbraio 2008, sulla c.d. Online Durchsuchung. La prospettiva delle investigazioni ad alto contenuto tecnologico ed il bilanciamento con i diritti inviolabili della persona. Aspetti di diritto penale sostanziale*, in "Riv. Trim. dir. pen. ec.", vol. 22, fasc. 3, 2009, pp. 695-716.

³³⁷DESTRI G., *Sistemi informativi. Il pilastro digitale di servizi e organizzazioni*, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 292.

³³⁸WIEBKE A., *La decisione della Corte Costituzionale tedesca sul diritto alla riservatezza ed integrità dei sistemi tecnologici d'informazione, un rapporto sul caso BVerfGE, NJW 2008, 822*, in sito cit.

si appellò agli artt. 102, 110 e 94 del Codice Penale tedesco, che rendevano leciti quel tipo di ricerche in luoghi fisici, equiparando quella ricerca all'accesso a distanza di PC di potenziali sospettati; la risposta della *Bundesgerichtshof*, tuttavia, fu ancora una volta negativa³³⁹. La Corte motivò la propria decisione affermando che non vi fosse una regolamentazione che esplicitamente potesse autorizzare la richiesta del procuratore ma lasciò intendere che, in presenza di una normativa *ad hoc*, la richiesta sarebbe stata accettata senza entrare in conflitto con le garanzie costituzionali.

Tale potere di diritto fu reso possibile dalle modifiche attuate dallo Stato del Nord Reno-Westfalia alla legge (già esistente) per proteggere la Costituzione; l'emendamento dell'art. 5.2, il n. 11, relativo alle azioni permesse per ottenere informazioni e dati privati relativi a potenziali sospettati. Il nuovo emendamento, infatti, rafforzò l'agenzia di protezione della Costituzione rendendo lecite due tipologie di misurazioni investigatrici: l'*online search* (detto anche *one time copy*), il monitoraggio segreto e altre ricognizioni in Internet tramite cui l'agenzia poteva conseguire una serie di dati riguardanti i contenuti di comunicazioni digitali attraverso l'uso di tecnologie e modalità prestabilite (accesso a un sito web aperto, adesione a una chat o forum online, partecipazione a siti privati tramite password, ottenuta tramite informatore); la seconda tipologia, nota anche come *online surveillance* (appostamento informatico), riguardava l'ingresso nascosto ai sistemi tecnologici d'informazione, una forma d'infiltrazione tecnica che poteva avvantaggiarsi di eventuale falle

³³⁹BGH, NJW 2007, n. 930, in <http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202007,%20S.%20930>

del sistema-bersaglio, introducendo programmi-spia³⁴⁰. Come sintetizzano Conti e Torre «In pratica, la norma, in argomento avrebbe garantito ai servizi segreti del Nord Reno-Westfalia il diritto di cercare ed intercettare in modo occulto comunicazioni via Internet, nonché la possibilità di accedere segretamente a qualsiasi sistema informatico collegato in rete»³⁴¹;

In entrambi i casi si trattava d'investigazioni particolarmente utili nel caso di criminali che facevano uso di Internet per comunicare tra loro; la polizia che si occupa di questa particolare tipologia di criminali è la *Remote Forensic Software* e gli investigatori fanno uso di software particolarmente sofisticati (che si presentano come programmi innocui che celano l'installazione di *malware*), come virus e Trojan, per entrare in altri sistemi (detti sistemi bersaglio) e copiarne i dati³⁴². I vantaggi di questo metodo investigativo sono numerosi, soprattutto dati dal fatto che il sospettato viene monitorato a sua insaputa senza che le forze dell'ordine debbano, necessariamente, accedere fisicamente alla sua abitazioni³⁴³. Come spiega D'Aiuto «Il soggetto "attenzionato",

³⁴⁰TROGU M., *Sorveglianza e "perquisizioni" on-line su materiale informatico*, in SCALFATI A. (a cura di), *Le indagini atipiche*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 432 (pp. 431-456).

³⁴¹CONTI C., TORRE M., *Spionaggio informatico nell'ambito dei social network*, in SCALFATI A. (a cura di), *Le indagini atipiche*, cit., p. 423 (pp. 395-430).

³⁴²ABEL V., *Agents, Trojans and tags: The next generation of investigators*, in JONES R., MOORE R. (a cura di), *Information Technology and Traditional Legal Concepts*, Routledge, London - New York, 2013, p. 100 e ss. (pp. 99-108).

³⁴³ABEL W., *La decisione della corte costituzionale tedesca sul diritto alla riservatezza ed integrità dei sistemi tecnologici d'informazione - un rapporto sul caso BVerfGE, NJW 2008, 822*, in http://www.jeti.it/approfondimentigiuridici/notizia.php?ID_articoli=601

infatti, nulla può sospettare in tal senso, non provocando alcun tipo di interferenza qualitativa sulle prestazioni rese dal dispositivo interessato, *computer* o connessione *Internet* che sia, sollevando quindi forti perplessità circa il loro utilizzo, soprattutto da un punto di vista difensivo»³⁴⁴.

Tornando alla sentenza tedesca, contro l'emendamento del §. 5.2 n. 11 fu presentato da quattro ricorrenti un ricorso costituzionale sulla base che la norma rappresentava una violazione dei loro diritti costituzionalmente garantiti. La Corte accettò i ricorsi perché i ricorrenti erano in grado di dimostrare che, sebbene non fossero direttamente coinvolti in nessuna azione criminale, le loro attività, potendo essere in modo erroneo classificate come tali, li esponevano al rischio di venire spiati dai "Trojan federali"; uno dei casi più esemplificativi fu quello di un giornalista che per lavoro accedeva spesso a siti Internet gestiti da estremisti spesso collegati a cellule terroristiche e organizzazioni criminali. La Corte, dunque, dovette rispondere a due quesiti: 1) se il §. 5.2 della Legge sulla protezione costituzionale del Nord Reno-Westfalia fosse costituzionale (quesito al quale rispose negativamente, e questo indusse a creare un nuovo diritto fondamentale alla riservatezza e integrità dei sistemi tecnologici); 2) se questi metodi investigativi, in generale, fossero costituzionali³⁴⁵.

³⁴⁴D'AIUTO G., *La disciplina processuale*, in D'AIUTO G., LEVITA L., *I reati informatici. Disciplina sostanziale e questioni processuali*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 176 (pp. 101-220).

³⁴⁵WIEBKE A., *La decisione della Corte Costituzionale tedesca sul diritto alla riservatezza*, in sito cit.

La Corte evidenziò che il ricorso a nuove tecnologie dovesse trovare un bilanciamento con i diritti fondamentali garantiti alla persona (art. 10 e art. 13 Legge Fondamentale tedesca); «Quindi», come spiegano Conti e Torre, «[...] la Corte tedesca ha affermato l'esistenza di un nuovo diritto costituzionale alla riservatezza ed alla integrità dei sistemi informatici. Così come il diritto all'autodeterminazione informativa, questo nuovo diritto fondamentale viene fatto derivare dall'art. 1.1 della Costituzione tedesca, il quale dispone che "la dignità umana è inviolabile e tutti gli organi dello Stato hanno l'obiettivo finale di proteggerla". Lo sviluppo della personalità dell'individuo, oggi, non può prescindere dall'uso della tecnologia informatica e, in particolare, della rete»³⁴⁶. Quindi, come evidenzia Flor, la posizione della Corte consolida quel "diritto all'autodeterminazione informativa" che «va oltre la tutela della *privacy* e non si limita a informazioni sensibili per natura ma conferisce alla persona, in linea di principio, il potere di determinare, in sé, la divulgazione e l'utilizzo dei suoi dati personali, anche se connotati da un contenuto informativo minimo, che amplia la tutela della libertà della vita privata»³⁴⁷. La Corte, infatti, ampliò il contenuto creando un "nuovo diritto alla *privacy*" che si estese anche all'integrità del sistema informatico o telematico e questo in virtù della constatazione che il cittadino del

³⁴⁶CONTI C., TORRE M., *Spionaggio informatico nell'ambito dei social network*, in cit., p. 424.

³⁴⁷FLOR R., *Dalla "Data retention" al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della corte di giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive 'de jure condendo'*, in RESTA G., ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'obbligo su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Tre-Press, Roma, 2015, p. 235 (pp. 223-254).

nuovo millennio si esprimeva anche attraverso la tecnologia e che, dunque, gli spazi di dignità e autodeterminazione che lo riguardavano andassero ripensati.

Diversamente dal Governo regionale del Lander del Nord Reno-Westfalia e dal Governo Federale, che avevano espresso in modo netto la necessità di aumentare la protezione dei cittadini, la Corte sentenziò che la ricerca on-line a distanza nei computer non era, in linea generale, una misura incostituzionale ma che, tuttavia, fosse necessaria una normativa che la rendesse lecita, coniugandola con il diritto alla privacy, l'integrità dei sistemi tecnologici di informazione la protezione garantita dagli artt. 10 e 13 GG. Come spiega D'Aiuto «Di per sé ciò non implica l'impossibilità totale da parte delle Autorità di avvalersene; al contrario, tale eventualità deve rappresentare un'eccezione per cui deve essere necessaria un'idonea giustificazione, rappresentata da idonei beni giuridici primari da tutelare come la vita, l'incolumità fisica, la libertà personale e collettiva la cui minaccia può provocare serie ricadute sulle fondamenta dello Stato. Qualora ciò avvenga, e si renda quindi necessario il ricorso a tali procedure investigative invasive, si dovrà comunque procedere a una sorta di "compensazione di rappresentanza" degli interessi da parte del soggetto sottoposto a procedimento»³⁴⁸.

Così facendo, la Corte inaugurò in Germania un nuovo corso che si pose in linea con la Raccomandazione del Consiglio dell'UE secondo la quale gli Stati membri dovevano agevolare la ricerca segreta dei computer dei sospettati per combattere la criminalità

³⁴⁸D'AIUTO G., *La disciplina processuale*, in cit., p. 175.

informatica³⁴⁹. Pronunciandosi a favore di un nuovo diritto fondamentale alla privacy e dell'integrità de sistemi informatici, la Corte Federale tedesca riconobbe, per la prima volta, che le tecnologie, svolgendo un ruolo decisivo nella vita delle persone, necessitavano di normative *ad hoc* perché quelle allora esistenti non erano più sufficienti a tutelare la privacy dei cittadini in ambito digitale. La sentenza della Corte Costituzionale sollevò un acceso dibattito, la cui eco si fece sentire anche oltre i confini tedeschi, sulla legittimità dell'uso delle tecnologie digitali in sede d'indagine e creò un precedente riguardo alla liceità da parte di apparati statali di utilizzare le nuove tecniche dell'Information Technology; a detta di D'Aiuto la vicenda propose un «*tertium genus*» fra ispezione e perquisizione»³⁵⁰.

§. 3.4 Tribunale di Milano, sentenza n. 1972/2010: il caso ViviDown

Nel 2006 fu pubblicato su Google Video un filmato nel quale comparivano alcuni ragazzini di una scuola italiana umiliare un compagno disabile e insultare l'associazione Vivi Down. Nel giro di pochi giorni, a seguito di numerose segnalazioni da parte di molti utenti e della polizia postale, il video fu rimosso; Google fu accusato di non aver impedito che si consumasse il delitto di diffamazione verso il minore e l'associazione citata, inoltre di aver trattato in modo illecito dati personali che riguardavano la

³⁴⁹*Council conclusions on a Concerned Work Strategy and Practical Measures Against Cybercrime*, 2987th Justice and Home Affaire Council meeting, 27-28 november 2008, in [http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE\[...\]](http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE[...])

³⁵⁰D'AIUTO G., *La disciplina processuale*, in cit., P. 176.

disabilità di un minore. Fu richiesto l'accertamento della responsabilità penale per gli illeciti commessi online nei confronti di tre dirigenti di Google Video e Google Italy, David Carl Drummon, Feorge De Los Reyese e Peter Fleischer, in concorso tra loro «sulla base del fine di profitto derivante dal rapporto esistente tra le due strutture, consistente nel beneficiare degli indotti pubblicitari degli inserzionisti, indotti rapportati al numero dei dati immessi su "Google Video"»³⁵¹.

Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano³⁵² assolvette i manager, motivando la decisione col fatto che non sussistesse da parte loro l'obbligo di prevenire che i propri utenti commettessero dei reati, pur tuttavia dichiarò che il caso presentava gli estremi per accusarli di trattamento illecito di dati personali (art. 167, Codice privacy) e questo perché non si erano preoccupati di informare, preventivamente, gli utenti sugli obblighi che gravavano su di loro rispetto al trattamento di dati personali³⁵³. I manager, ricorsi in Appello, non solo si videro confermare l'assoluzione ma furono anche prosciolti dalla seconda accusa; i giudici di Appello, infatti, sostennero che il *provider* che offre

³⁵¹MARANI S., *Internet non è una zona franca. Condannati i dirigenti Google*, 26 aprile 2010, in <http://www.altalex.com/documents/news/2010/04/26/internet-non-e-una-zona-franca-condannati-i-dirigenti-di-google>

³⁵²Trib. Milano, 12 aprile 2010, n. 1972, in http://www.giurcost.org/casi_scelti/Google.pdf; per la dottrina, CAMERA G., POLLICINO O., *La legge è uguale anche sul web. Dietro le quinte del caso Google-Vividown*, Egea, Milano, 2010; DI CIOMMO F., *Programma filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità online- a proposito della sentenza Google/Vividown*, in "Dir. inf.", 6, 2010, pp. 829-859.

³⁵³LEVITA L., *La disciplina sostanziale*, in D'AIUTO G., LEVITA L., *I reati informatici. Disciplina sostanziale e questioni processuali*, cit., p. 90 (pp. 3-100).

servizi di *upload* beneficia di una serie di limitazioni di responsabilità (art. 16 e 17, D.lgs. n. 70/03)³⁵⁴ e che, di conseguenza, il fatto non sussisteva³⁵⁵. A detta di Frigeni «La motivazione tanto della sentenza di primo grado che quella del grado d'appello hanno messo in evidenza il disagio della giurisprudenza nei confronti del ruolo da attribuire alla rete e, soprattutto, ai fornitori di servizi, nonché il ruolo che le loro piattaforme hanno assunto nei tempi più recenti»³⁵⁶.

A quel punto, la Procura Generale di Milano, impugnando la sentenza della Corte di Appello, fece ricorso alla Cassazione sostenendo che: 1) i manager della Google aveva trattato i dati personali del minore disabile comparso nel video (art. 4, 1° comma, D.Lgs. n. 196/03), senza curarsi del divieto di diffondere informazioni riguardanti lo stato di salute di una persona (art. 26, 2° comma, cit.); 2) che Google non poteva trarre beneficio dalle previsioni degli artt. 16-17 del D.Lgs. n. 70/23 (art. 1, 2° comma), il quale, di fatto, escludeva l'estendibilità della norma al commercio elettronico; 3) Google non aveva unicamente offerto uno spazio per

³⁵⁴PEZZELLA D., *Google Italia, diffamazione e riservatezza: il difficile compito del provider (e del giudice)*, in "Giur. Merito", fasc. 9, 2010, p. 2232 (pp. 2219-2261); LOTIERZO R., *Il caso Google-Vivi Down quale emblema del difficile rapporto degli utenti providers con il codice della privacy*, in "Cass. pen.", vol. 50, fasc. 11, 2010, pp. 3394-4005; IMPERATORI R., *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata*, in Trento Law and Technology, Research Group, Student Paper, n. 21, 2014, in http://eprints.biblio.unitn.it/4377/1/LT_Student_Papers_Imperadori_21.pdf

³⁵⁵App. Milano, sez. I, Pen., 27 febbraio 2013, n. 8611, in <http://www.openmediacoalition.it/documenti/app-milano-27-febbraio-2013-n-8611/>

³⁵⁶FRIGENI L., *Bullismo e aspetti processuali*, in PENNETTA A. L. (a cura di), *La responsabilità giuridica per atti di bullismo*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 139 (pp. 109-146).

l'*upload* ma aveva anche svolto attività d'indicizzazione e catalogazione del video caricato; 4) che i manager avevano volutamente posto in essere una condotta "disattenta" che aveva portato a caricare il video, in visione di un profitto futuro³⁵⁷.

La Cassazione, tuttavia, rigettò le accuse, affermando che la Google non aveva alcun dovere di sorveglianza sui contenuti pubblicati dagli utenti e che la sua buona fede era provata dalla pronta collaborazione con le forze dell'ordine e con la rimozione immediata del video³⁵⁸. In un passo della sentenza si leggeva che «La posizione di Google Italia e dei suoi responsabili, imputati nel presente procedimento, è infatti quella di mero Internet *host provider*, soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video; video del cui contenuto restano gli esclusivi responsabili. Ne consegue che gli imputati non sono titolari di alcun trattamento e che gli unici titolari del trattamento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei video caricati sul sito sono gli stessi utenti che li hanno caricati, ai quali soli possono essere applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste per il titolare del trattamento dal Codice Privacy»³⁵⁹. In effetti, stando all'art. 17 del D.Lgs. n. 70/03, il provider restava escluso dal dovere di sorveglianza sui contenuti che erano stati caricati sul suo dominio, e, per l'art. 16 (nel caso Google-Vivi Down), il provider aveva dimostrato completa

³⁵⁷SALVI R., [La Corte di Cassazione sul caso Google vs Vivi Down: l'host provider non governa il mare magnum della rete](http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/36069-...), 18 marzo 2014, in <http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/36069-...>

³⁵⁸Cass., sez. III penale, sentenza, 3 febbraio 2014, n. 5107 in <http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=10228#.VnbLjBXhDIU>

³⁵⁹*Ibidem*.

estraneità agli avvenimenti e aveva prontamente collaborato con le forze dell'ordine; il fatto di sgravare il provider dal dovere di sorveglianza sui contenuti caricati dagli utenti, secondo la Corte, lo liberava contestualmente dall'accusa di aver trattato in modo illecito i dati personali riguardanti i suddetti contenuti. Per la Cassazione, in sintesi, Google aveva semplicemente fornito una piattaforma per l'upload di contenuti virtuali e, stando alla Direttiva 2000/31/CE (Considerando n. 42)³⁶⁰, erano esonerati in qualità di provider da qualsiasi responsabilità rispetto ai contenuti caricati dagli utenti (indipendentemente dal fatto che si tratti di *host provider* o di *host provider attivo*)³⁶¹.

A detta di Salvi, «La conclusione alla quale giunge la Cassazione postula la necessaria differenziazione della nozione di “trattamento”, come visto ampia e sostanzialmente onnicomprensiva (paragrafo 3.a), da quella di “titolare del trattamento”, la quale, al contrario, risulta ben inquadrata e circoscritta dall'art. 4, comma 1, lettera f, del Codice della privacy [...] Secondo la Corte, in tali violazioni non può incorrere l'*Internet host provider* (qualifica pacificamente riconosciuta a *Google Video*)

³⁶⁰BRIGANTI G., *La direttiva sul commercio elettronico*, in “Diritto&Diritti”, gennaio 2002, in <http://www.diritto.it/articoli/tecnologie/briganti1.html>

³⁶¹Sul punto si veda la differenza tra *host provider* (che si limita a mettere a disposizione degli utenti un servizio di upload) e *content provider*, in quest'ultimo caso, infatti, si tratta di un provider che «fornisce contenuti e risponde direttamente per eventuali illeciti perpetrati con la diffusione dei medesimi». In questo caso, anche l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) ne afferma la responsabilità per le informazioni caricate in rete e messe a disposizione del pubblico. BUFFA F., *Responsabilità del content provider e dell'host provider*, 14 febbraio 2003, in <http://www.altalex.com/documents/news/2005/07/19/responsabilita-del-content-provider-e-dell-host-provider>

che, essendo altresì soggetto alla normativa sul commercio elettronico, beneficia di particolari limitazioni di responsabilità per eventuali illeciti commessi dagli utenti tramite i contenuti da loro pubblicati»³⁶².

Nel caso Google vs. Vivi Down la Corte si trovò a pronunciarsi sulla complessa relazione tra libertà di espressione e governabilità dei dati inseriti online e optò per l'individuazione dei limiti di responsabilità degli *host provider* negando che potessero essere considerati responsabili dei contenuti immessi online dagli utenti. Questo tipo di approccio può essere, a mio giudizio, condiviso sia da un punto di vista pratico sia giuridico; prima di tutto perché obbligare l'*host provider* a creare dei filtri per verificare, *ex ante*, i contenuti che ogni suo utente intendeva caricare online e, al loro interno, valutare la presenza o no di dati sensibili, sarebbe un onere difficilmente realizzabile (in virtù dell'ingente quantità di file video che vengono caricati ogni singolo minuto su You Tube (sono state stimate 72 ore di contenute ogni sessanta secondi)³⁶³. Inoltre, anche ipotizzando che questi controlli preventivi potessero essere posti in essere, l'*host provider* si ritroverebbe investito di un potere - quello di censore di contenuti di terzi - che, difficilmente, può essergli riconosciuto. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, quindi, ha concluso affermando che «Dall'esame delle norme emerge che in nessuna di esse sia prevista che in capo al provider, sia esso anche un hosting provider, un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito. Né

³⁶²SALVI R., *La Corte di Cassazione sul caso Google Vivi Down*, in sito cit.

³⁶³PERASSO E., *Cosa accade ogni 60 secondi in rete*, in <http://www.edinet.info/ediblog/cosa-accade-ogni-60-secondi-in-rete/>

sussiste in capo al provider alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell'esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi»³⁶⁴. La sentenza, dunque, ha definitivamente confermato l'assoluzione dei manager, lasciando in essere una serie di questioni relative al rapporto tra tutela della privacy e responsabilità degli intermediari della comunicazione online.

§. 3.5 Cablegate (WikiLeaks) (2010)

WikiLeaks, letteralmente “fuga di notizie”, è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha raccolto documenti provenienti da tutte le parti del mondo sul proprio *drop box* e che li ha poi caricati sul proprio sito web. A tutti i collaboratori che hanno concorso alla raccolta del materiale è stato garantito l'anonimato grazie a una serie di sistemi di crittografia che li rendevano irrintracciabili; obiettivo del sito quello di rendere pubblica qualsiasi attività governativa, statale, politica e strategica nella convinzione che la trasparenza sia alla base di una vera democrazia. Per tale motivo, nel 2011, un parlamentare norvegese candidò il sito per il Nobel per la Pace³⁶⁵. Il sito apparve la prima volta nel 2006 ma la sua fortuna iniziò nel 2007 quando entrò a far parte dello staff dei collaboratori un utente che utilizzava TOR (software di anonimato)

³⁶⁴C. Cass., sez. III Penale, sentenza 17 dicembre 2013 - 3 febbraio 2014, n. 5107, in sito cit.

³⁶⁵Il 2 febbraio 2011 un parlamentare norvegese del Partito socialista candidò il sito al premio per la pace. *Wikileaks candidata al premio Nobel per la Pace 2011*, in <http://www.ilpost.it/2011/02/04/wikileaks-candidata-al-premio-nobel-per-la-pace-2011/>

che permise a WikiLeaks di venire a conoscenza di informazioni *top secret* nelle quali erano coinvolti personalità pubbliche, politici e governi³⁶⁶.

Nel 2008, anche se solo temporaneamente, il sito fu chiuso (fu stimato che contenesse 1,2 milioni di documenti) per un'ordinanza del Tribunale californiano su pressione di una banca svizzera, la Julius Bar, che si era dichiarata diffamata dai documenti pubblicati secondo i quali risultava sostenere l'evasione fiscale e il riciclaggio del denaro sporco³⁶⁷. Nel 2010, fu pubblicata sul WikiLeaks una raccolta di circa 90 mila documenti riguardanti la guerra in Afghanistan (che coprivano un arco temporale che andava dal 2004 al 2009) che rivelava l'uccisione di civili da parte dell'esercito americano e inglese³⁶⁸; a quel punto gli amministratori del sito, per timore di ritorsioni (in particolare Julian Assange uno de membri più noti dello staff)³⁶⁹, decisero di criptare il file con *Advanced Encryption Standard* con chiave a 256 *bit* e fu diffuso in rete tramite *file sharing*; grazie all'aggiunta di un file noto come *insurance.aes256* di 1.4 *gigabite*, i gestori del sito (che a quel punto temevano per la loro incolumità personale) dichiararono che le chiavi per rendere visibili i 90 mila documenti sarebbero stare

³⁶⁶PAOLINELLI M., *Esclusivo. Le relazioni segrete di Wikileaks passando per Tor, gli Anonymous e i finanziamenti dell'US Naval Agency Laboratory*, gennaio 2011, in <http://nautilusmagazine.blogspot.it/2011/01/esclusivo-le-relazioni-segrete-di.html>

³⁶⁷GOLLNER P., *Judge reverses ruling in Julius Baer leak case*, 1° march 2008, in <http://www.reuters.com/article/2008/02/29/us-baer-idUSN2927431720080229>

³⁶⁸LEIGH D., EVANS R., *Afghanistan war logs: Civilians caught in foreign line of British loops*, in "The Guardian", 25 luglio 2010.

³⁶⁹OLIMPIO G., *Assange denuncia gli USA. Mi vogliono assassinare*, in "Corriere della Sera", 16 dicembre 2010.

rese pubbliche automaticamente senza la possibilità di fermarne la diffusione se fosse successo loro qualcosa³⁷⁰.

Wikileaks minacciò di pubblicare 251.287 documenti in suo possesso e, specificatamente, fece riferimento a “*embassy cables*” o “*diplomatic cables*”; si trattava, di fatto, di rapporti ufficiali scritti da funzionari di alto livello americani (ambasciatori) e delle loro relazioni con altrettante personalità straniere. I vari documenti, ognuno diversamente riservato, originariamente servivano a informare Washington su questioni legate al quadro geopolitico mondiale. La lista fornita da Wikileaks permetteva di scorrere l’elenco completo dei documenti, indicizzati secondo livello di riservatezza, paese di origine, argomento, ecc.; «15 mila documenti erano indicati come “segreti”, 101 mila “confidenziali” e 133 mila come “non riservati”»³⁷¹. L’arco temporale coperto dai documenti andava dal 1966 al 2010, gli argomenti trattati riguardavano punti di vista, giudizi e considerazioni della diplomazia americana su capi di stato e su governi stranieri, rapporti e alleanze, problematiche e obiettivi. Le notizie più scottanti riguardavano il programma del dipartimento di Stato americano per controllare, e spiare, i vertici dell’ONU (compreso l’allora segretario generale Ban Ki-Moon) e i rappresentanti con seggi permanenti al Consiglio di Sicurezza (si venne così a sapere che Hillary Clinton avesse richiesto su numerosi personaggi di alto livello dettagliate informazioni biometriche); altro filone documentario particolarmente problematico era quello che

³⁷⁰HIGGINS M., *Julian Assange: WikiLeaks Founder*, ABDO, Edina, 2011, p. 79 e ss.

³⁷¹COSTA F., *Il “cablegate” Wikileaks: una guida*, 29 novembre 2010, in <http://www.ilpost.it/2010/11/29/cablegate-wikileaks/>

riguardava i rapporti tra Paesi arabi e Iran (in questo caso emerse la richiesta reiterata da parte del re dell'Arabia Saudita agli americani di attaccare l'Iran per distruggere gli armamentari nucleari). Il terzo filone riguardava l'acquisto da parte dell'Iran di una batteria di missili da parte della Corea del Nord (in questo caso veniva rivelata la capacità iraniana di lanciare testate nucleari in qualsiasi metropoli europea)³⁷².

Il 28 novembre 2010 scoppiò il Cablegate e il 3 dicembre Wikileaks fu oscurata. La reazione immediata fu l'attuazione del meccanismo del *mirroring*, ovvero «la copia speculare del sito originale su milioni di altri servers sparsi nel mondo»³⁷³. A quel punto, un provider francese (OVH), che aveva tra i suoi clienti uno dei *mirror* del sito Wikileaks, tramite una *ordonnance de référé*, chiese ai giudici del Tribunale de Grande Instance di Parigi e di Lille se i contenuti del sito dovessero essere ritenuti illeciti o no; in caso affermativo ne pretendeva l'oscuramento. Nonostante le motivazioni furono divergenti, gli effetti furono identici: il sito restò in chiaro nonostante il parere contrario espresso dall'allora Ministro dell'Economia digitale Eric Besson³⁷⁴.

Dall'altra parte dell'Oceano, il giudice federale della Corte distrettuale dell'Eastern District della Virginia emise un'ingiunzione secretata a Twitter perché rendesse noti i dati personali di tre soggetti strettamente connessi ad Assange, si trattava del consulente della difesa Bradley Manning (già agli arresti), del

³⁷²*Ibidem.*

³⁷³LAMBIASE J., *Wikileaks: tutto ciò che c'è da sapere riguardo al caso informatico del secolo*, 27 dicembre 2010, in

³⁷⁴FALETTI E., *Wikileaks e la giustizia francese*, 10 dicembre 2010, in <https://elenafalretti.wordpress.com/2010/12/10/wikileaks-e-la-giustizia-francese/>

volontario di Wikileaks Jacob Appelbaum, dell'hacker olandese XS4ALL (ovvero Rop Gonggrijp) e della parlamentare islandese Birgitta Jonsdottir (attivista nella difesa dei diritti di Internet e promotrice della legge sull'immunità dei media); il magistrato diede tempo tre giorni a Twitter per adempiere all'*order*, senza che i diretti interessati ne fossero stati posti a conoscenza (quindi negando loro il diritto di impugnarlo)³⁷⁵. Nel corso dell'udienza il legale del parlamentare islandese affermò che erano stati violati il I e il IV Emendamento; il giudice della Virginia, tuttavia, rigettò le succitate difese motivando la sua decisione con il fatto che l'*order* riguardava i fatti inerenti i messaggi e non i contenuti dei medesimi, di conseguenza non violava la privacy dei soggetti coinvolti³⁷⁶.

Le rivelazioni di Wikileaks hanno prodotto, giuridicamente parlando, una serie di risultati inattesi che, in alcuni casi, si sono tradotti in risultati positivi per numerose persone coinvolte. Si pensi, giusto per fare un esempio, al caso "Trafigura" (compagnia petrolifera olandese), riguardante il commercio clandestino di rifiuti tossici che da Amsterdam venivano diretti alla Costa d'Avorio (tramite la Probo Koala e poi stoccati in 17 siti diversi), provocando, oltre all'avvelenamento dei luoghi, la morte di circa 15 persone. Grazie alle indiscrezioni del sito americano la compagnia fu incriminata e costretta a pagare una somma pari a 1 milione di euro per il traffico illecito. I fatti divennero noti grazie alla pubblicazione da parte di Wikileaks del Minton Report nel quale,

³⁷⁵FALETTI E., *Wikileaks e le Corti*, 2011, p. 3 e nota 24 in [http://www.magistraturademocratica.it/mdem/uppy/fintervento/FALLETTI_WIKILEAKS_relazione%20Cassazione%20\(febbraio%202011\).pdf](http://www.magistraturademocratica.it/mdem/uppy/fintervento/FALLETTI_WIKILEAKS_relazione%20Cassazione%20(febbraio%202011).pdf)

³⁷⁶*Ivi*, p. 4.

peraltro, emergeva il tentativo della BBC di insabbiare il caso. Un altro caso eclatante sul quale fu possibile far luce furono le torture inflitte ai prigionieri iracheni nel carcere di Abu Graib³⁷⁷; grazie alle prove fornite da Wikileaks le vittime irachene poterono intentare causa agli Stati Uniti. Gli esempi, naturalmente, potrebbero essere numerosissimi, ciò che qui rileva evidenziare è che i documenti pubblicati sul sito americano permisero di far luce su fatti che andarono dal rapimento di Abu Omar all'omicidio di Nicola Calipari³⁷⁸, dai paradisi fiscali delle Turks and Caicos a fallimento della Northern Rock (la nota banca inglese coinvolta nella bolla speculativa del 2007)³⁷⁹.

Da una parte il caso Wikileaks fece emergere tutte le lacune di Internet e la difficoltà di governi e istituzioni di imporre un "bavaglio" alla diffusione digitale delle notizie (qualunque fosse la loro natura). All'oscuramento di Wikileaks, infatti, fece eco un meccanismo di *mirroring* dalle caratteristiche quasi virali. Come scrive la Faletti «la caratteristica principale di Internet, cioè di essere policentrica, una società a potere diffuso, è anche la sua forza, perché consente una capacità di reazione immediata ai tentativi centralizzati di soffocarla»³⁸⁰. Di fronte al fallimento giudiziario di oscuramento del sito, si è passati al boicottaggio economico di quelle aziende come Amazon o Paypal ritenute responsabili di sovvenzionare Wikileaks; questa scelta, tuttavia, è

³⁷⁷Ivi, p. 6.

³⁷⁸Ivi, p. 7.

³⁷⁹Ibidem.

³⁸⁰FALETTI E., *Internet, libertà e diritti a partire dal Caso Wikileaks*, 2011, in http://www.europeanrights.eu/public/commenti/falletti_testo_copy_1.doc.

sembrata andare controcorrente rispetto a quel concetto di neutralità che, negli anni, si è consolidato rispetto alla Rete sulla figura del provider (come nel citato caso Google vs. Vividex) e che, specialmente nei Paesi occidentali, gli ha garantito l'immunità (la Sect. 230 del *Communication Decency Act* statunitense³⁸¹ e le due principali direttive comunitarie in materia)³⁸². Alla base di queste scelte vi è stata la ferma convinzione che bisognasse privilegiare la libera circolazione e il libero scambio di informazioni e di idee anche in Rete, posizione, questa, che avrebbe dovuto incoraggiare i Provider ad autoregolarsi e a impedire la diffusione, tramite i loro servizi, di materiale offensivo³⁸³. Ancora oggi, tuttavia, si tratta di una questione *in fieri*.

§. 3.6 eDate Advertising-Martinez (2011)

Uno dei temi più interessanti per quanto riguarda il diritto dell'Internet è quello relativo alla determinazione del giudice competente per le violazioni commesse attraverso la Rete³⁸⁴. Secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 44/2001 sulla

³⁸¹In base al Sect. 230 «No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider». *Section 230 Protection*, in <https://www.eff.org/it/issues/bloggers/legal/liability/230>

³⁸²Direttiva CE/7/97 e Direttiva 2000/31/CE

³⁸³FALETTI E., *Internet, libertà e diritti a partire dal Caso Wikileaks*, 2011, in sito cit.

³⁸⁴DRAETTA U., *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale de privati*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 27 e ss.; DI CIOMMO F., *Dispute sui «domain names», fatti illeciti compiuti via internet ed inadeguatezza del criterio del «forum commissi delicti»*, in "Foro it.", 2011, I, pp. 2033-2045.

competenza giurisdizionale (art. 5, n. 3) (“Bruxelles I”), le persone che si trovano domiciliate all’interno di uno Stato dell’Unione europea devono convenire di fronte ai giudici di detto Stato, tuttavia, nel caso di illeciti civili dolosi o colposi, un soggetto può essere convenuto anche in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo dove l’illecito si è prodotto o potrebbe prodursi; nel caso, quindi, di una diffamazione attraverso mezzo stampa, la vittima può scegliere se esperire l’azione contro l’editore adendo i giudici dello Stato dove quest’ultimo svolge la sua attività (in questo caso i giudici potranno esprimersi sul risarcimento totale derivante dalla diffamazione) oppure ricorrere a quelli di qualsiasi altro Stato dove è stata diffusa la pubblicazione (luogo dove si è concretizzato il danno e in questo caso i giudici potranno conoscere solo i danni causati nei confini di quello stesso Stato).

Nei due casi in esame, *eDate Advertising* e *Martinez*, sia il *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania) sia il *Tribunal de Grande Instance de Paris* (Francia), invitarono la Corte di Giustizia di specificare come applicare tali principi nel caso di violazioni ai diritti della personalità perpetrati tramite Internet³⁸⁵; una delle questioni di maggior rilievo in materia, infatti, è

³⁸⁵AZZI T., *Tribunal compétent et loi applicable en matière d’atteintes aux droits de la personnalité commises sur internet*, in “Recueil Dalloz”, 17 mai, n. 20, 2012, pp. 1279-1285; BOLLÉE S., HAFTEL B., *Les nouveaux (dés)équilibres de la compétence internationale en matière de cyberdélits après l’arrêt eDate Advertising et Martinez*, in “Recueil Dalloz”, 17 mai, n. 20, 2012, pp. 1285-1294; NAGY C. I., *The Word is a Dangerous Weapon: Jurisdiction, Applicable Law and Personality Rights in EU law – Missed and New Opportunities*, in “Journal of Private International Law”, 2012, pp. 251-296; ROLFI F., *Dalla competenza alla giurisdizione: le “mobili frontiere” di internet. Corte di Giustizia, Grande sez., 25 ottobre 2011, nn. C-161/10*, in “Il Corriere giuridico”, vol. 29, fasc. 6, 2012, pp. 757-763; HARTLEY T., *Cross-Border Privacy Injunctions: The EU Dimension*, in “The Law Quarterly Review”, 2012, pp. 197-202.

rappresentata dalla continua tensione creata dalla natura globale del Web che, come sostiene Irti, non può essere considerato un territorio e neppure una somma di luoghi quanto, semmai, un «non-luogo, un mondo di scambi sospeso al di sopra dei molteplici Stati»³⁸⁶ e la necessità del diritto, nella maggior parte de casi imperativa, di regolamentare fattispecie su base territoriale.

Nei casi *eDate Advertising* e *Martinez*³⁸⁷ la Corte si trovò a esprimersi, congiuntamente, su due controversie - la prima instaurata in Germania e la seconda in Francia - relative al diritto alla privacy e al diritto all'oblio su Internet. Nel primo caso, si trattava di un soggetto completamente anonimo, residente in Germania, che era stato condannato all'ergastolo nel 1993 con l'accusa di omicidio di un famoso attore e che aveva ottenuto la libertà condizionale nel 2008; all'epoca dei fatti la società *eDate Advertising* aveva pubblicato sul suo sito una serie di informazioni sui vari ricorsi che l'accusato aveva presentato ed evidenziando il crimine per il quale era stato arrestato. A quel punto il soggetto si rivolse ai giudici tedeschi (*Bundesgerichtshof*) chiedendo di emettere un'ingiunzione contro la società austriaca la quale, però, contestò la competenza dei giudici tedeschi a esprimersi a riguardo, ritenendo che solo la magistratura austriaca potesse farlo³⁸⁸. Il caso dell'attore Olivier Martinez, invece, portò al centro della vicenda la casa editrice inglese *MGN Limited* (del quotidiano

³⁸⁶IRTI N., *Diritto senza verità*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 127.

³⁸⁷MUIR-WATT H. *Cour de justice de l'Union européenne, C-509/09 et C-161/10, aff. Jointes, 25 octobre 2011*, in "Revue critique de droit international privé", n. 2, avril-juin, 2012, pp. 389-411.

³⁸⁸Corte Giust. Europea, 25 ottobre 2011, C-509/09 e C-161/10, punto 15, in <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-509/09>

Sunday Mirror con sede a Londra), per aver pubblicato la notizia della sua riunificazione con la cantante australiana Kylie Minogue notizia che, a suo dire, gli aveva causato un danno d'immagine; anche in quel caso si pose il problema di quali giudici potessero esprimersi sulla vicenda e la MGN contestò il fatto che il tribunale nazionale potesse avere competenza per farlo³⁸⁹. I giudici tedeschi e quelli francesi si rivolsero alla Corte di Giustizia per sapere se, per affermare la propria giurisdizione, bastasse l'accesso al sito internet incriminato oppure si rendessero necessari altri requisiti (ad esempio una certa quantità di connessioni oppure la nazionalità del danneggiato o altro)³⁹⁰.

In entrambi i casi, la Corte di Giustizia giunse alla conclusione che il soggetto che riteneva fossero stati lesi i suoi diritti di personalità tramite la Rete poteva adire il giudice dello Stato in cui aveva la residenza ed esigere il risarcimento totale dei danni subiti³⁹¹, motivando la propria decisione con il fatto che Internet, diversamente da quanto avveniva per la stampa, poteva vantare una diffusione universale dei propri contenuti e che, di conseguenza, risultava alquanto difficile individuare in modo inequivocabile i luoghi dove il danno alla personalità veniva concretato. Rifacendosi a due casi precedenti, il caso Bier e Shevill³⁹², la Corte stabilì che, essendo Internet diretto e globale, per definizione i suoi contenuti potevano essere visitati

³⁸⁹*Ivi*, punto 26.

³⁹⁰WINKLER M., *Giurisdizione e diritto applicabile agli illeciti via Web: nuovi importanti chiarimenti dalla Corte di Giustizia*, in "Responsabilità civile e previdenza", n. 3, 2012, p. 807 (pp. 806-822).

³⁹¹Corte Giust. Europea, 25 ottobre 2011, C-509/09 e C-161/10, cit., punto 48.

³⁹²*Ivi*, punto 41-42.

simultaneamente da un numero indefinito di cibernauti sfuggendo non solo da qualsiasi controllo dello Stato in cui si trovava il server sui quali erano stati caricati ma anche da quello dell'emittente che ne permetteva la consultazione³⁹³. A detta della Corte, dunque, nei due casi di specie non era possibile ragionare in termini di delimitazione territoriale dei danni, così come era avvenuto nel caso Shevill.

Rispetto al punto della lesa reputazione realizzata proprio tramite il Web la Corte evidenziò che si trattasse di un danno che, astrattamente, si configurava come superiore da quello causato dalla diffamazione a mezzo stampa. Come ebbe a evidenziare l'avvocato generale Cruz Villalón, le persone che cadevano vittima di Internet si ritrovavano in una situazione di particolare vulnerabilità aggravata dal fatto che, rispetto al mezzo stampa, la Rete aveva una diffusione potenzialmente infinita e priva di una sua giurisdizione territoriale; di conseguenza, anche da un punto di vista legislativo, le possibilità per la vittima di veder tutelati i suoi diritti diminuivano drasticamente e la ponevano in uno stato di incertezza giuridica³⁹⁴. La principale difficoltà che s'incontrava nella Rete deriva dunque dall'impossibilità di controllare la circolazione dei contenuti.

In base a queste considerazioni, la Corte di Giustizia ritenne che si dovessero ripensare i tradizionali criteri in base ai quali si determinava la competenza delle Corti nazionali ad esprimersi su controversie aventi a oggetto le lesioni dei diritti della personalità

³⁹³*Ivi*, punto 45.

³⁹⁴*Conclusioni dell'Avvocato generale Pedro Cruz Villalón*, presentate il 29 marzo 2011, Cause riunite C-509/09 e C-161/10, punto 48 in [http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf\[...\]](http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf[...])

dei soggetti online; la conclusione cui pervenne la CGUE fu che il foro più idoneo, sia per l'attore sia per il convenuto, fosse quello in cui l'ipotetica vittima aveva il «proprio centro di interessi», ovvero quel luogo dove svolgeva la sua attività abituale o risiedeva³⁹⁵.

Il caso *eDate Advertising-Martinez* rivela, in questa sede, soprattutto per il rapporto che si venne a creare in ambito europeo tra la libera circolazione dei servizi delle società dell'informazione e il mercato interno (Direttiva 2000/31); si tratta, senza dubbio, di una questione piuttosto spinosa che chiama in causa i rapporti tra diritto dell'Unione e diritto internazionale privato e che presenta risvolti pratici tutt'altro che secondari³⁹⁶. Con la nascita dell'Unione Europea, infatti, si è venuto a creare un mercato interno dove i servizi possono circolare liberamente sempre che rispondano a standard prefissati di livello sopranazionale³⁹⁷. Sulla questione, inoltre, è tornata più volte la dottrina che ha sollevato l'interrogativo se la *lex delicti* sia quella del luogo in cui viene svolta l'attività economica dal prestatore di servizi³⁹⁸; detto altrimenti, stando a quanto disposto dalla Direttiva 2000/31, quale

³⁹⁵Corte Giust. Europea, 25 ottobre 2011, C-509/09 e C-161/10, cit., punto 48; per la dottrina FRANCO S., *Responsabilité du fournisseur d'information sur internet: affaires eDate Advertising et Martinez*, in "Sem. Jur.", 9 gennaio 2012, n. 1-2, pp. 35-38.

³⁹⁶WILDERSPIN L., *Les relations entre le droit communautaire et les règles de conflits de lois des états membres*, in "Rev. crit. dr. int. privé", nn. 1-2, 2002, pp. 35-38.

³⁹⁷Sul punto si rimanda alla Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006; e MAURO M., *Dal principio del paese di origine della clausola «libera prestazione de servizi», l'art. 16 della direttiva 2006/123/Ce. Quali novità per la libera circolazione dei servizi nel mercato interno?*, in "Contratto impresa Europea", vol. 12, fasc. 2, 2007, pp. 918-933; LIBERATORE F., *I servizi della società dell'informazione tra la direttiva sul commercio elettronico e la direttiva servizi: un'occasione mancata per chiarire l'applicazione del principio del Paese d'origine*, in "Contratto e impresa. Europa", vol. 12, fasc. 2, pp. 1038-1049.

diritto il giudice fosse tenuto ad applicare³⁹⁹. Ulteriori questioni sollevate dalla dottrina e dall'Avvocato generale contribuirono a far emergere la problematicità che il commercio elettronico, la libera prestazione dei servizi e la tutela della privacy ponevano in essere a livello europeo⁴⁰⁰.

La questione resta tutt'oggi problematica, anche dopo la sentenza dei giudici di Lussemburgo, e questo in virtù del fatto che la Direttiva sul commercio elettronico⁴⁰¹ affronta solo in parte l'universo degli illeciti che possono consumarsi in Rete, considerando solo la responsabilità degli *internet provider* (artt. 12-15), ma tralasciando completamente la responsabilità di quei cibernauti che si rendono responsabili di azioni illegali a danno della personalità altrui⁴⁰². Il che porta a concludere che nei casi *eDate Advertising* e *Martinez* la CGUE abbia optato per la soluzione di continuare a sottomettere gli illeciti via *web* alle regole nazionali,

³⁹⁸PICONE P., *Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti*, in ID. (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Cedam. Padova, 2004, pp. 485-528.

³⁹⁹WINKLER M., *Giurisdizione e diritto applicabile agli illeciti via Web: nuovi importanti chiarimenti dalla Corte di Giustizia*, cit., p. 818.

⁴⁰⁰Per le conclusioni dell'Avvocato generale si rimanda ai punti 79-81 della sentenza citata; per la dottrina DRAETTA U., *Internet e commercio elettronico*, cit., pp. 67-71; SOMMA A., *Mercificare il diritto. La via liberista alla tutela della differenza*, in ZOPPINI A. (a cura di), *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 58-80.

⁴⁰¹*Direttiva sul commercio elettronico, 2000/31/CE*, in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3A124204>

⁴⁰²DRAETTA U., *Internet e commercio elettronico*, cit., pp. 82-85; PINO G., *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli Internet Service Providers sui contenuti immessi da terzi in rete*, in "Danno e resp.", vol. 9, fasc. 8/9, 2004, pp. 832-840.

di conflitto e materiale⁴⁰³. Dall'atteggiamento della Corte di Giustizia si deduce una sorta di suggerimento ai giudici nazionali ai quali pare venir consigliato di valutare, nei casi di responsabilità di illeciti tramite Internet, se le prescrizioni da applicare nello Stato di destinazione non appaiano più rigide di quello d'origine del servizio; in altre parole si rimanda ai giudici nazionali la responsabilità di esprimersi nei casi che verranno loro sottoposti. A seguito della sentenza, il Parlamento europeo invitò la Commissione a inserire una norma *ad hoc* relativa al conflitto che si generava rispetto ai diritti della personalità in rete all'interno degli emendamenti del Regolamento Roma II⁴⁰⁴, una norma - secondo quanto spiegato dal Rapporto elaborato dal Comitato degli Affari Legali - dove i diritti del danneggiato fossero, o sembrassero essere, direttamente o sostanzialmente compromessi, concedendo all'attore l'opportunità di scegliere come legge da applicare quella dove aveva luogo il domicilio del danneggiante⁴⁰⁵.

Il caso in esame offrì alla Corte di Giustizia l'opportunità di esprimersi su questioni che, di fatto, andavano ben al di là dei singoli casi trattati, temi come gli illeciti *online*, la libera circolazione dei servizi elettronici, il diritto internazionale privato in Internet, i diritti della personalità, tutte materie che erano state solo sorvolate dalla legislazione comunitaria per i loro risvolti di

⁴⁰³WILDERSPIN L., *Les relations entre le droit communautaire et les règles de conflits de loi des États membres*, cit., nota 164.

⁴⁰⁴Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32007R0864>

⁴⁰⁵COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS, *Draft Report with recommendation to the Commission on the amendment of Regulation (EC) No 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) (2009/2170(IN)*, 2 dicembre 2011, p. 8.

carattere costituzionale⁴⁰⁶. Che si trattasse di un tema estremamente spinoso lo dimostrava anche il continuo lavoro degli Stati intenti a regolamentare, ognuno per proprio conto, tutto ciò che accadeva in rete e che poteva risultare lesivo delle persone.

La questione della *web reputation* resta, oggi, un tema di grande attualità nell'ambito degli ordinamenti europei e, recentemente, la CGUE ha rivoluzionato il mondo giuridico del diritto all'oblio «individuando, accanto al trattamento degli editori web dei giornali, il trattamento del motore di ricerca. [...] l'indicizzazione on line dei link riconducibili al nome dell'interessato è un trattamento di dati personali a se stante, diverso da quello operato dalle testate telematiche»⁴⁰⁷. Si tratta, come spiega la Bianchi, della possibilità offerta ai cibernauti di invocare il “No-Index”, ovvero la deindicizzazione dei link ritenuti non più adeguati perché contenenti informazioni sull'identità digitale di un soggetto che non corrisponde più alla realtà nell'attualità⁴⁰⁸; si tratta, naturalmente, di un nuovo strumento a favore del diritto all'oblio e a tutela della *Web reputation* che avrebbe potuto giocare un ruolo decisivo anche nella causa *eDate Advertising-Martinez*, uno strumento, tuttavia, che, come vedremo solleva ancora molte perplessità⁴⁰⁹. Il “right to erasure”, infatti, resta ancora un diritto

⁴⁰⁶WINKLER M., *Giurisdizione e diritto applicabile agli illeciti via Web: nuovi importanti chiarimenti dalla Corte di Giustizia*, cit., p. 821.

⁴⁰⁷BIANCHI D., *CGUE 13.05.14. Tutela Web Reputation più facile con il No-Index*, 13 maggio 2014, in <http://www.deborahbianchi.it/2014/05/13/>[...]

⁴⁰⁸CGUE, causa C-131/2, 13 maggio 2014, Google Spain S.L., Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), in <http://www.personaedanno.it/>[...]

⁴⁰⁹VELTRI A., *Web reputation. Un nuovo strumento a favore del diritto all'oblio*, 29 settembre 2015, in <http://www.consulentelegaleinformatico.it/2015/09/29/>[...]

alquanto controverso sul quale avremo modo di esprimerci più compiutamente in seguito⁴¹⁰.

§. 3.7 Italia: la sentenza n. 5525/2012

La sentenza emessa dalla Cassazione il 5 aprile 2012, n. 5525 ci permette di affrontare lo spinoso problema del diritto all'oblio⁴¹¹, ovvero quel diritto che dovrebbe essere riconosciuto a qualsiasi persona di essere dimenticata o, meglio, di non essere più abbinata a un passato (alcune volte fatto oggetto di cronaca) che non corrisponde più alla sua realtà attuale. Una delle prime sentenze sul punto fu la n. 3679 del 1998 in cui la Cassazione, facendo diretto riferimento all'oblio, sostenne che si dovesse valutare «un novo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all'oblio inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»⁴¹².

Elaborazione giurisprudenziale, il diritto all'oblio rientra nei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) e trova le sue ragioni profonde nell'esigenza di tutelare l'onore, la reputazione e la

⁴¹⁰CICCIA A., *Giustizia: web, diritto all'oblio rafforzato, sì rimozione snippet frutto della ricerca online*, 5 aprile 2015, in [http://www.ristretti.org/...](http://www.ristretti.org/)

⁴¹¹Cfr. SASSANO F., *Il diritto all'oblio tra internet e mass media*, Key editore, Vicalvi (FR), 2015; anche MEZZANOTTO M., *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Jovene, Napoli, 2009; FERRI G. B., *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in "Riv. dir. civ.", 1990, p. 808 e ss. (pp. 801-812).

⁴¹²Cass. civ., 9 aprile 1998, n. 3679, in <http://www.diritto-civile.it/Proprieta-e-Condominio/Cassazione-civile-sez.-III-09-aprile-1998-n.-3679.html>

riservatezza di una persona, ma anche nel garantire quanto disposto dall'art. 27 Cost., 3° comma, in base al quale le pene somministrate ai condannati devono avere valore rieducativo ai fini di un loro reinserimento sociale, fatto, però, che potrebbe essere fortemente ostacolato se il reo fosse continuamente connesso al crimine compiuto anche una volta pagato il suo debito con la società⁴¹³. A detta di Betzu la questione del diritto all'oblio, variamente connessa dalla giurisprudenza a una serie di altri diritti (onore, reputazione, identità, privacy), dovrebbe essenzialmente rispondere all'interrogativo se, col passare del tempo (e dunque col mutare delle circostanze) si possano o no ri-pubblicizzare notizie e informazioni su una persona oppure se, in alcuni casi, questa nuova edizione non si trasformi in un'operazione dannosa al soggetto e dunque illecita⁴¹⁴. Se, infatti, una lesione ai diritti di una persona può essere giustificata dal diritto di cronaca, il passare del tempo, quando il fatto è ormai ampiamente acquisito, rende la reiterata diffusione della notizia priva di giustificazione. Nel caso di Internet, inoltre, l'utilizzo della categoria del diritto all'oblio si fa particolarmente complessa se applicata ai *social network* e ai *blog*; come spiega Pizzetti, infatti, ci si trova di fronte a un «problema dalle mille sfaccettature e complessità, a partire dalla posizione dei gestori dei *blog* e dei *social networks* che, a seconda della soluzione che si sceglie, può essere caricata di grandi responsabilità o al contrario sgravata del tutto. Si può sostenere

⁴¹³VULPIANI D., IZZO C., *L'identità digitale nell'era del web 2.0: furto e diritto all'oblio*, in CORRADINI I., FERRARIS DI CELLE B. (a cura di), *La reputazione. Nel tuo nome, il tuo valore*, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 28 (pp. 23-34).

⁴¹⁴BETZU M., *Regolare Internet. La libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 163.

infatti il pieno riconoscimento della libertà di utilizzazione di questi strumenti senza interferenze da parte del gestore o, al contrario, che quest'ultimo ha pesanti compiti di vigilanza e controllo»⁴¹⁵.

Rispetto al punto, la Cassazione si è più volte pronunciata nel tentativo di contemperare il diritto all'oblio con il diritto alla cronaca con l'obiettivo di far emergere un criterio generale capace di indicare, caso per caso, quale dei due diritti dovesse avere la precedenza⁴¹⁶. Con l'avvento di Internet la Suprema Corte si è trovata più volte a esprimersi sulla necessità o no di rimuovere in modo integrale un articolo da un sito *online* di un quotidiano e questo in virtù del fatto che il meccanismo automatico dell'indicizzazione che viene utilizzato dai principali motori di ricerca permette a una notizia di restare in Rete per un tempo "quasi" infinito; accade, dunque, che una persona protagonista di un evento criminoso, la cui posizione, però, può anche essere mutata nel corso del tempo ed essere stata assolta dal reato che le era stato imputato, possa continuare a veder associato il proprio nome al reato di cui era stata accusata. In una situazione del genere il diritto all'oblio non può essere bilanciato solo ed esclusivamente con il diritto di cronaca che, a suo tempo, aveva giustificato la pubblicazione su cartaceo oppure *online* delle informazioni relative al fatto, ma va temperato anche con il diritto degli utenti di Internet a cercare liberamente tutti quei dati che si trovano raccolti negli archivi storici. Uno dei primi *landmark case*

⁴¹⁵PIZZETTI F., *Il prisma del diritto all'oblio*, in PIZZETTI F. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 45 (pp. 21-64).

⁴¹⁶Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 3769, in "Giust. Civ.", 1985, I, p. 3049 con nota di DOGLIOTTI M., *Il diritto all'identità personale approda in Cassazione*.

su questi argomenti fu proprio quello affrontato dalla Cassazione Civile, terza sezione, nella sentenza n. 5525/12⁴¹⁷.

La decisione della Suprema Corte nella sentenza n. 5525/12 ha rappresentato un passo importante nel riconoscimento del diritto all'oblio ponendosi peraltro in contrasto sia con quanto sostenuto dal Garante nella memoria per la protezione dei dati personali sia dal Tribunale di Milano. Il protagonista della vicenda, infatti, aveva inizialmente fatto richiesta al Garante per la Privacy che fosse spostato un articolo, che lo vedeva protagonista per uno scandalo giudiziario nel quale era stato coinvolto anni prima, in modo che non fosse indicizzabile dai motori di ricerca. Vedendosi respingere la richiesta, il politico aveva impugnato la decisione in Tribunale ma, anche in quel caso, l'esito era stato negativo; a detta di entrambi gli interlocutori, infatti, la funzione di un archivio era proprio quella di rendere disponibile la memoria storica di vicende con un certo rilievo e interesse pubblico⁴¹⁸.

Secondo quanto disposto dal Garante la pubblicazione dell'articolo risultava del tutto lecita e questo in virtù del fatto che la diffusione dei dati personali dell'interessato senza il suo consenso era giustificata dal diritto di cronaca; peraltro fu negata la possibilità di considerare il caso come una "ripubblicazione", che avrebbe potuto chiamare in causa il diritto all'oblio, e questo perché si trattava sempre dello stesso articolo. Richiamandosi agli artt. 97 e ss. del Codice della Privacy, il Garante giunse alla conclusione che l'archivio aveva la funzione di fornire una memoria

⁴¹⁷Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525 in <http://www.self-entilocali.it/ggdev/wp-content/uploads/2012/05/Corte-di-Cassazione-5525-12.pdf>

⁴¹⁸VALVO L. A., *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione "digitale"*, in "Studi sull'integrazione europea", n. 2, anno X, 2015, pp. 347-358.

storica su quanto avvenuto in un dato periodo storico e che, di conseguenza, qualsiasi operazione che ne limitasse la visione o la consultazione doveva essere considerato atto lesivo del diritto all'informazione⁴¹⁹.

La vicenda oggetto della sentenza della Suprema Corte vedeva protagonista un noto personaggio pubblico (un uomo politico del PSI) il quale aveva fatto richiesta all'Autorità Giudiziaria di obbligare un editore ad aggiornare un vecchio articolo, presente nel suo archivio online, nel quale il suo nome era connesso a un arresto per un'accusa (risalente al 1993) dalla quale, in seguito, era stato prosciolto; l'articolo, nello specifico, una volta digitato nome e cognome dell'attore sulla tendina di Google, compariva posizionato nei primi posti del motore di ricerca. A distanza di circa dieci anni, tuttavia, il politico lamentò il fatto che, digitando il proprio nome e cognome su Google, attraverso un meccanismo di indicizzazione, venivano visualizzati dall'archivio storico web del "Corriere della Sera" una serie di articoli nei quali si dava conto del suo arresto e delle accuse che gli erano state rivolte senza, tuttavia, che fosse possibile leggere contestualmente l'epilogo positivo della vicenda che lo aveva visto scagionare. Il ricorrente lamentò «la violazione degli artt. 2, 7, 11, 99, 102, 150, 152 del D.lgs. n. 196 del 2003, degli artt. 3, 5, 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 30, 1° co. n. 5, c.p.c.»⁴²⁰.

⁴¹⁹Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525 in sito cit.

Attraverso un'ampia e articolata decisione che tenne conto dell'evoluzione del diritto della *privacy* nell'era di Internet, la Cassazione si pronunciò a favore del ricorrente il quale, in base all'art. 11 del D.lgs. n. 196/03, doveva veder garantito il suo diritto all'identità personale attraverso la «rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza»⁴²¹. I giudici di legittimità, inoltre, riconobbero al ricorrente il diritto di poter conoscere in qualsiasi momento chi fosse in possesso di dati personali che lo riguardavano e dell'utilizzo che ne veniva fatto e, nel caso, di potersi opporre al loro trattamento, chiederne la cancellazione, la trasformazione, la rettificazione e quant'altro (art. 7, D.lgs. n. 196/03). Per la Corte, inoltre, se l'interesse pubblico sancito dall'art. 21 della Costituzione rappresenta un limite invalicabile al diritto alla *privacy*, è anche vero che a qualsiasi attore oggetto di interesse da parte dei media vada garantito il diritto all'oblio, ovvero al diritto di non veder più diffuse, pubblicate e rese note informazioni a suo carico divenute, col passare del tempo, non più rispondenti a verità e abbiano così perso l'interesse a essere conosciute⁴²².

Quindi, a detta della Cassazione, un fatto che aveva rilevanza storica poteva permanere negli archivi ma doveva essere conservato in luogo diverso da quello in cui originariamente era stato posto e questo indipendentemente dal fatto che si trattasse

⁴²⁰IASELLI M., *Diritto all'oblio: Cassazione conferma il riconoscimento*. Cass. civile, sez. III, sentenza 05/04/2012, n. 5525, in <http://www.altalex.com/documents/news/2013/08/28/diritto-all-oblio-cassazione-ne-conferma-il-riconoscimento>

⁴²¹Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in sito cit.

⁴²²*Ibidem*.

di un archivio cartaceo o telematico. Nel caso della Rete, tuttavia, e in virtù soprattutto della caoticità con cui i dati risultano organizzati, la questione, a detta della Corte, rilevava soprattutto in riferimento alla permanenza di una data notizia nella memoria di Internet e nell'archivio del *provider* che avrebbe dovuto essere aggiornata per continuare a risultare vera. Come stabiliva la Suprema Corte «è il titolare del sito (nel caso, la controricorrente società RCS Quotidiani s.p.a.), e non già il motore di ricerca (nel caso, Google), a dover provvedere al raggiungimento del suindicato obiettivo»⁴²³.

Ribaltando quanto fino a quel momento stabilito dalle pronunce precedenti, la Cassazione stabilì che l'editore aveva l'obbligo di aggiornare la notizia in modo tale da garantire a chiunque fosse stato oggetto d'interesse da parte della cronaca il rispetto della sua identità e al lettore la veridicità dell'informazione. Secondo quanto affermato dai giudici di legittimità gli archivi online vanno costantemente aggiornati per essere rispondenti al verità (soprattutto quando si tratta di fatti e notizie di carattere giudiziario); il titolare dell'organo di informazione, per tutelare l'identità personale, morale e sociale degli attori oggetto di interesse, deve osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza della notizia, valutare attentamente quali siano le finalità che ne giustifichino un trattamento lecito, assicurare che tutte le notizie siano giustamente contestualizzate e aggiornate⁴²⁴. La Corte, inoltre, deliberò che se la conservazione e la pubblica accessibilità

⁴²³*Ibidem.*

⁴²⁴*Ibidem.*

di eventuali articoli poteva essere giustificata da fini di documentazione storica, era anche necessario garantire il diritto all'oblio di quei soggetti che, una volta protagonisti di un fatto, se ne erano in seguito emancipati.

Rispetto alla vicenda, pur negando che i dati relativi al politico lombardo potessero essere oscurati o spostati, la Corte rivelò, comunque, l'esistenza di un certo interesse pubblico nel rendere la notizia ancora consultabile e questo in virtù del fatto che il protagonista della vicenda era «uno dei candidati in pectore per cariche, seppure non politiche di rilievo pubblico»⁴²⁵, il che, tuttavia, non giustificava un utilizzo scorretto dei dati che lo riguardavano. Era il principio di correttezza, a detta della Suprema Corte, a stabilire la necessità di bilanciare il diritto di cronaca con quello della privacy e di garantire contestualmente l'interesse del pubblico ma anche quello all'oblio. Obiettivi, questi, che potevano essere raggiunti integrando l'articolo in commento con un collegamento che rendesse conto degli eventuali cambiamenti intervenuti nel tempo, tali, a volte, da ribaltare completamente il ruolo avuto di un soggetto all'interno di una vicenda giudiziaria⁴²⁶.

Nonostante la sentenza n. 5525/12 abbia rappresentato a lungo un punto fermo in materia di diritto all'oblio, essa ha lasciato insolite una serie di questioni sulle quali, recentemente, è tornata a pronunciarsi la Cassazione e la Corte di Giustizia. Con sentenza n. 16111/13⁴²⁷, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che il

⁴²⁵*Ibidem.*

⁴²⁶*Ibidem.*

⁴²⁷Cass. Civ., sez. III, sentenza 26 giugno 2013, n. 16111, in <http://www.economiaediritto.it/cassazione-civile-sez-iii-sentenza-26-giugno-2013-n-16111/>

diritto dei un soggetto a pretendere che le sue vicende personali passate siano obliate incontra un limite nel diritto di cronaca quando, effettivamente, sussista un reale interesse alla loro diffusione. Nella sentenza del 2013 la Cassazione si è pronunciata su un uomo che, arrestato con l'accusa di terrorismo nel 1979, dopo aver scontato la propria pena era uscito di prigione e aveva tentato di rifarsi una vita; nel 1998, tuttavia, avendo un giornale locale pubblicato una sua foto che lo collegava a fatti relativi alle Brigate Rosse, l'uomo aveva deciso di citare in giudizio il direttore del Quotidiano per aver leso il suo diritto all'oblio. Il Tribunale rigettò la domanda inducendo l'uomo a proporre l'Appello che riformò la pronuncia di primo grado la quale, in seguito, fu confermata dalla Corte di Cassazione⁴²⁸.

Le varie contrapposizioni hanno visto alternarsi diversi orientamenti giurisprudenziali da parte della Suprema Corte italiana ma anche da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia. La questione del diritto all'oblio ha assunto via via sempre più importanza a seguito della digitalizzazione degli archivi storici e cartacei di quotidiani e rivisti che hanno reso disponibili *on-line* milioni di informazioni potenzialmente fruibile in qualsiasi momento⁴²⁹. Sebbene, negli ultimi anni, le richieste di rimozioni e aggiornamenti di notizie reperibili online siano aumentate in modo considerevole - tutte motivate dalla necessità di tutelare il diritto all'identità digitale -

⁴²⁸CAMARDA R., *Cassazione civile: se manca l'interesse attuale alla conoscenza della notizia, prevale il diritto all'oblio rispetto al diritto di cronaca*, 8 luglio 2013, in [http://www.filodiritto.com/news/1970/\[...\]](http://www.filodiritto.com/news/1970/[...])

⁴²⁹FINOCCHIARO G., *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", 2010, p. 395 (pp. 391-404).

ancora oggi non è stato raggiunto alcun accordo da parte delle varie giurisdizioni nazionali e internazionali⁴³⁰.

Da una serie di pronunce - da quella della IV Sezione della Cedu del 16 luglio 2013⁴³¹ a quella più recente della Corte di Appello di Milano la n. 335 del 2014⁴³² - pare emergere costante il richiamo agli editori dei quotidiani *online* di aggiornare e rettificare le informazioni presenti sui Internet attraverso l'inserimento di un *link* che aggiorni i lettori rispetto al contenuto con il chiaro obiettivo - così come era stato indicato dalla sentenza n. 5525/12 - di tutelare l'identità personale e sociale della persona oggetto della notizia. La questione ha, successivamente, introdotto nuove problematiche, come confermato dalla nota sentenza *Google Spain* in cui la Corte di Giustizia si è posta in netta controtendenza rispetto alle sentenze che l'avevano preceduta.

§. 3.8 Il caso *Google Spain* (2014)

Come abbiamo avuto modo di argomentare nei precedenti paragrafi, la normativa europea relativa al trattamento dei dati

⁴³⁰VIGEVANI G. E., *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, n. 2, 2014, in <http://www.federalismi.it/> [...]

⁴³¹NANNIPIERI L., *La sopravvivenza online di articoli giornalistici dal contenuto diffamatorio: la pretesa alla conservazione dell'identità e la prigione della memoria nel cyberspazio. Osservazioni intorno alla Corte Edu, V Sez., sentenza 16 luglio 2013, Wegrznowski-Smolczeski contro Polonia, Ric. N. 33846/2007*, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0030_nannipieri.pdf

⁴³²C. Appello Milano, sez. civ., 27 gennaio 2014, n. 335 in "Foro it.", 2014, I, p. 2612.

personali⁴³³ si pone da tempo l'obiettivo di tutelare le libertà e i diritti fondamentali degli individui, proteggendo, da una parte, la tutela del diritto alla vita privata e, dall'altra, la libera circolazione dei beni.

Nel caso *Google-Spain*⁴³⁴ la Corte ha stabilito che l'attività precipua di un motore di ricerca, come appunto Google, è quella di permettere agli utenti della Rete di reperire informazioni presenti in Internet tramite un meccanismo di indicizzazione automatico che stabilisce l'ordine di comparsa delle stesse; dell'operazione, qualificata dalla Corte di Giustizia come "trattamento di dati personali", va ritenuto direttamente responsabile il gestore del motore di ricerca stesso⁴³⁵. La sentenza *Google-Spain*, che si è incentrata sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE dall'Audiencia Nacional (Spagna) con decisione 27 febbraio 2012⁴³⁶, fu proposta nell'ambito di una controversia sorta tra la società *Google Spain* e *Google Inc.*, da una parte, e l'Agencia Española de Protección de Datos e il signor Costeja Gonzales, dall'altra, rispetto a una decisione assunta dalla *Agencia* che aveva accolto la denuncia presentata dal Gonzales contro le due società per ottenere la deindicizzazione di alcuni dati personali che lo riguardavano e impedirne l'accesso futuro⁴³⁷.

⁴³³Per un commento si rimanda a PALMIERI A., PARDOLESI R., *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in "Nuovi Quaderni del Foro Italiano", n. 1, 27 maggio 2014, pp. 1-16.

⁴³⁴CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, punto 41 in <http://curia.europa.eu/juris/>[...]

⁴³⁵*Ibidem*.

⁴³⁶SIANO M., *Il diritto all'oblio in Europa e il recente caso spagnolo*, in PIZZETTI E. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 123-144.

La *ratio* su cui si è basata la sentenza della Corte di Giustizia affondava le proprie radici sulla separazione tra il trattamento dei dati compiuti dal gestore del motore di ricerca e quello del gestore del sito; ragionando in questi termini, infatti, il motore di ricerca è stato definito «titolare del trattamento», ossia come colui che definisce finalità e strumenti del trattamento stesso⁴³⁸. A detta della Corte l'attività d'indicizzazione realizzata dai motori di ricerca può avere conseguenze significative sui diritti fondamentali degli individui e, soprattutto, ledere il diritto alla tutela della vita privata e della protezione dei dati; per queste ragioni la CGUE ha riconosciuto in capo al gestore il dovere di assicurare, nel quadro delle sue responsabilità, della sua autorità e delle sue potenzialità, la conformità alle prescrizioni individuate dalla Direttiva 95/46/CE, per garantire una tutela efficiente e completa dei soggetti interessati. A detta della Corte il gestore del motore di ricerca sarebbe responsabile anche di pagine *web* pubblicate da terzi, diversamente, infatti, qualsiasi internauta potrebbe, tramite la lista dei risultati, entrare in possesso di un elenco globalmente strutturato delle informazioni che riguardano il singolo e avere l'opportunità di lederne la vita privata⁴³⁹.

⁴³⁷PIZZETTI F., *Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il 'Velo di Maya'*, in RESTA G. M., ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), *Diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Tre-Press, Roma, 2015, p. 257 (pp. 255-282).

⁴³⁸Si rimanda alle conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jaaskinen in <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138782&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=386778>

⁴³⁹CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, punto 21, in sito cit.

Nelle sue argomentazioni la CGUE ha ritenuto fondamentale il ruolo del gestore (Google) perché, in mancanza del servizio da lui reso, sarebbe stato estremamente difficoltoso ottenere delle informazioni capaci di ricostruire un profilo più o meno particolareggiato del soggetto che era stato oggetto di ricerca⁴⁴⁰; per i giudici di Lussemburgo una tale intromissione nella vita privata dell'attore, valutata in tutta la sua prevedibile gravità, non poteva essere giustificata appellandosi a un mero interesse economico del gestore del motore di ricerca anche se ne potevano derivare conseguenze potenzialmente lesive dell'interesse dell'utente a conoscere fatti e circostanze di suo interesse⁴⁴¹. Per tali ragioni la Corte di Giustizia tentò un bilanciamento tra diritto di informazione e diritto alla privacy e all'oblio⁴⁴².

La scelta della CGUE di qualificare il motore di ricerca come titolare del trattamento permette all'interessato di chiedere di modificare, o eliminare, le informazioni personali che lo riguardano, e, dall'altra, inaugura scenari inediti sullo svolgimento delle attività del motore di ricerca che potrebbe ritrovarsi obbligato a richiedere il consenso per pubblicare le varie informazioni. Oltre a ciò, la sentenza *Google-Spain* si rivela particolarmente interessante per il riconoscimento del diritto all'oblio. Richiamandosi agli artt. 12 e 14 della Direttiva n. 95/96/CE e, in particolare, interpretando in modo ampio l'art. 12, lett. b)⁴⁴³, il Giudice Comunitario ha riconosciuto al soggetto interessato il diritto di poter richiedere la correzione,

⁴⁴⁰*Ivi*, punto 37.

⁴⁴¹*Ivi*, punto 81.

⁴⁴²*Ivi*, punto 86.

⁴⁴³*Ivi*, punto 88.

eliminazione o sospensione delle informazioni che erano state sottoposte a trattamento in modo non conforme alle disposizioni della Direttiva⁴⁴⁴ arrivando a ricomprendere in detta fattispecie qualsiasi ipotesi di difformità del trattamento dei dati⁴⁴⁵. Anche nel caso dell'art. 14, 1° comma, lett. a), la Corte di Giustizia ne adotta una lettura piuttosto ampia, permettendo di considerare un dato (pubblicato originariamente in modo esatto) come non più rispondente alla verità col passare del tempo e, di conseguenza, ritenere il trattamento operato dal gestore non conforme alla Direttiva⁴⁴⁶.

La pronuncia della Corte si è rivelata innovativa anche rispetto all'ambito applicativo territoriale della Direttiva comunitaria. Con una pronuncia che ha sollevato non poche critiche, infatti, i Giudici di Lussemburgo hanno stabilito che per l'applicazione della Direttiva era sufficiente che il trattamento dei dati personali venisse realizzato nell'ambito delle attività dello stabilimento chiamato in causa e non necessariamente dallo stesso⁴⁴⁷. Ragionando in questi termini la CGUE dimostrò la volontà di superare eventuali barriere transfrontaliere, ampliando il concetto di stabilimento anche al «contesto delle attività» svolte dalla società⁴⁴⁸. Per i giudici di Lussemburgo, in altre parole, se il trattamento di dati che sono necessari alle attività del motore di

⁴⁴⁴*Ivi*, punto 10 b).

⁴⁴⁵La Corte si è discostata dall'interpretazione letterale fornita dall'Avvocato generale Niilo Jaaskinen.

⁴⁴⁶CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, punto 62, in sito cit.

⁴⁴⁷Si rimanda al Considerando n. 52 della sentenza in commento e il precedente n. 20.

⁴⁴⁸*Ivi*, punto 52 in sito cit.

ricerca viene effettuato nel “contesto delle attività” dello stabilimento in uno Stato dell’Unione, anche se la società si trova fisicamente in un Paese terzo, ricade sotto le prescrizioni della Direttiva; come, appunto, nel caso *Google Spain*, società collegata al gruppo *Google Inc.*, nel quale la Corte ha inteso realizzato il trattamento all’interno della cosiddetta attività di “*parent company*”, assegnandogli un carattere economico fondato sul presupposto dello sfruttamento a fini commerciali di detta attività⁴⁴⁹.

Il parallelismo operato dalla CGUE con il commercio elettronico, tuttavia, ha sollevato non poche critiche da parte della dottrina la quale, tra l’altro, ha evidenziato che il principio di destinazione del servizio induce ad applicare a un soggetto extra-europeo una normativa che riguarda l’attività che il medesimo svolge all’interno dell’Unione; diversamente, nel caso *Google Spain*, la Corte avrebbe applicato la disciplina europea della privacy a un soggetto che, nell’ambito dell’Unione europea, svolgeva un’attività diversa da quella che era oggetto di regolamentazione⁴⁵⁰. È stato osservato, tuttavia, che la scelta dei Giudici comunitari di adottare il collegamento economico potrebbe indurre i titolari dei trattamenti con sede in un paese extra-europeo a cercare soluzioni negoziali che, apparentemente, lo scolleghino dal soggetto che nell’ambito dell’Unione europea fornisce il trattamento stesso; a detta di Scorza, tuttavia, per eludere il

⁴⁴⁹Cfr. CGUE, C-324/09, *L’Oreal e altri*, in particolare i punti nn. 62-63 in <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-324/09>

⁴⁵⁰In questo senso FINOCCHIARO G., *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi via Internet*, in “Contratto e impresa”, vol. 17, fasc. 2, 2001, pp. 571-610.

percorso argomentativo della Corte basterebbe che i servizi accessori (nel caso di specie) siano commercializzati da un soggetto terzo, non controllato da *Google Inc.*, ma, in ogni modo, connesso a quest'ultima da rapporti di consulenza⁴⁵¹.

Uno dei punti maggiormente di rilievo della sentenza *Google Spain* ai fini del presente elaborato riguarda il diritto all'oblio. Ricostruendo la natura dell'attività di Google, infatti, i giudici comunitari hanno assimilato le operazioni d'indicizzazione, raccolta, memorizzazione temporanea dei dati, al trattamento dei dati personali, definendolo quale operazione che si differenzia da e si somma a quella realizzata dagli editori online, che consiste nel rendere fruibili su Internet le informazioni trattate⁴⁵². Stando alle considerazioni della Corte, dunque, al motore di ricerca va riconosciuto un potere che va al di là di quello che sarebbe assegnato a una piattaforma impersonale, ritenendolo responsabile dei risultati prodotti; la sentenza, inoltre, ha in parte ribaltato l'ordinamento giurisprudenziale della Suprema Corte italiana⁴⁵³ per il quale l'eventuale richiesta di eliminazione e trasformazione dei dati dovrebbe essere inoltrata ai siti sorgente e non al gestore del motore di ricerca. Contrariamente al principio di neutralità del prestatore di servizi online⁴⁵⁴, adottato anche dalla normativa

⁴⁵¹SCORZA G., *Corte di giustizia e diritto all'oblio*, in "Corriere giuridico", n. 12, 2014, pp. 1471 e ss.

⁴⁵²UBERTAZZI T. M., *Il caso Linqvist: i limiti della privacy europea*, in "Danno e resp.", 4, 2004, p. 377 e ss.

⁴⁵³Si rimanda a Cass., sentenza 5 aprile 2012, n. 5525 cit.

⁴⁵⁴Sul punto SAMUELSON P., *The U.S. Digital Agenda at WIPO*, in "Va. Intent.L.", 27, 1997, pp. 369-440; SEDALLIAN V., *La responsabilité des prestataires techniques sur Internet dans le Digital Millennium Copyright Act américain et le projet de directive européenne sur le commerce électronique*, in "Cahiers Lamy droit de l'informatique et des

italiana, la CGUE ha sostenuto che la violazione deriva dall'indicizzazione dei dati, compiuta nel caso di specie da *Google Spain*, il quale, attraverso la propria attività, si è reso responsabile di diffondere un'immagine distorta (o comunque obsoleta) del ricorrente.

Nella sentenza *Google Spain*, dunque, la Corte ha tentato il difficile bilanciamento tra una serie di diritti: diritto all'oblio, all'informazione, alla cronaca, alla critica e alla ricerca storica, proponendo una soluzione che, per certi aspetti, è stata accusata di «spingersi oltre i confini di competenza territoriale dell'organo giurisdizionale»⁴⁵⁵. Nonostante l'attività dei motori di ricerca paia connessa all'attività di re-indirizzamento, la CGUE si è mostrata soprattutto interessata alla persona, riconoscendole un potere di veto sulla circolazione di dati che la riguardano, sorvolando, in parte, sugli evidenti problemi tra cui quello di osservare effettivamente la diffusione di dati immateriali e quello di ragionare sui potenziali rischi che un tale controllo comporta in termini di libertà.

Le scelte dei Giudici comunitari, tuttavia, hanno sollevato numerose perplessità e alimentato non poche incertezze e, soprattutto, sono state considerate prive di giustificazione l'assimilazione tra fattispecie completamente diverse, ossia tra soggetti che si occupano effettivamente di trattamento dati e *réseaux*”, 1999, n. 110, pp. 1-8; DI CIOMMO F., *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Jovene, Napoli, 2003; BOCCHINI R., *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, Jovene, Napoli, 2003.

⁴⁵⁵PETTI R., *La protezione dei dati personali e il caso Google Spain*, 20 marzo 2015, in <http://www.dimt.it/2015/03/20/la-protezione-dei-dati-personali-e-il-caso-google-spain/>

motori di ricerca⁴⁵⁶. In particolare è stata evidenziata la totale mancanza di criteri indicativi fondamentali per effettuare una valutazione dei contenuti potenzialmente lesivi. Sebbene, infatti, la de-indicizzazione di contenuti illeciti debba essere guidata da principi di legalità, verificabili in modo manifesto, nel caso *Google Spain*, così come per qualsiasi altro che coinvolge Internet valutare la lesività di alcuni contenuti risulta una pratica alquanto difficile⁴⁵⁷. Per alcuni l'impossibile realizzazione del sistema delineato dalla CGUE porterebbe, *ex post*, a paragonare il meccanismo delineato dalla sentenza a quello noto come *notice and takedown* di matrice americana che si trova disciplinato dal *Digital Millennium Copyright Act*, cd. DMCA⁴⁵⁸.

Nel caso in commento, *Google* rese disponibile sul web un *form*⁴⁵⁹ tramite il quale era possibile richiedere la rimozione di quei *link* considerati obsoleti o inadeguati, istituendo al suo interno l'*Advisory Council on The Right to be forgotten*, un Comitato direttivo composto da dieci esperti il cui compito era quello di valutare per ogni singola richiesta di de-indicizzazione l'applicabilità o no del diritto all'oblio. Il meccanismo posto in essere fu considerato di *private enforcement*, tramite cui il motore

⁴⁵⁶MACARIO F., *La protezione dei dati personali nel diritto private europeo*, in CUFFARO V., RICCIUTO V. (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 48 e ss. (pp. 29-51).

⁴⁵⁷MATRANGA C., *Luci e ombre del caso Google Spain: una vittoria del diritto all'oblio*, in "Giureta Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente", vol. XII, 2014, pp. 93-108.

⁴⁵⁸VAN EECKE P., *Online service providers and liability: a plea for a balanced approach*, in "Common Market Law Review", 48, 2011, pp. 1455-1502.

⁴⁵⁹*Data Protection Working Party*, in http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/option-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf

di ricerca verrebbe posto nella situazione di effettuare il cosiddetto *delisting* su richiesta dell'utente ma questo, come si è detto, ha sollevato una serie di critiche rispetto al rischio di de-indicizzazione generalizzati⁴⁶⁰ e, financo, automatici. Si è detto, infatti, che una situazione del genere potrebbe anche degenerare e, in alcuni casi, diventare strumento di una sorta di censura operata da soggetti pubblici interessati a ricostruire la propria reputazione online sotto la falsa motivazione della tutela alla *privacy*. Sulla scia di queste considerazioni, dunque, è stato evidenziato che il rapporto tra tutela della *privacy*, diritto all'oblio e diritto di cronaca non possa in alcun modo essere affidato al motore di ricerca; così facendo, infatti, si assegnerebbe a una società privata il potere di amministrare in modo discrezionale il diritto all'oblio *online* con potenziali danni sul diritto all'informazione e sulla cosiddetta memoria collettiva digitale⁴⁶¹.

A seguito della sentenza *Google Spain* fu pubblicata una *Guidelines* elaborate dall'*Article 29 Working Group* che contribuì in modo rilevante a delimitare i criteri che i motori di ricerca dovevano adottare per valutare la de-indicizzazione⁴⁶²; all'interno delle *Guidelines*⁴⁶³ si invitava all'aggiornamento dei dati personali,

⁴⁶⁰PILLA F., FALISTOCCO G., GIACOMELLO M., *Io digitale*, Computers, Milano, 2014.

⁴⁶¹RAZZANTE R., *Informazione: istruzioni per l'uso*, Cedam, Padova, 2014.

⁴⁶²RICCIO G. M., *La responsabilità civile degli internet providers*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 200 e ss.

⁴⁶³ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, *Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union Judgment on "Google Spain and Inc. V. Agencia Española de Protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González, C-131/12, adopted on 26 november 2014, in http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf*

alla diffusione di notizie curate e accurate, a tenere in considerazione i contesti in cui l'informazione è stata pubblicata e gli eventuali riflessi nell'ambito professionale o nella sfera privata dei soggetti⁴⁶⁴.

Nel caso *Google Spain*, in definitiva, la Corte di Giustizia se, da una parte, ha riconosciuto implicitamente, per la prima volta il diritto all'oblio, dall'altra ha creato una situazione di "scontro di diritti". In ogni caso, al di là della questione ancora sul tavolo del dibattito, la sentenza ha avuto il merito di convogliare l'attenzione su un tema particolarmente delicato, e non tenuto fino a quel momento nella giusta considerazione, riguardante l'applicazione della normativa europea in tema di privacy e la sua estensione nei confronti di quegli operatori che, pur operando oltre i confini dell'Unione europea, rivolgono i propri servizi al mercato del Vecchio Continente. È anche vero, però, che la sentenza è parsa troppo sbilanciata a favore della tutela del singolo rispetto al diritto di espressione e di cronaca, rendendo estremamente labili i confini tra privacy e diffamazione, ritenuto il percorso argomentativo troppo tortuoso e di difficile attuazione le soluzioni pratiche individuate⁴⁶⁵. Nonostante le numerose lacune, però, l'intervento della Corte ha avuto il pregio di attivare una serie di riflessioni sull'universo digitale, il diritto all'identità personale, alla privacy e all'oblio, che certamente continuerà a essere tema ampiamente dibattuto nel prossimo futuro.

⁴⁶⁴RICCIO G. M., *Le linee guida per il diritto all'oblio: ancora più potere per i motori di ricerca?*, 3 dicembre 2014, in <https://www.key4biz.it/elex-linee-guida-per-diritto-alloblio-potere-per-i-motori-ricerca/102623/>

⁴⁶⁵RODOTÀ S., *Libertà, opportunità, democrazia e informazione*, in *Internet e privacy: quali regole?*, in "Atti del Convegno di Roma", 8-9 maggio 1998.

CONCLUSIONI

La sentenza *Google Spain* è destinata a trasformarsi in un vero e proprio *leading case*. Si tratta, infatti, di una decisione che riguarda in via trasversale molti aspetti che vanno dal diritto alla protezione dei dati personali a quello dell'identità *online*, dalla responsabilità dei motori di ricerca ai limiti e al contenuto del diritto all'oblio. Nel caso di specie la CGUE è arrivata ad affermare che, nel caso di lesione dell'identità digitale o del diritto all'oblio, vada applicata la legge nazionale del Paese dove il motore di ricerca esplica la sua attività ed esercita attività anche di marketing e di vendita spazi pubblicitari; si tratta, in questo caso, della conferma di un criterio che è stato applicato anche dalla nostra giurisprudenza, si pensi al citato caso *Google-Vividown*.

Per capire la portata della sentenza *Google-Spain* e le implicazioni in essa contenute bisogna tenere in considerazione che, quando si parla d'identità personale e di Internet, non ci si può unicamente riferire alla persona ma alla sua immagine *tout court*, e neppure il riferimento può andare al singolo archivio di questa o quella testata giornalistica ma alla Rete considerata nella sua globalità che, seppure erroneamente, viene percepita come una "grande" e "unica" memoria di dati. D'altra parte, che senso avrebbe pensare in termini di "dati" e non di "personalità"? Le informazioni personali che si riferiscono a un soggetto, infatti, sono solo una delle tante sfaccettature che compongono la sua personalità di cui il dato singolo non rappresenta che un

frammento. Ragionando in questi termini viene in soccorso l'art. 2 del Codice della Privacy dove si afferma che il Testo Unico assicura che il trattamento dei dati personali sia rispettoso dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, della dignità del soggetto interessato, con particolare attenzione nei confronti del diritto alla sua *privacy*, alla sua identità e alle informazioni che lo riguardano (Cass. n. 5525/12). I diritti oggetto di attenzione da parte della CGUE nel caso *Google Spain* sono, di fatto, una generazione di nuovi diritti, difficili, ancora, da delimitare, che presentano contorni sfumati e perimetri incerti; qualsiasi soluzione, quindi, per lo meno nel prossimo futuro, non potrà che fare i conti con il difficile e complesso processo di bilanciamento dei diritti.

Dopo la sentenza *Google Spain*, il Garante della Privacy italiano ha ricevuto circa una cinquantina di ricorsi - presentati da una platea eterogenea di soggetti (persone comuni, figure pubbliche, professionisti ecc.) - che avevano visto negata la richiesta di de-indicizzazione da parte dell'azienda di Mountain View. Di fronte al rifiuto del noto motore di ricerca, agli utenti è stata data la possibilità di presentare "appello" al Garante per la Privacy o all'autorità giudiziaria; le richieste accolte dal Garante sono state circa un terzo di quelle presentate ed è stato ordinato a Google la rimozione dei link che contenevano le notizie incriminate. Nei casi in cui, invece, l'Autorità ha rigettato le richieste, ha prevalso l'interesse pubblico ad accedere alle informazioni; in molti di questi casi, infatti, si è trattato di vicende processuali di chiaro

risconto pubblico, anche a livello locale, molte volte recenti o per le quali la vicenda giudiziaria non era ancora giunta a termine⁴⁶⁶.

Con la sentenza del 2014 la Corte di giustizia europea, garantendo il diritto all'oblio, ha ribadito il principio che l'identità di qualsiasi soggetto non vada inteso come un elemento granitico e statico ma mobile e modificabile a seconda dei fatti e delle circostanze che, appunto, mutano nel corso della storia personale. Nonostante la sentenza abbia già fatto epoca, nell'agosto del 2015, di fronte alla richiesta da parte del Garante inglese e dell'Information Commissioner's Office (Autorità per la protezione dei dati inglese) di rimuovere alcuni dati e link riferiti a una persona non più aggiornati, Google ha opposto un netto rifiuto, sostenendo che «It argued these links were to articles that concerned one of its decisions to delist a search result and that the articles were an essential part of a recent news story relating to a matter of significant public importance»⁴⁶⁷.

Nel caso specifico, il provvedimento dell'ICO riguardava nove *link* relativi a un reato minore che era stato commesso da un soggetto una decina di anni prima e che aveva già ottenuto da parte di Google la rimozione di alcuni collegamenti per le ricerche che, tramite nome, lo collegavano al crimine. La rimozione dei *link*, tuttavia, aveva fornito materiale ad alcune testate giornalistiche

⁴⁶⁶GARANTE PER LA PRIVACY, *Diritto all'oblio: 50 i ricorsi definiti dal garante dopo la sentenza Google Spain*, in "Newsletter", n. 407, 26 ottobre 2015, in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4358353#2>

⁴⁶⁷ICO orders removal of Google search results, 20 august 2015, in <https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2015/08/ico-orders-removal-of-google-search-results/>

che si erano occupate del caso generando nuovi articoli, contribuendo, così, a far circolare ulteriormente il nome dell'attore coinvolto e del crimine di cui era accusato. In seguito a tanto interesse, Google si era rifiutata di rimuovere gli ulteriori *link* affermando che, a quel punto, si trattava di informazioni di rilevanza pubblica e di aver sondato i media per capire il livello di interesse nei confronti del caso. Di fronte al rifiuto di Google, David Smith, il garante inglese, affermò che la CGUE non aveva esitato nel sostenere che i collegamenti derivanti da una ricerca effettuata tramite nome su un motore di ricerca dovessero essere sottoposti alla normativa sulla Privacy europea ricordando, però, che Google era già intervenuta a favore del ricorrente che aveva lamentato l'impatto negativo sulla sua persona di informazioni ormai obsolete⁴⁶⁸. Il Garante inglese spiegò di essere consapevole del fatto che la rimozione dei *link* operati in prima istanza da Google erano diventati oggetto di interesse da parte del pubblico, tuttavia, come ebbe a ribadire, ciò che si chiedeva era che i *link* non fossero rintracciabili attraverso la semplice ricerca del nome del denunciante originale. La questione resta tuttora al vaglio delle istituzioni; Google, infatti, aveva tempo fino al 22 settembre per rimuovere i *links* ma anche l'opportunità di appellarsi al *General Regulatory Chamber*⁴⁶⁹, un tribunale indipendente inglese al quale è demandato il compito di risolvere questioni legate alla libertà

⁴⁶⁸ROSSANO A., *Diritto all'oblio, Google dice no all'Europa*, 28 agosto 2015, in [http://espresso.repubblica.it/...](http://espresso.repubblica.it/)

⁴⁶⁹SMITH P., SADLER E., *The UK's first "right to be forgotten" enforcement action*, 4 september 2015, in <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=514958ba-8a1e-49ee-a341-4ed47575f4b4>

d'informazione che hanno suscitato contrasto con l'Autorità garante.

Problema simile si è proposto in terra francese, dove il Garante (CNIL) aveva richiesto, a seguito della sentenza *Google Spain*, che le rimozioni dei *link* imposte al motore di ricerca americano riguardassero anche i siti extraeuropei; «Following the assessment of the complaints, the CNIL has requested Google to carry out the delisting of several results. It was expressly requested that the delisting should be effective on whole search engine, irrespective of the extension used (.fr; .uk; .com ...)»⁴⁷⁰. La risposta dell'azienda di Mountain View fu un secco rifiuto. Va detto che Google, che ha una versione “nazionalizzata” in diversi paesi europei, aveva già espresso la volontà di limitare la rimozione al continente europeo⁴⁷¹. In una risposta postata sul blog ufficiale della Google, Peter Fleischer, responsabile globale per la privacy, ha ricordato che «While the right to be forgotten may now be the law in Europe, it is not the law globally. Moreover, there are innumerable examples around the world where content that is declared illegal under the laws of one country, would be deemed legal in others: Thailand criminalizes some speech that is critical of its King, Turkey criminalizes some speech that is critical of Atatürk, and Russia outlaws some speech that is deemed to be “gay propaganda [...] We believe that no one country should have the authority to control what content someone in a second country can

⁴⁷⁰CNIL orders Google to apply delisting on all domain names of the search engine, 12 June 2015, in <http://www.cnil.fr/english/>[...]

⁴⁷¹BIANCHI D., ROSSANO A., *Diritto all'oblio, un rebus che non si scioglie*, 26 febbraio 2015, in <http://espresso.repubblica.it/>[...]

access»⁴⁷². Altrimenti detto, il portavoce della Google spiegò che la rimozione di *link*, considerati inadeguati, o non più pertinenti, era una legge europea e in altre realtà addirittura vietata.

Al di fuori dell'Unione Europea, infatti, ad esempio negli Stati Uniti, l'applicazione del diritto all'oblio non è altrettanto rigorosa come nel Vecchio Continente, quindi l'azienda di Mountain View risulta svincolata dal dovere che viene inflitto dalla *Data Protection* europea, che raccomanda l'applicazione planetaria di tale diritto (estendendolo, dunque, anche ai domini “.com”); di conseguenza, Google, pur dichiarando la volontà di rispettare la *Data Protection* e di eseguire il *de-listing* ha potuto scegliere di limitare la propria azione all'area europea (senza estenderla ai domini “.com”)⁴⁷³.

È evidente, in sostanza, che la sentenza *Google Spain* ha generato una serie di problematiche di non facile soluzione e, soprattutto, ha fatto emergere con maggiore chiarezza il difficile rapporto tra diritto alla privacy, all'informazione e all'oblio. Per alcuni, di fatto, la sentenza *Google Spain* ha rappresentato un grave *vulnus* al diritto all'informazione e al diritto di cronaca; l'idea di poter rimuovere i *link*, infatti, è stata considerata l'equivalente di negare l'accesso a una serie di informazioni, ledendo, così, i diritti di chi produce e di chi legge le notizie. La questione, però, non andrebbe posta in questi termini e questo perché la norma specifica che il diritto all'oblio non si applica nei casi in cui una persona ricopra un ruolo pubblico oppure quanto l'interesse del

⁴⁷²FLEISCHER P., *Implementing a European, no global, right to be forgotten*, 30 July 2015, in <http://googlepolicyeurope.blogspot.it/2015/07/implementing-european-not-global-right.html>

⁴⁷³*Data Protection Authority: Google in breach of data protection laws*, in “Bureau Brandeis”, 28 November 2015, in <http://www.bureaubrandeis.com/journal/?lang=en>

pubblico appare preponderante; affinché la norma possa essere applicata, infatti, l'attore che ne fa richiesta deve essere stato un personaggio pubblico (politico, amministratore, uomo di spettacolo, ecc.) e l'informazione non deve avere alcun rilievo per la società. Stando alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia nel maggio del 2014, solo i risultati ottenuti da una ricerca basata sul nome dell'interessato può essere equiparata a un trattamento dei suoi dati personali (quindi soggetta alla normativa sulla privacy europea), di conseguenza, nel caso in cui le informazioni siano ormai obsolete e lesive dell'identità del soggetto interessato, solo i collegamenti connessi alla ricerca sul suo nome possono venire eliminati dai risultati, facendo salva la possibilità di reperire le stesse informazioni attraverso l'utilizzo di altre chiavi di ricerca.

Lungi dall'essere risolta, la questione ha sollevato ancora molti interrogativi. Ci si domanda, ad esempio, quando una vicenda debba essere ritenuta importante per l'opinione pubblica e quando si possa considerare ormai priva d'interesse e, ancora, quando le vicende di un personaggio che ha avuto un ruolo pubblico possano considerarsi prive di attrattiva. Se un dato personaggio, che ha avuto un ruolo pubblico, continui a essere oggetto di interesse? Rispetto a questi dubbi sorge il problema se la scelta della Unione Europea di delegare al motore di ricerca il potere di decidere in merito a eventuali controversie in tema di oblio possa essere accettabile o no. Rispetto al punto, Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, peraltro uno degli otto membri del Comitato di saggi interpellati da Google per fare chiarezza sulla vicenda, ha espresso parere contrario all'impianto normativo europeo affermando che «I completely oppose the legal situation in which a commercial

company is forced to become the judge of our most fundamental rights of expression and privacy, without allowing any appropriate procedure for appeal by publishers whose works are being suppressed. The European Parliament needs to immediately amend the law to provide for appropriate judicial oversight, and with strengthened protections for freedom of expression. Until this time, the recommendations to Google contained in this report are deeply flawed due to the law itself being deeply flawed»⁴⁷⁴.

È anche vero, come si è detto, che le varie decisioni prese da Google possono essere impugnate dai vari Garanti per la Privacy europei e, in alcuni casi, presso il Tribunale ordinario; tuttavia resta dubbia la scelta della CGUE di lasciare un potere così ampio in mano a una società privata. È probabile che, nelle sue intenzioni, il legislatore volesse tentare di risolvere il problema alla radice, dove, di fatto, si verifica, nel momento, cioè, in cui si formavano i dati che vengono poi sottoposti a trattamento, evitando di delegare la questione alla giustizia civile i cui tempi sono notevolmente dilatati. Pare, tuttavia, alla luce dei fatti recenti (vedi le richieste inglesi e francesi e la risposta di Google), che la questione stia assumendo proporzioni bibliche; basti pensare che, fino a oggi, «Google ha analizzato oltre 1 milione di link, relativi a quasi 300.000 richieste pervenute da cittadini di paesi UE. Di queste il 58,5% sono state rifiutate e solo il 41,5% riconosciute valide»⁴⁷⁵. Una sintesi delle azioni promosse da Google si trova riportata su *Google Transparency Report*, dove si parla di 1.302.092 URL

⁴⁷⁴WALES J., *Comments on the Report on the Right to be Forgotten*, in *The Advisor Council to Google on the Right to be Forgotten*, 6 February 2015, p. 27 in file://http://www.cil.cnrs.fr/CIL/IMG/pdf/droit_oubli_google.pdf

⁴⁷⁵ROSSANO A., *Diritto all'oblio, Google dice no*, in sito cit.

esaminate per la rimozione e di 367.902 richieste ricevute; Google riporta un elenco dei domini dai quali sono stati rimossi il maggior numero di URL ponendo, ai primi tre posti, [ww.facebook.com](http://www.facebook.com) (1119 URL rimossi), profileengine.com (8424 URL rimossi), groups.google.com (7164 URL rimossi)⁴⁷⁶.

Lungi dall'esaurire la propria portata in ambito giuridico, la questione sollevata dalla sentenza *Google Spain*, e da tutte quelle che l'hanno preceduta, presenta risvolti di carattere etico e sociale. La società nella quale viviamo, infatti, è una società dove la memoria, come l'identità personale delle persone, non è più confinata nella mente umana o nelle pagine cartacee di libri e riviste, ma è a disposizione di un semplice *click*. L'era digitale, con l'avvento di Internet e la sua globalizzazione, ha reso le informazioni, i dati, i ricordi potenzialmente eterni, non più soggetti all'usura del tempo e, in molti casi, facilmente reperibili in qualunque momento da qualsiasi luogo sul Pianeta. Se, infatti, un reato o un fatto commesso in epoca pre-digitale era destinato a sparire nel tempo, le nuove tecnologie hanno completamente alterato il rapporto spazio/tempo, azzerando quelle distanze sulle quali è stata costruita la società come noi la conosciamo.

Viviamo in un'epoca complessa caratterizzata da ecosistemi dove le nuove tecnologie dell'informazione continuamente influiscono su valori che, sempre più spesso, cozzano contro la post-modernità. Giuristi, filosofi, opinionisti e sociologi concordano sulla necessità di acquisire una nuova consapevolezza individuale e una nuova capacità di storicizzare gli eventi, *conditio sine qua non*,

⁴⁷⁶Richieste di rimozione di risultati di ricerca ai sensi delle leggi europee sulla privacy, in <http://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/>

si pensa, per gestire la nuova alfabetizzazione del terzo Millennio che passa, necessariamente, attraverso i nuovi supporti informatici. Il problema, tuttavia, non è solo sociale, culturale o giuridico perché riguarda anche quelle stesse tecnologie che sono all'origine di problemi inediti ed è per questo che, da qualche anno, si è cominciato a parlare, in modo per ora futuristico, di "motori di ricerca intelligenti"⁴⁷⁷.

Anche nel caso in cui si dovesse pervenire alla creazione di nuovi strumenti di ricerca, resterebbe, tuttavia, il problema di un'armonizzazione tra le tante realtà nazionali dentro e fuori l'Unione Europea visto che, come si è detto, Internet è un fenomeno globale che mal si presta a essere confinato. A livello nazionale, nel tentativo di trovare una soluzione, una Commissione voluta da Laura Boldrini, Presidente della Camera, ha elaborato una *Carta dei diritti di Internet* nei cui quattordici articoli si affrontano questioni che vanno dal diritto all'accesso all'educazione, dalla neutralità in rete alla privacy e fino all'oblio. Partendo dal presupposto che Internet non possa essere equiparato agli altri media, «Internet è molto di più: è una dimensione essenziale per il presente e il futuro delle nostre società; una dimensione diventata in poco tempo un immenso spazio di libertà, di crescita, di scambio e di conoscenza»⁴⁷⁸, nell'ottobre del 2014 fu

⁴⁷⁷*Semantic Expo è il motore di ricerca intelligente per Expo. Business Matching*, 4 giugno 2015, in <http://www.itespresso.it/semantic-expo-e-il-motore-di-ricerca-intelligente-per-expo-business-matching-108355.html>; *Expert System: motore di ricerca intelligente per piattaforma Expo Business*, 20 maggio 2015, in [http://www.techweekeurope.it/\[...\]](http://www.techweekeurope.it/[...])

⁴⁷⁸DI CORINTO A., *Una costituzione per Internet, ecco la prima bozza*, 2 ottobre 2014, in http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/10/02/news/costituzione_per_internet-97138964/

affidato a un gruppo di venti esperti e parlamentari il compito di elaborare un testo che tutelasse, contestualmente, diritto alla privacy, all'identità della persona, all'oblio, ma anche diritto di cronaca e di informazione⁴⁷⁹.

Si tratta, di fatto, di un progetto che affonda le proprie radici nel lontano 2005, quando, in occasione del *World Summit on Information Society* organizzato dall'ONU, per il *Millenium goals*, si giunse alla conclusione che non si poteva garantire la pace e la democrazia senza garantire l'accesso alle nuove tecnologie e, dunque, a Internet⁴⁸⁰. Come ha scritto Di Corinto «Tutti temi che acquisiscono una sempre maggiore rilevanza man mano che la vita di ciascuno si sposta sempre più decisamente nel mondo immateriale della rete dove il nostro sé digitale ci definisce e precede rispetto alla realtà corporea e che finisce decisamente per influenzare convinzioni, valori e opportunità che a lungo abbiamo dato per scontate»⁴⁸¹.

Nel Preambolo della *Dichiarazione dei diritti di Internet*, pubblicata il 24 luglio 2015⁴⁸² si legge che «L'Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il

⁴⁷⁹DI CORINTO A., *Privacy, accesso e diritti della persona. È la Carta dei diritti di internet*, 25 luglio 2015, in [http://www.repubblica.it/...](http://www.repubblica.it/)

⁴⁸⁰WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY, *WSIS +10. Outcome*, Ginevra 2014, in <http://www.itu.int/net/wsis/implementation/2014/forum/inc/doc/outcome/362828V2E.pdf>

⁴⁸¹DI CORINTO A., *Privacy, accesso e diritti della persona*, in sito cit.

⁴⁸²*Dichiarazione dei diritti in Internet*, 14 luglio 2015 in [http://www.camera.it/application/xmanager/projects/...](http://www.camera.it/application/xmanager/projects/)

riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale. Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona»⁴⁸³. Al pari delle grandi Costituzioni, la *Carta* si propone l'obiettivo di fornire una serie di principi e valori di alto livello e non solo norme di legge a uso e consumo della giurisprudenza.

Ispirata alle Dichiarazioni universali e dei diritti, il documento elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet si radica su fondamenti imprescindibili come il rispetto della dignità umana, la libertà di informazione e di pensiero, il diritto di cronaca ma anche il diritto dell'identità personale e dell'oblio. Come sostiene Di Corinto «È rivolta quindi ai legislatori che in essa potranno trovare ispirazione per legiferare sui tanti aspetti della vita oltre lo schermo, ma è pensata soprattutto per i cittadini affinché possano prendere meglio coscienza del loro "diritto di avere diritti"»⁴⁸⁴. All'interno della *Carta* a temi come la tutela della privacy, dei dati personali e dell'anonimato, viene assegnato un ruolo fondamentale; all'art. 5, 1° comma si stabilisce che «Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza»⁴⁸⁵ e al 3° comma si legge che «Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di ottenerne la

⁴⁸³*Ibidem*, Preambolo, p. 2.

⁴⁸⁴DI CORINTO, *Internet, ecco la Carta dei diritti e dei doveri della rete*, 28 luglio 2015, in [http://www.repubblica.it/...](http://www.repubblica.it/)

⁴⁸⁵*Dichiarazione dei diritti in Internet*, in sito cit.

rettifica e la cancellazione per motivi legittimi»⁴⁸⁶; all'art. 11, rubricato, *Diritto all'oblio*, si specifica che «Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica» (1° comma)⁴⁸⁷ specificando, nel 2° comma che, «Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate»⁴⁸⁸.

Nei confronti della *Carta*⁴⁸⁹ sono state espresse parole di grande elogio. Fadi Chehadé, Presidente e CEO dell'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), Ente responsabile di parte della *governance* della Rete, in occasione dell'*Internet Governance Forum*, tenutosi nel 2015 in Brasile a Joao Pessoa⁴⁹⁰, ha sostenuto che l'Italia «dando vita all'*internet bill of rights*, si candida ad essere il campione europeo dei diritti fondamentali online e segna una strada che, ora, è auspicabile gli

⁴⁸⁶*Ibidem.*

⁴⁸⁷*Ibidem.*

⁴⁸⁸*Ibidem.*

⁴⁸⁹DE SANTIS S., *Carta dei Diritti di Internet, ecco la Magna Charta che definisce il cittadino italiano sul web in 14 punti: diritto alla privacy e accesso alla rete per tutti*, 28 luglio 2015, in [http://www.huffingtonpost.it/...](http://www.huffingtonpost.it/)

⁴⁹⁰INTERNET GOVERNANCE FORUM, 2015, in <https://www.intgovforum.org/cms/igf-2015-schedule>

altri Paesi del vecchio continente seguano nel metodo e nel merito»⁴⁹¹. Si è aggiunta alla lista delle congratulazioni quella di Nnenna Nwakanma, rappresentante della *World Web Foundation* all'*Internet Governance Forum*, che ha ritenuto l'iniziativa italiana il primo passo verso un lungo cammino, ma pur sempre un inizio fondamentale.

La *Carta* italiana, tuttavia, non è un esperimento isolato. Accanto alla *Carta* si potrebbero affiancare il Rapporto dell'inglese *Commission on Digital Democracy* (2015)⁴⁹², il Rapporto della *Global Commission on Internet Governance* (2015), elaborato dal Royal Institute of International Affairs⁴⁹³, la *Guida dei diritti umani per gli utenti di Internet* (2014), del Consiglio d'Europa sui diritti degli utenti Internet⁴⁹⁴, la *Dichiarazione africana per le libertà della Rete* (2012)⁴⁹⁵, promossa, tra l'altro, da organizzazioni come Free Press, Access, Center for Democracy and Technology e la Electronic Frontier Foundation⁴⁹⁶. Dopo la sentenza *Google Spain*, infatti, si

⁴⁹¹La citazione si trova riportata da SCORZA G., *L'Italia campione dei diritti fondamentali online all'IGF di Joao Pessoa*, 10 novembre 2015, in [http://scorza.blogautore.espresso.\[...\]](http://scorza.blogautore.espresso.[...])

⁴⁹²*Open Up! Report of the Speaker's Commission on Digital Democracy*, 26 gennaio 2015, in <http://www.digitaldemocracy.parliament.uk/documents/Open-Up-Digital-Democracy-Report.pdf>

⁴⁹³GLOBAL COMMISSION ON INTERNET GOVERNANCE, *Towards a Social Compact for Digital Security*, 15 aprile 2015, in <https://ourinternet.org/>

⁴⁹⁴COUNCIL OF EUROPE, *Guida dei diritti umani per gli utenti Internet, Raccomandazione CM/Rec/(2014)6 e Motivazioni*, 16 aprile 2014, in [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/Translations/Italian/CMRec\(2014\)6_ITALIAN_GUIDE_HR_INTERNET_USERS_WebA5%20\(4\).pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/Translations/Italian/CMRec(2014)6_ITALIAN_GUIDE_HR_INTERNET_USERS_WebA5%20(4).pdf)

⁴⁹⁵*Declaration of Internet Freedom*, 2012, in <http://www.internetdeclaration.org/>

⁴⁹⁶*Pro e contro la necessità della Dichiarazione per la Libertà di Internet*, 7 agosto 2012, in <https://it.globalvoices.org/2012/08/pro-e-contro-la-necessita-della-dichiarazione->

sono moltiplicate in tutto il mondo le Commissioni e le iniziative volte a regolamentare la Rete, focalizzate, nella quasi totalità dei casi, sulla garanzia dei diritti dei navigatori. Si tratta, senza dubbio, di un interesse che esprime a livello globale un cambiamento da parte di attori politici e istituzionali divenuti, nel tempo, più attenti a tutte le questioni sollevate da Internet tra cui, non da ultima, la “neutralità della Rete”, ovvero «l’impegno che prendono gli Stati per garantire sempre l’accesso a un servizio veloce di Internet a tutti. E quindi non una rete a due velocità, come vogliono i giganti delle telecomunicazioni, ovvero una che ad alta velocità per chi paga e l’altra, che arranca, per tutti gli altri. Insomma, internet come diritto umano essenziale, alla pari di luce acqua e gas e altre utility. Un diritto persino da sovvenzionare a chi è più povero»⁴⁹⁷. Una “neutrality”, per quanto riguarda gli Stati Uniti, appoggiata dallo stesso Barack Obama ma avversata dalla *Federal Communication Commission* americana.

La questione della *neutrality*, naturalmente, è solo uno dei temi sul tavolo del dibattito. Come abbiamo avuto modo di argomentare, infatti, la discussione verte anche sul diritto alla privacy, alla riservatezza, a quello di cronaca e all’oblio e, come ha evidenziato De Nardis, «Una delle principali questioni che stiamo affrontando [...] è appunto come mantenere Internet universalmente accessibile ed aperta, rispondendo al contempo alle preoccupazioni tipiche di alcune nazioni e di specifici contesti legali e culturali»⁴⁹⁸. Si tratta di una sfida globale i cui esiti sono ancora tutti da definire.

per-la-liberta-di-internet/

⁴⁹⁷ Usa, no a Internet a due velocità. Da oggi in vigore la “neutralità della rete”, 12 giugno 2015, in [http://www.repubblica.it/tecnologia/...](http://www.repubblica.it/tecnologia/)

⁴⁹⁸La citazione è tratta da GUERRINI F., *Internet ora diventa terra di diritti*, 14 novembre 2014, in <http://espresso.repubblica.it/visioni/tecnologia/2014/11/14/news/internet-terra-dei-diritti-1.188043>

BIBLIOGRAFIA

ABEL V., *Agents, Trojans and tags: The next generation of investigators*, in JONES R., MOORE R. (a cura di), *Information Technology and Traditional Legal Concepts*, Routledge, London - New York, 2013, pp. 99-108.

AGAMBEN G., *Tradizione dell'immemorabile*, in "Il Centauro", n. 13/14, 1985.

ALESIANI L., *I reati d'opinione: una rilettura in chiave costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2006.

ALLEGRETTI U., *Diritti e Stato nella mondializzazione*, Città aperta, Troina, 2002.

ALPA G., *I diritti della persona e la cronaca giornalistica*, in "Giur. mer.", 1987, IV, pp. 1311-1316.

AMATO G., voce *Libertà (dir. cost.)*, in "Enc. Dir.", vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 272-286.

ATTANASIO F., *Il difficile bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore ed il diritto alla riservatezza nelle reti peer to peer: orientamento italiano e comunitario*, in AA.VV., *Mc Diritto ed Economia dei mezzi di comunicazione*, CCE Società Cooperativa, Napoli, 2009, pp. 127-137.

AUTERI P., *La direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la sua attuazione in Italia*, in "Quaderni AIDA", 2005, pp. 1-50.

AZZARITI G., *Internet e Costituzione*, in "Politica del diritto", vol. 42, fasc. 3, 2011, pp. 367-378.

AZZI T., *Tribunal compétent et loi applicable en matière d'atteintes aux droits de la personnalité commises sur internet*, in "Recueil Dalloz", 17 mai, n. 20, 2012, pp. 1279-1285.

BALDASSARRE A., *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1997.

BALDASSARRE A., *Le ideologie costituzionali dei diritti di libertà*, in "Dem. Dir.", Editori riuniti, Roma, 1976.

BALL D. T., *Establishing clause (I): History, Background, Framing*, in FINKELMAN P. (a cura di), *Encyclopedia of American Civil Liberties*, vol. 1, A-F. Routledge, New York, 2006, pp. 521-531.

BARBERA A., *Art. 2*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, I, Zanichelli, Bologna, 1982.

BARILE, P., *Los viluppo dei diritti fondamentali nell'ordinamento repubblicano*, in *Storia d'Italia. annali 14,. Legge, diritto, giustizia*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino, 1998, pp. 7-103.

BASSETTI E., ZINGONE M., *Verso l'e-democracy*, in BASSETTI E. (a cura di), *L'e-democracy per i giovani*, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 29-41.

BAUMAN Z., *L'Europa è un'avventura*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

BAUMAN Z., *La società dell'incertezza*, Bologna, Il Mulino, 2006.

BAUMAN Z., *La società sotto assedio*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

BAUMAN Z., *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

BETZU M., *Regolare Internet. La libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Giappichelli, Torino, 2012.

BIANCHI D., *Internet e il danno alla persona: i casi e le ipotesi*, Giappichelli, Torino, 2012.

BLENGINO C., SENOR M. A., *Caso Peppermint: file sharing e utilizzo di dati personali illecitamente trattati*, Tribunale, Roma, sez. IX civile, ordinanza 09/02/2007, in "Altalex.it", 17 aprile 2014.

BOCCHINI R., *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente*, Jovene, Napoli, 2003.

BOLLÉE S., HAFTEL B., *Les nouveaux (dés)équilibres de la compétence internationale en matière de cyberdélits après l'arrêt eDate Advertising et Martinez*, in "Recueil Dalloz", 17 mai, n. 20, 2012, pp. 1285-1294;

BONAZZI, *La digitalizzazione della vita quotidiana*, Franco Angeli, Milano, 2014.

BOYD D. M., ELLISON N. B., *Social Networks Sites: Definition, History and Scholarships*, in "Journal of Computer-Mediated Communication", vol. 13, Issue 1, October 2007, pp. 210-230.

BUSKINA. A., SCAHEN S. I., *The Privacy Act of 1974: a reference manual for compliance*, System Development Corp., Washington, 1976.

CACUCCI G., *Paradiso virtuale o Infer.net? Rischi e opportunità della rivoluzione digitale*, Ancora editrice, Milano, 2015.

CAMENISCH J., FISCHER-HUBNER S., HANSEN M. (a cura di), *Privacy and Identity Management for the Future Internet in the Age of Globalisation*, Springer, London, 2015.

CARCANO D., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Giuffrè, Milano, 2010.

CASSANO G., CONTALDO A., *Internet e la tutela della libertà di espressione*, Giuffrè, Milano, 2009.

CASSANO G., CONTALDO A., *Internet e tutela della libertà di espressione*, Giuffrè, Milano, 2009.

CASTELLI GATTINARA E., *Il non luogo della memoria e dell'oblio*, in "Aperture", 10, 2001, pp. 149-158.

CATAUDELLA A., voce *Riservatezza*, in "Enc. Giur.", XXVII, Treccani, Roma, 1991.

CAVALLINI D., *Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari prima e dopo la riforma del 2006*, Cedam, Padova, 2011.

CERETI C., voce *Pensiero (libertà di)*, in "Noviss. Dig. It.", Utet, Torino, 1968.

CHIEFFI D., *Online media relations*, Gruppo 24 Ore, Milano, 2011.

CHINDEMI D., *Diffamazione a mezzo stampa (radio-televisione-Internet)*, Giuffrè, Milano, 2006.

CICCIA A., NICOLA G., *Diritto di accesso e riservatezza alla luce della Legge n. 15/2005*, Halley editrice, Matelica, 2005.

COLAO F., *Il diritto penale politico nel Codice Zanardelli*, in VINCIGUERRA S. (a cura di), *I Codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Cedam, Padova, 1993, pp. 652-672.

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS, *Draft Report with recommendation to the Commission on the amendment of Regulation (EC) No 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) (2009/2170(IN)*, 2 dicembre 2011.

CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Jovene, Napoli, 1995.

CONTI C., TORRE M., *Spionaggio informatico nell'ambito dei social network*, in SCALFATI A. (a cura di), *Le indagini atipiche*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 395-430.

COOLEY T. C., *A Treatise on the Law of Torts or the Wrong which Arise Independent of Contract*, Callagh & Company, Chicago, 1888.

CORRIAS LUCENTE G., *Internet e libertà di manifestazione del pensiero*, in "Riv. Inf. Inf.", vol. 16, fasc. 4-5, 2000, pp. 597-608.

COSTANZO P., *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, in "Rass. Parl.", vol. 54, fasc. 4, 2012, pp. 811-853.

COSTANZO P., *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in "Informatica e diritto", 1997, fasc. 2 (dicembre), pp. 15-22.

CUNIBERTI M., *Autorità indipendenti e libertà costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2007.

D'AIUTO G., *La disciplina processuale*, in D'AIUTO G., LEVITA L., *I reati informatici. Disciplina sostanziale e questioni processuali*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 101-220.

D'AMMASSA G., *Brevi riflessioni sul caso 'Peppermint'*, in "DANTE: Diritto di autore e nuove tecnologie", vol. 3, fasc. 2, 2007, pp. 127-146.

D'IPPOLITO G., *Libertà informatica e diritto di accesso*, 7 aprile 2014 in <http://www.jei.it/approfondimenti/item/409-la-liberta-informatica-e-il-diritto-di-accesso-ad-internet>

DE CATA M., *Il caso "Peppermint". Ulteriori riflessioni anche alla luce del caso "Promusicae"*, in "Rivista di diritto industriale", vol. 57, fasc. 4/5, 2008, p. te. 2, pp. 328-351.

DELLA DORA L., *Digital, Social & Mobile 2015: tutti i numeri globali e italiani*, in "News", 22 gennaio 2015.

DELLA MORTE M., *Art. 14*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 342-361.

DELLA PERUTA F., *Il giornalismo italiano del Risorgimento. Dal 1847 all'Unità*, Franco Angeli, Milano, 2011.

DESTRI G., *Sistemi informativi. Il pilastro digitale di servizi e organizzazioni*, Franco Angeli, Milano, 2013.

DI CIOMMO F., *Dispute sui «domain names», fatti illeciti compiuti via internet ed inadeguatezza del criterio del «forum commissi delicti»*, in "Foro it.", 2011, I, pp. 2033-2045.

DI CIOMMO F., *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Jovene, Napoli, 2003.

DI CIOMMO F., *Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del provider*, in "Danno e resp.", 2009, pp. 754-761.

DI CIOMMO F., PARDOLESI R., *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la rete, bellezza!*, in "Danno e responsabilità", 7, 2012, pp. 716-721.

DI CIOMMO F., *Programma filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità online- a proposito della sentenza Google/Vividown*, in "Dir. inf.", 6, 2010, pp. 829-859.

DI LELLO C., *Internet e costituzione: garanzia del mezzo ed i suoi limiti*, in "Dir. inf.", 2007, pp. 895-915.

Direttiva 2002/58/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata

e alle comunicazioni elettroniche), in Gazz. Uff., n. L 201, del 31/07/2002.

Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, in "GUCE", 18.12.2009.

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in "GUCE.", 23.11.95.

DONATI F., Art. 15, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 362-371.

DRAETTA U., *Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale de privati*, Giuffrè, Milano, 2005.

Electronic Communications Privacy Act of 1986, U.S. Government Printing Office, Washington, 1986.

ELVIRA B., *Legge 2.0. Il Web tra legislazione e giurisprudenza*, Apogeo, Roma, 2008.

ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giuffrè, Milano, 1958.

FABRIS F., *Il diritto alla privacy tra passato, presente e futuro*, in "Riv. Scien. Comunicazione", 2, luglio-dicembre, 2009, pp. 94-98.

FALETTI E., *I diritti fondamentali su Internet: libertà di espressione, privacy e copyright*, Exeo, Roma, 2011.

FARGO A., *Analyzing Federal Shield Law Proposals: What Congress Can Learn from the States*, in "Communications Law and Polity", vol. 11, Winter 2006, pp. 35-82.

FEROLA L., *Diritto d'autore vs. diritto alla riservatezza: alla ricerca di un equo bilanciamento nella rete. I casi Peppermint*,

FAPAV e Scarlet, in PIZZETTI F., *Il caso del diritto d'autore*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 67-80.

FERRAJOLI L., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari, 2002.

FERRARI G. F. (a cura di) *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti*, Giuffrè, Milano, 2001.

FERRARI L. F., *Il regime fascista italiano*, a cura di G. Ignesti, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1983.

FERRARIS, *Fenomenologia e occultismo*, in VATTIMO (a cura di), *Filosofia '88*, Laterza, Roma-Bari, 1989, pp. 173-207.

FERRI G. B., *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in "Riv. dir. civ.", 1990, pp. 801-812.

FERRI P., *La rivoluzione digitale. Comunità individuo e testo nell'era di Internet*, Mimesis Entropia, Milano, 1999.

FERRUCCI S., *L'oikos nelle leggi della polis. Il privato ateniese tra diritto e società*, in "Etica e Politica", vol. IX, 2007, I, pp. 135-154.

FESTUCCIA F., *L'oggettività dell'informazione. Tra mito professionale e ideale regolativo*, Armando, Roma, 2010.

FINOCCHIARO G., *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in "Dir. inf.", vol. 26, 3, 2010, pp. 391-404.

FINOCCHIARO G., *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", anno XXVI, fasc. 3, 2010, pp. 391-404.

FINOCCHIARO G., *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi via Internet*, in "Contratto e impresa", vol. 17, fasc. 2, 2001, pp. 571-610.

FIORE C., *I reati di opinione*, in MOCCIA S. (a cura di), *Diritti dell'uomo e del sistema penale*, vol. 2, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002, pp. 13-35.

FLOR R., *Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht del 27 febbraio 2008, sulla c.d. Online Durchsuchung. La prospettiva delle investigazioni ad alto contenuto tecnologico ed il bilanciamento con i diritti inviolabili della persona. Aspetti di diritto penale sostanziale*, in "Riv. Trim. dir. pen. ec.", vol. 22, fasc. 3, 2009, pp. 695-716.

FLOR R., *Dalla "Data retention" al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della corte di giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive 'de jure condendo'*, in RESTA G., ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'obbligo su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Tre-Press, Roma, 2015, pp. 223-254.

FLORIAN E., *Trattato di diritto penale. Introduzione ai delitti in specie e delitti contro la sicurezza dello Stato*, vol. II, Vallardi, Milano, 1915.

FOIS S., voce *Censura*, in "Enc. Dir.", Giuffrè, Milano, 1957.

FRANCESCHELLI V., *Convergenza. La "convergenza" nelle telecomunicazioni e il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Giuffrè, Milano, 2009.

FRANCQ S., *Responsabilité du fournisseur d'information sur internet: affaires eDate Advertising et Martinez*, in "Sem. Jur.", 9 gennaio 2012, n. 1-2, pp. 35-38.

FRIDEGOTTO M., *L'accordo di Schengen: riflessi internazionali ed interni per l'Italia*, Franco Angeli, Milano, 1992.

FRIGENI L., *Bullismo e aspetti processuali*, in PENNETTA A. L. (a cura di), *La responsabilità giuridica per atti di bullismo*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 109-146.

FROSINI V., *L'orizzonte giuridico di Internet*, in "Riv. Inf. Inf.", vol. 16, fasc. 2, 2000, pp. 271-280.

GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, in Atti del Convegno di studi (17 maggio 1997), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.

Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000 "Individuazione di attività rilevanti finalità di interesse pubblico", in Gazz. Uff., 2 febbraio 2000, n. 26.

GARDINI G., *Le regole dell'informazione. Dal cartaceo al bit*, Giappichelli, Torino, 2014.

GARDINI G., *Le regole dell'informazione. Principi giuridici, strumenti, casi*, Mondadori, Milano, 2005.

GENINA L., *Trattato elementare teorico pratico di diritto penale secondo il Codice sardo del 1839*, Tipografia Steirani e Tortone, Torino, 1854.

GIACOBBE G., voce *Riservatezza (diritto alla)*, in "Enc. Dir.", XL, Giuffrè, Milano, 1989.

GIANNANTONIO E., LOSANO M. G., ZENO-ZENCOVICH V., *La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996*, Cedam, Padova, 1999.

GIBSON W., *Tre romanzi cyber*, Mondadori, Milano, 1994.

GINORI A., *Scomparire dal Web. Parigi guida la crociata per il "diritto all'oblio"*, in "La Repubblica", 13 novembre 2010.

GINZBURG P., *Il filo delle tracce. Vero, falso, finto*, Giuffrè, Milano, 2006.

GLADWELL M., *The Tipping Point. How Little Things Make a Big Difference*, Brown and Company, Little, 2000.

GOTTLIEB FICHTE J., *Rivendicazione della libertà di pensiero* (1793), a cura di L. Pareyson, Chiantore, Torino, 1945.

GRISAFI R., *Tutela della privacy e tutela della proprietà intellettuale: esigenze di bilanciamento e questioni interpretative. Nota all'ordinanza del tribunale di Roma del 17.03.08. Il caso Peppermint*, in "Adiconsum News", anno XX, n. 28-29 maggio 2009.

GRISOLIA G., *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale della riservatezza e dell'onore*, Cedam Padova, 1992.

GROSSMAN L. *You have the right to be Forgotten*, in "Time", 26 maggio 2014.

GUARRACINO S., *Le età della Storia. I concetti di Antico, Medievale, Moderno e Contemporaneo*, Milano, Mondadori, 2001.

HÄBERLE P., *Diritto e verità*, Einaudi, Torino, 2000.

HANCE O., *Internet e la legge*, McGraw-Hill Italia, Milano, 1997.

HARTLEY T., *Cross-Border Privacy Injunctions: The EU Dimension*, in "The Law Quarterly Review", 2012, pp. 197-202.

HEIDEGGER M., *Sentieri interrotti*, La Nuova Italia, Firenze, 1953.

HIGGINS M., *Julian Assange: WikiLeaks Founder*, ABDO, Edina, 2011.

HOOG. E., *Memoire Année Zéro*, Le Seuil, Parigi, 2009.

HORAK R., *Sistemi di comunicazioni e reti*, Apogeo, Roma, 2000, p. 464 e ss.

IRTI N., *Diritto senza verità*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

JEMOLO C. A., *I problemi pratici della libertà*, Giuffrè, Milano, 1972.

KAPLAN A., HAENLEIN M., *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media*, in "Business Horizons", 53, Issue 1, 2010, pp. 59-68.

LA MONICA M. G., MAZZA S. RIONDATO, *Manuale di diritto di polizia*, Giuffrè, Milano, 1993.

LAMBERT L., *The Internet: A Historical Encyclopedia, Biographies*, ABC CLIO, Santa Barbara, 2005.

LAVAGNINI S., *La proprietà intellettuale in Internet*, in UBERTAZZI L. C. (diretti da), *AIDA. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, XVII, 2008, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 396-412.

LAZZARO G., *La libertà d stampa in Italia dall'Editto albertino alle norme vigenti*, Mursia, Milano, 1969.

LEIGH D., EVANS R., *Afghanistan war logs: Civilians caught in foreign line of British loops*, in "The Guardian", 25 luglio 2010.

LEVITA L., *La disciplina sostanziale*, in D'AIUTO G., LEVITA L., *I reati informatici. Disciplina sostanziale e questioni processuali*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 3-100.

LIBERATORE F., *I servizi della società dell'informazione tra la direttiva sul commercio elettronico e la direttiva servizi: un'occasione mancata per chiarire l'applicazione del principio del Paese d'origine*, in "Contratto e impresa. Europa", vol. 12, fasc. 2, pp. 1038-1049.

LINGUITI A., *Scelta e libertà nel pensiero antico*, in "Aperture", 9, 2000, pp. 51-58.

LORUSSO P., *L'insicurezza dell'era digitale. Tra cybercrimes e nuove frontiere dell'investigazione*, Franco Angeli, Milano, 2011.

LOTIERZO R., *Il caso Google-Vivi Down quale emblema del difficile rapporto degli utenti providers con il codice della privacy*, in "Cass. pen.", vol. 50, fasc. 11, 2010, pp. 3394-4005.

LUGARESI N., *Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti*, Giuffrè, Milano, 2000.

MACALUSO F., *Distribuzione di contenuti digitali in rete*, in "Diritto del commercio internazionale", vol. 4, n. 4, 2010, pp. 821-842.

MACARIO F., *La protezione dei dati personali nel diritto private europeo*, in CUFFARO V., RICCIUTO V. (a cura di), *La disciplina del trattamento dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 2003.

MAGGIORE M., *La proprietà intellettuale nel mercato globale: l'approccio dei TRIPs con particolare riferimento al diritto d'autore ed ai brevetti*, in "Riv. Dir. ind.", vol. 47, fasc. 4/5, p.te I, 1998, pp. 167-260.

MAGLIO M., *Alice nel paese di dati personali: le prospettive del diritto alla riservatezza in Italia, le prospettive del diritto alla riservatezza in Italia*, in "L'Informazione", (2), 2004, pp. 20-23.

MANEGGIA A., *La tutela della privacy nell'era delle comunicazioni elettroniche: cosa ha cambiato Internet?*, in "In Law", 6, 2006, pp. 302-323.

MANGANELLI C., *Progresso tecnologico e protezione dei dati personali*, in SANTANIELLO G. (a cura di), *La protezione dei dati personali*, Cedam, Padova, 2005, pp. 309-341.

MANGANO F., *Diritto all'oblio*, in "Giur. merito", 2012, XII, pp. 2621-2640.

MARCHETTI G., *Diritto di cronaca on-line e tutela del diritto all'oblio*, in CAFARI PANICO R. (a cura di), *Da internet ai social network*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 71-91.

MARCHISIO E., *La "Cookie Law" italiana. Il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell'8 maggio 2014*, KEY SRL, Vivalci, 2015.

MARCOVITZ H., *Privacy Rights and the Patriot Act*, ABDO Publishing, Edina, 2008.

MARIA ROMANA A. Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet ", in rivista n.1/2016 del 20/02/2016 pp. 3-9

MARTINES T., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992.

MATRANGA C., *Luci e ombre del caso Google Spain: una vittoria del diritto all'oblio*, in "Giureta Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente", vol. XII, 2014, pp. 93-108.

MAURO M., *Dal principio del paese di origine della clausola «libera prestazione de servizi», l'art. 16 della direttiva 2006/123/Ce. Quali novità per la libera circolazione dei servizi nel mercato interno?*, in "Contratto impresa Europea", vol. 12, fasc. 2, 2007, pp. 918-933.

MAYER-SCHONBERGER V. V., *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Egea, Milano, 2010.

MAZZA T., *Giuseppe Zanardelli: la libertà nella giustizia*, Skira, Milano, 2003.

MEZZANOTTO M., *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Jovene, Napoli, 2009.

MIRABELLA P., *L'uomo e i suoi diritti. Una riflessione etica a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, Effata, Cantalupa (TO), 2009.

MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1969.

MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Cedam, Padova, 1975.

MUIR-WATT H. *Cour de justice de l'Union européenne, C-509/09 et C-161/10, aff. Jointes, 25 octobre 2011*, in "Revue critique de droit international privé", n. 2, avril-juin, 2012, pp. 389-411.

NAGY C. I., *The Word is a Dangerous Weapon: Jurisdiction, Applicable Law and Personality Rights in EU law - Missed and New Opportunities*, in "Journal of Private International Law", 2012, pp. 251-296.

NAPOLETANO N., *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in "Dir. inf.", 1996, pp. 427-436.

NEPPI MODONA G., *Libertà di stampa, potere politico e magistratura: passato e presente*, in "Studi storici", XI, 1970, pp. 551-571.

NICOLÒ R., *Diritto civile*, in "Enc. dir.", vol. XII, 1964, pp. 904-923.

NIGER P., *Il diritto all'oblio*, in FINOCCHIARO G. (a cura di), *Diritto all'anonimato, nome e identità personale*, Cedam, Padova, 2008, pp. 59-76.

NIGER S., *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Cedam, Padova, 2006.

NIVARRA L., RICCIUTO V., SCOGNAMIGLIO C., *Diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2013.

ODDENINO A., *La governance di Internet tra autoregolazione, sovranità statale e diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2008.

OLDENBURG R., *The Great Good Places*, Paragon Books, New York, 1989.

OLIMPIO G., *Assange denuncia gli USA. Mi vogliono assassinare*, in "Corriere della Sera", 16 dicembre 2010.

OROFINO M., *L'inquadramento costituzionale del web 2.0: da nuovo mezzo per la libertà di espressione a presupposto per l'esercizio di una pluralità di diritti costituzionali*, in CAFARI PANICO R., *Da Internet ai social network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 33-56.

OROFINO M., *La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee. I dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione*, Giappichelli, Torino, 2014.

OVERBECK W., BELMAS G., SHEPARD J., *Major Principles of Media Law*, Cengage, New York, 2015.

PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali*, Cedam, Padova, 2003.

PAGALLO U., *La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa*, Giuffrè, Milano, 2008.

PALDADIN L., *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1991.

PALMIERI A., PARDOLESI R., *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in "Nuovi Quaderni del Foro Italiano", n. 1, 27 maggio 2014, pp. 1-16.

PANEBIANCO M. (a cura di) *Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2001.

PASCUZZI G., *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, il Mulino, Bologna, 2002.

PASCUZZI G., voce *Internet*, in "Dig. Disc. Priv. Sez. civ.", vol. Aggiornamento, Utet, Torino, 2000, pp. 531-542.

PEDRAZZINI C., *Il pensiero politico e l'opera di Giuseppe Zanardelli Ministro dei lavori pubblici, 1876-1877*, L. Campedelli, Cremona, 2002.

PERLINGERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972.

PERRAU, *Les droits de la personnalite*, in "Rev. trim. dir. civ.", 8, 1909, pp. 501-536.

PERTICONE G., voce *Fascismo (politica e sociologia)*, in "Enc. Dir.", Giuffrè, Milano, vol. XVI, 1967, pp. 874-879.

PESSINA E., *Elementi di diritto penale*, vol. III, Marghieri, Napoli, 1885.

PETRINI D., *La responsabilità penale per i reati via Internet*, Jovene, Napoli, 2004.

PETRONE M. M. (a cura di), *Internet e le sue insicurezze. Strumenti, soggetti e contesti*, Giapeto, Roma, 2014.

PEZZELLA D., *Google Italia, diffamazione e riservatezza: il difficile compito del provider (e del giudice)*, in "Giur. Merito", fasc. 9, 2010, pp. 2219-2261.

PICONE P., *Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti*, in ID. (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2004, pp. 485-528.

PILLA F., FALISTOCCO G., GIACOMELLO M., *Io digitale*, Computers, Milano, 2014.

PINO G., *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli Internet Service Providers sui contenuti immessi da terzi in rete*, in "Danno e resp.", vol. 9, fasc. 8/9, 2004, pp. 832-840.

PINO G., *Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di metà-giurisprudenza analitica*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 2003, 1, 237-274.

PIZZETTI F., *I diritti nella rete delle «reti», il caso del diritto d'autore*, Giappichelli, Torino, 2013.

PIZZETTI F., *Il prisma del diritto all'oblio*, in PIZZETTI F. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 21-64.

PIZZETTI F., *Le Autorità garanti per la protezione de dati personali e la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il 'Velo di Maya'*, in RESTA G. M., ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), *Diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Tre-Press, Roma, 2015, pp. 255-282.

PIZZORUSSO A., *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2005.

POLLICINO O., BELLEZZA M., *Privacy e diritto d'autore nell'era digitale: alla ricerca di un bilanciamento*, in FERRARI G. F. (a cura di), *Tutela dei dati personali in Italia 15 anni dopo. Tempo di bilanci e di bilanciamenti*, Egea, Milano, 2013, pp. 93-114.

PUGLIESE G., *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*, in "Foro It.", I, 1954, pp. 118-120.

RANIOLO F., *La partecipazione politica*, Il Mulino, Bologna, 2002.

RAZZAMTE R., *Informazione: istruzioni per l'uso*, Cedam, Padova, 2014.

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

RESCIGNO P., *Persona e comunità*, il Mulino, Bologna, 1965.

RICCIO G. M., *La responsabilità civile degli internet providers*, Giuffrè, Milano, 2002.

RICOEUR P., *La memoria, la storia, l'oblio*, Giuffrè, Milano, 2003.

RIFKIN J., *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, Mondadori, Milano, 2000.

RIVA G., *I social network*, il Mulino, Bologna, 2010.

RODOTÀ S., *Ideologia e tecniche della riforma del diritto civile*, in "Riv. dir. comm.", 1967, I, pp. 83-125;

RODOTÀ S., *La privacy tra individuo e collettività*, in "Pol. Dir.", 1974, pp. 545-557.

RODOTÀ S., *Libertà, opportunità, democrazia e informazione*, in *Internet e privacy: quali regole?*, in "Atti del Convegno di Roma", 8-9 maggio 1998.

RODOTÀ S., *Una Costituzione per Internet?*, in "Politica del diritto", vol. 41, fasc. 3, 2010, pp. 337-351.

ROLFI F., *Dalla competenza alla giurisdizione: le "mobili frontiere" di internet. Corte di Giustizia, Grande sez., 25 ottobre 2011, nn. C-161/10*, in "Il Corriere giuridico", vol. 29, fasc. 6, 2012, pp. 757-763.

ROMBOLÀ C., *Google e diritto all'oblio: prospettive e attualità*, in "Altalex", 16 luglio 2014.

ROSSI P., *Il passato, la memoria, l'oblio*, il Mulino, Bologna, 1991.

RUOTOLO M., *Art. 13*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 321-341.

SAMMARCO P., GUIDOBALDI L., *L'amicizia tra giudice e avvocato nei social network*, in "Dir. inf.", 2010, pp. 505-513.

SAMMARCO P., *Il motore di ricerca, nuovo bene della società dell'informazione: funzionamento, responsabilità e tutela della persona*, in "Dir. inf.", 4 5, 2006, pp. 621-696.

SAMUELSON P., *The U.S. Digital Agenda at WIPO*, in "Va. Intent. L.", 27, 1997, pp. 369-440.

SARTOR G., *Internet e diritto*, in SARTOR G., DI COCCO C., *Temi di diritto dell'informatica*, Giappichelli, Torino, 2013.

SARTOR G., VIOLA DE AZEVEDO CUNHA C., *Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU*, in RESTA G., ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma TrePress, Roma, 2015, pp. 99-124.

SARZANA DI S. IPPOLITO C., *Informatica, internet e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2010.

SASSANO F., *Il diritto all'oblio tra internet e mass media*, Key editore, Vicalvi (FR), 2015.

SCAIFE L., *Handbook of Social Media and the Law*, CRP Press, New York, 2014.

SCHACHTER M., KURTZBERG J. L., *Law of Internet Speech*, Carolina Academic Press, 2008.

SCORZA G., *Corte di giustizia e diritto all'oblio*, in "Corriere giuridico", n. 12, 2014.

SEDALLIAN V., *La responsabilité des prestataires techniques sur Internet dans le Digital Millennium Copyright Act américain et le projet de directive européenne sur le commerce électronique*, in "Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux", 1999, n. 110, pp. 1-8.

SHIELDS R., *The Virtual*, Routledge, London and New York, 2003.

SIANO M., *Il diritto all'oblio in Europa e il recente caso spagnolo*, in PIZZETTI E. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 123-144.

SMITH V. J., *The Freedom of Information Act of 1966: A Legislative History*, University of Chicago Press, Chicago, 1979.

SOMMA A., *Mercificare il diritto. La via liberista alla tutela della differenza*, in ZOPPINI A. (a cura di), *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 58-80.

STAMILE N., *Brevi note sulla libertà di espressione nell'ordinamento giuridico italoiano*, in "Nueva época", settembre-novembre 2011, n. 7, pp. 1-15.

STONE A. R., *Desiderio e tecnologia. Il problema dell'identità nell'era di Internet*, Feltrinelli, Milano, 1997.

TARELLO G., *Atteggiamenti dottrinali e mutamenti strutturali dell'organizzazione giuridica*, in ID., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 349-359.

TETI A., *Il futuro dell'Information & Communication Technology. Tecnologie, timori e scenari futuri della "global network revolution"*, Springer Verlag Italia, Milano, 2009.

TÖNNIES F., *Comunità e società (1887)*, Comunità, Milano, 1963.

TROGU M., *Sorveglianza e "perquisizioni" on-line su materiale informatico*, in SCALFATI A. (a cura di), *Le indagini atipiche*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 431-456.

UBERTAZZI T. M., *Il caso Linqvist: i limiti della privacy europea*, in "Danno e resp.", vol. 9, fasc. 4, 2004, pp. 386-388.

VACCARO E. L., *Chattare. Percorsi dell'identità virtuale*, in GIORDANO V., PARISI S. (a cura di), *Chattare. Scenari della relazione in rete*, Meltemi, Roma, 2007, pp. 181-226.

VALVO L. A., *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione "digitale"*, in "Studi sull'integrazione europea", n. 2, anno X, 2015, pp. 347-358.

VAN EECKE P., *Online service providers and liability: a plea for a balanced approach*, in "Common Market Law Review", 48, 2011, pp. 1455-1502.

VIGLIAR S., *Privacy e comunicazioni elettroniche: la direttiva 2002/58/CE*, in "Diritto dell'informazione e dell'informatica", 2003, pp. 401-424.

VINCIGUERRA S., *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in *I Codici preunitari e il Codice Zanardelli*, studi

coordinati da S. Vinciguerra, in casi, fonti e studi per il diritto penale, Cedam, Padova, 1993, pp. 367-368.

VIOLA L., *La tutela del diritto d'autore non può estendersi sino a violare la riservatezza: il caso Peppermint, relativo allo scambio di files musicali e di giochi*, in "Studium Iuris", vol. 14, fasc. 4, 2008, pp. 488-492.

VIVARELLI R., *Storia delle origini del fascismo: l'Italia dalla grande guerra alla marcia su Roma*, Il Mulino, Bologna, 1991.

VIVONA A., *Dai mass media alle "protesi tecnologiche"*, in MARTINELLO L. (a cura di), *Comunicazione multimediale e processi formativi*, Guida Firenze, 2011, pp. 27-48.

VULPIANI D., IZZO C., *L'identità digitale nell'era del web 2.0: furto e diritto all'oblio*, in CORRADINI I., FERRARIS DI CELLE B. (a cura di), *La reputazione. Nel tuo nome, il tuo valore*, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 23-34.

WARREN S. D., BRANDEIS L. D., *The Right to privacy. The Implicit Made Explicit*, in *Harvard Law Review*, vol. IV, n. 5, december 15, 1890, pp. 193-200.

WESTIN A., *Privacy and Freedom* (1968), Ig Publishing Incorporated, New York, 2015;

WESTIN A., *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1970.

WHITE C., *Sergey Brin and Larry Page: The Founders of Google*, The Rosen Publishing Group, New York, 2007.

WILDERSPIN L., *Les relations entre le droit communautaire et les règles de conflits de lois des états membres*, in "Rev. crit. dr. int. privé", nn. 1-2, 2002, pp. 35-38.

WINKLER M., *Giurisdizione e diritto applicabile agli illeciti via Web: nuovi importanti chiarimenti dalla Corte di Giustizia*, in "Responsabilità civile e previdenza", n. 3, 2012, pp. 806-822.

YOCHAI B., *La ricchezza della rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta la libertà*, Università Bocconi, Milano, 2006.

ZANARDELLI G., *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli nell'udienza 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, Stamperia reale D. Ripamonti, Napoli, 1890, pp. 62-63.

ZENCOVICH Z., voce *Personalità (diritti della)*, in "Dig. disc. priv.", sez. civ., vol. XIII, pp. 431-439.

ZHELEVA E., TERZI E., GETOOR L., *Privacy in Social Networks*, Morgan & Claypool Publishers, New York, 2013.

ZIMMERMAN L., *False Light Invasion of Privacy. The Light that Failed*, in "New York University Law Review", vol. 64, 364, 1989, pp. 435-451.

ZUMBO D., *Social Network*, Youcaprint, Roma, 2012.

Sitografia:

AA.VV., *Internet e informatica nel Codice del Processo Amministrativo. Riflessioni e proposte normative*, 31 marzo 2011, in https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nzez/~edisp/intra_032132.pdf

ABEL W., *La decisione della corte costituzionale tedesca sul diritto alla riservatezza ed integrità dei sistemi tecnologici d'informazione - un rapporto sul caso BVerfGe*, NJW 2008, 822, in http://www.jeti.it/approfondimentigiuridici/notizia.php?ID_articoli=601

ABERNATHY F., *Defining "Privacy", The Power of Culture in the Digital Age*, relazione presentata al Convegno sulla Privacy digitale organizzato all'Università di Torino 18-19 aprile 2005, in <http://www.law.georgetown.edu/faculty/abernathy-charles-f.cfm>

ADINOLFI G., *DDL Pecorella-Costa: l'ultimo tentativo di controllo del web?*, 21 settembre 2009, in [http://festivaldelgiornalismo.ilcannocchiale.it/2009/09/21/\[...\]](http://festivaldelgiornalismo.ilcannocchiale.it/2009/09/21/[...])

ANNUNZIATA L., *Internet e Costituzione, niente bis*, 2010, in <http://punto-informatico.it/3048351/PI/Commenti/internet-costituzione-niente-bis.aspx>

Article 29 Data Protection Working Party, 14/EN WP223, *Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of Things*, Adopted on 16 September 2014, 3.3.2, in <http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article->

29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp223_en.pdf

ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, *Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union Judgment on "Google Spain and Inc. V. Agencia Espanola de Protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González, C-131/12*, adopted on 26 november 2014, in http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf

ASSEMBLY COMMITTEE ON JUDICIARY, *Sheila James Kuehl, Chair*, AB 1860 (Midgen), as amended, may 8, 2000, my 16, 2000, in http://leginfo.ca.gov/pub/99-00/bill/asm/ab_1851-1900/ab_1860_cfa_20000515_145004_asm_comm.html

Asteroid, caso chiuso (o quasi), 13 luglio 2006, in http://www.macitynet.it/Asteroid_caso_chiuso_o_quasi/

Atto Senato n. 1119, in <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/45801.pdf>

Atto Senato n. 1119, XVII Legislatura, Modifiche alla legge 8 febbraio 198, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, 29 ottobre 2014, in <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/42309.htm>

BANGEMAN E., *Apple news sites challenge subpoenas*, 15 febbraio 2005, in <http://arstechnica.com/uncategorized/2005/02/4613-2/>

BASSINI M., *Diritto all'oblio: quale normativa?*, 2014, in <http://www.voxdiritti.it/diritto-alloblio-minacce-e-soluzioni/>

BERLINGIERI E., *Reati d'opinione in rete, i limiti del 50-bis*, 2 settembre 2009, in <http://www.apogeeonline.com/webzine/2009/02/09/reati-dopinione-in-rete-i-limiti-del-50-bis>

BGH, NJW 2007, n. 930, in <http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202007,%20S.%20930>

BIANCHI D., *CGUE 13.05.14. Tutela Web Reputation più facile con il No-Index*, 13 maggio 2014, in [http://www.deborahbianchi.it/2014/05/13/\[...\]](http://www.deborahbianchi.it/2014/05/13/[...])

BIANCHI D., ROSSANO A., *Diritto all'oblio, un rebus che non si scioglie*, 26 febbraio 2015, in [http://espresso.repubblica.it/\[...\]](http://espresso.repubblica.it/[...])

BRIGANTI G., *La direttiva sul commercio elettronico*, in "Diritto&Diritti", gennaio 2002, in <http://www.diritto.it/articoli/tecnologie/briganti1.html>

BRUNO G., *Diritto alla memoria. La sentenza della Corte di Cassazione sul web e il diritto all'oblio*, 4 maggio 2012, in <http://www.regesta.com/2012/05/04/diritto-alla-memoria/>

BRUNO N., *Zuckerberg: «Finita l'era della privacy»*, 12 gennaio 2010, in http://www.corriere.it/scienze/10_gennaio_11/finita-era-privacy-internet_e8a18cf0-febe-11de-a5d5-00144f02aabe.shtml?refresh_ce-cp

BRUNO P., *Il diritto all'oblio al tempo di Internet: Delete, o - meglio- tabula rasa*, in "Pino Bruno", 31 marzo 2010, in [http://www.pinobruno.it/2010/03/\[...\]](http://www.pinobruno.it/2010/03/[...])

BUFFA F., *Responsabilità del content provider e dell'host provider*, 14 febbraio 2003, in <http://www.altalex.com/>[...]

California Shield Law Text, in <https://firstamendmentcoalition.org/resources-2/news-gathering/california-shield-law/>

CAMARDA R., *Cassazione civile: se manca l'interesse attuale alla conoscenza della notizia, prevale il diritto all'oblio rispetto al diritto di cronaca*, 8 luglio 2013, in <http://www.filodiritto.com/news/1970/>[...]

CAMERA DEI DEPUTATI, *Convegno. Verso una Costituzione per Internet?*, 16 giugno 2014, in http://www.camera.it/leg17/537?shadow_mostra=23964

CAMERA DEI DEPUTATI, *Disegno di legge, Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, 11 giugno 2010, n. 1415-B, in <http://leg16.camera.it/126?tab=1&leg=16&idDocumento=1415-B&sede=&tipo=>

CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge costituzionale, Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet*, n. 1058, 27 maggio 2013, in <http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=1058>

Camera, ok al ddl diffamazione: niente carcere per cronisti, pene pecuniarie, 24 giugno 2015, in <http://www.tgcom24.mediaset.it/>[...]

CAVALIERE G. A., *7 motivi per scappar via da Facebook*, in Studio Celentano, 26 maggio 2010 in <http://www.studiocelentano.it/2010/05/7-motivi-per-scappar-via-da-facebook/>

CICCIA A., *Giustizia: web, diritto all'oblio rafforzato, sì rimozione snippet frutto della ricerca online*, 5 aprile 2015, in [http://www.ristretti.org/\[...\]](http://www.ristretti.org/[...])

CNIL *orders Google to apply delisting on all domain names of the search engine*, 12 June 2015, in [http://www.cnil.fr/english/\[...\]](http://www.cnil.fr/english/[...])

Codice della privacy n. 196/2003 coordinato e aggiornato al D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, in <http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/02/10/codice-della-privacy#parte1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Pedro Cruz Villalón, presentate il 29 marzo 2011, Cause riunite C-509/09 e C-161/10, in [http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf\[...\]](http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf[...])

Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jaaskinen in <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138782&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=386778>

CONFCONSUMATORI, *Focus. Il Mondo dei Social Network e la Privacy: le relazioni pericolose*, 2 dicembre 2015, in <http://www.confconsumatori.it/duepuntozero/focus-il-mondo-dei-social-network-e-la-privacy-le-reazioni-pericolose/>

Consultazione sulla bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet, 23 luglio 2015, in <http://camera.civi.ci/>

Cosa accade ogni 60 secondi in rete, in <http://www.edinet.info/ediblog/cosa-accade-ogni-60-secondi-in-rete/>

COSTA F., *Il “cablegate” Wikileaks: una guida*, 29 novembre 2010, in <http://www.ilpost.it/2010/11/29/cablegate-wikileaks/>

Council conclusions on a Concerned Work Strategy and Practical Measures Against Cybercrime, 2987th Justice and Home Affairs Council meeting, 27-28 november 2008, in [http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE\[...\]](http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE[...])

COUNCIL OF EUROPE, *Guida dei diritti umani per gli utenti Internet, Raccomandazione CM/Rec/(2014)6 e Motivazioni*, 16 aprile 2014, in [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/Translations/Italian/CMRec\(2014\)6_ITALIAN_GUIDE_HR_INTERNET_USERS_WebA5%20\(4\).pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/Translations/Italian/CMRec(2014)6_ITALIAN_GUIDE_HR_INTERNET_USERS_WebA5%20(4).pdf)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA , COMUNICATO STAMPA n. 117/15 , in <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117it.pdf>

Data Protection Authority: Google in breach of data protection laws, in “Bureau Brandeis”, 28 november 2015, in <http://www.bureaubrandeis.com/journal/?lang=en>

Data Protection Working Party, in http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/option-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf

Ddl Diffamazione, di cosa parla il provvedimento approvato in aula al Senato, 9 ottobre 2014, in <http://www.publicpolicy.it/ddl-diffamazione-provvedimento-approdato-aula-senato-39087.html>

DE SANTIS S., *Carta dei Diritti di Internet, ecco la Magna Charta che definisce il cittadino italiano sul web in 14 punti: diritto alla privacy e accesso alla rete per tutti*, 28 luglio 2015, in [http://www.huffingtonpost.it/...](http://www.huffingtonpost.it/)

Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in [http://dirittopenaleeuropeo.it/...](http://dirittopenaleeuropeo.it/)

Declaration of Internet Freedom, 2012, in <http://www.internetdeclaration.org/>

DEL NINNO A., *Il Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016: analisi pratica del quadro generale di insieme e dei nuovi adempimenti privacy*, in http://www.dirittoegiustizia.it/speciali/16/0000079084/Il_Regolamento_UE_Generale_sulla_protezione_dei_dati_personali_n_679_2016_analisi_pratica_del_quadro_generale_di_insieme_e_dei_nuovi_adempimenti_privacy.html

DELLI PONTI A., *Conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa 362/2014*, in <http://www.studiolegalestefanelli.it/it/articoli-legali/privacy-lavvocato-generale-dice-no-al-trasferimento-di-dati-in-usa>

DELL'AQUILA E., *Wi-fi libero, la chimera e il no delle amministrazioni*, 7 febbraio 2014, in [http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/07/...](http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/07/)

DI CORINTO A., *Privacy, accesso e diritti della persona. È la Carta dei diritti di internet*, 25 luglio 2015, in [http://www.repubblica.it/...](http://www.repubblica.it/)

DI CORINTO A., *Una costituzione per Internet, ecco la prima bozza*, 2 ottobre 2014, in http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/10/02/news/costituzione_per_internet-97138964/

DI CORINTO, *Internet, ecco la Carta dei diritti e dei doveri della rete*, 28 luglio 2015, in <http://www.repubblica.it/>[...]

DI SALVO M., *Fatta la legge, trovato l'inganno. La Cookie Law all'italiana e il "biscottino del Garante"*, 8 giugno 2015, in http://www.huffingtonpost.it/michele-di-salvo/la-cookie-law-italiana-garante_b_7520124.html

Dichiarazione dei diritti in Internet, 14 luglio 2015 in <http://www.camera.it/application/xmanager/projects/>[...]

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in <http://garanteprivacy.it/garante/doc?jsp?ID=35284>

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, art. 6 e 15 in http://www.interlex.it/testi/02_58ce.htm#6

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in <http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=432175>

Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in http://www.interlex.it/testi/97_66ce.htm

DOTTA G., *Abrogato nella notte l'emendamento D'Alia*, 29 aprile 2009 in <http://www.webnews.it/2009/04/29/abrogato-nella-notte-lemendamento-dalia/>

DOTTA G., *Adiconsum contro Peppermint e Wind*, 19 giugno 2007, in <http://www.webnews.it/2007/06/19/adiconsum-contro-peppermint-e-wind/>

Editto sulla stampa del 26 marzo 1848, in <http://www.interlex.it/testi/editto.htm>

Expert System: motore di ricerca intelligente per piattaforma Expo Business, 20 maggio 2015, in <http://www.techweekeurope.it/> [...]

FALCE V., *Sportello Unico ed efficienza dell'azione di vigilanza: verso il regolamento privacy*, 10 dicembre 2014, in <http://www.dimt.it/>[...]

FALETTI E., *Internet, libertà e diritti a partire dal Caso Wikileaks*, 2011, in http://www.europeanrights.eu/public/commenti/falletti_testo_copy_1.doc.

FALETTI E., *La scommessa del Trattato di Lisbona. Istituzioni, diritti, politiche. Tutela europea della privacy e dei dati personali*, Relazione tenuta a Roma in data 3-4 ottobre 2008, in https://elenafalletti.files.wordpress.com/2008/10/intervento-convegno-roma_privacy-falletti.pdf

FALETTI E., *Wikileaks e la giustizia francese*, 10 dicembre 2010, in <https://elenafalletti.wordpress.com/2010/12/10/wikileaks-e-la-giustizia-francese/>

FALETTI E., *Wikileaks e le Corti*, 2011, p. 3 e nota 24 in [http://www.magistraturademocratica.it/mdem/upy/fintervento/FALLETTI_WIKILEAKS_relazione%20Cassazione%20\(febbraio%202011\).pdf](http://www.magistraturademocratica.it/mdem/upy/fintervento/FALLETTI_WIKILEAKS_relazione%20Cassazione%20(febbraio%202011).pdf)

FERRARA G., *Apple Spy*, 8 marzo 2007, in <http://www.melablog.it/post/3384/apple-spy>

FESTINI W. et al., *La città non esiste: analisi psicologica di una comunità virtuale*, 2000, in <http://www.psychomedia.it/pm/telecomm/telematic/littleita.htm>

FINOCCHIARO G., *Il futuro della responsabilità sulla Rete. Quali regole dopo la sentenza sul caso Google/ViviDown?*, 29 maggio 2010, in [http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/\[...\]/](http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it/[...]/)

FLEISCHER P., *Implementing a European, no global, right to be forgotten*, 30 July 2015, in <http://googlepolicyeurope.blogspot.it/2015/07/implementing-european-not-global-right.html>

GARANTE PER LA PRIVACY, *Diritto all'oblio: 50 i ricorsi definiti dal garante dopo la sentenza Google Spain*, in "Newsletter", n. 407, 26 ottobre 2015, in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4358353#2>

GARANTE PER LA PRIVACY, *Social Privacy-Come tutelarsi nell'era dei social network*, 2014, in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3140059>

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie- 8 maggio 2014*, Roma 8 maggio 2014, in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/3118884>

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Internet. Caso Peppermint: il Garante privacy si costituisce in giudizio, 18 maggio 2007*, in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1406297>

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Peer-to-Peer: illecito 'spiare' gli utenti che scambiano file musicali e giochi (Peppermint)*, 28 febbraio 2008, in <http://www.garanteprivacy.it>

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Spamming. Regole per un corretto uso dei sistemi automatizzati e l'invio di comunicazioni elettroniche*, 29 maggio 2003 [29840], in <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/29840>

Garante per la protezione dei dati personali. Provvedimento 28 febbraio 2008, in <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2008/58/3.htm>

GARRISI G., CORONESE S., *Cosa cambierà con l'atteso Regolamento europeo sulla privacy*, 4 maggio 2015, in http://www.agendadigitale.eu/identita-digitale/cosa-cambiera-con-l-atteso-regolamento-europeo-sulla-privacy_1462.htm;

GIANDOMENICO E., *Tensostrutture della Rete. Tre livelli di autoregolamentazione*, 2003, in <https://cctld.it/next/html/tensostrutture.html>

GLOBAL COMMISSION ON INTERNET GOVERNANCE, *Towards a Social Compact for Digital Security*, 15 aprile 2015, in <https://ourinternet.org/>

GOBBATO M., *Social Network*, in 27 ottobre 2010, in <http://www.altalex.com/documents/news/2010/07/27/social-network>

GOLLNER P., *Judge reverses ruling in Julius Baer leak case*, 1° march 2008, in <http://www.reuters.com/article/2008/02/29/us-baer-idUSN2927431720080229>

GRECO L., *Privacy e protezione dei dati personali*, in <http://www.blogstudiolegalefinocchio.it/privacy-e-protezione-dei-dati-personali/il-nuovo-regolamento-europeo-privacy-1-introduzione/>

GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, *Parere 2/2002 sull'uso di identificativi esclusivi negli apparecchi terminali di telecomunicazione: l'esempio dell'IPv6-wp59*, 30 maggio 2002, in <http://www.privacy.it/grupripareri200202.html>

GUERRINI F., *Internet ora diventa terra di diritti*, 14 novembre 2014, in <http://espresso.repubblica.it/visioni/tecnologia/2014/11/14/news/internet-terra-dei-diritti-1.188043>

IASELLI M., *Diritto all'oblio: Cassazione conferma il riconoscimento. Cass. civile, sez. III, sentenza 05/04/2012, n. 5525*,

in <http://www.altalex.com/documents/news/2013/08/28/diritto-all-oblio-cassazione-ne-conferma-il-riconoscimento>

ICO orders removal of Google search results, 20 august 2015, in [https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-\[-...\]](https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-[-...])

IMPERATORI R., *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata*, in Trento Law and Technology, Research Group, Student Paper, n. 21, 2014, in http://eprints.biblio.unitn.it/4377/1/LT_Student_Papers_Imperadori_21.pdf

INTERNET GOVERNANCE FORUM, 2015, in <https://www.intgovforum.org/cms/igf-2015-schedule>

LAMBIASE J., *Wikileaks: tutto ciò che c'è da sapere riguardo al caso informatico del secolo*, 27 dicembre 2010, in

Leading social networks worldwide as of November 2015, ranked by number of active users (in millions), 2015, in <http://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>

Legge 21 febbraio 1989, n. 98, Convenzione di Strasburgo n. 108/1981 in <http://www.meltingpot.org/articolo1455.html#.VkBLZaRdHIU>

Legge 9 agosto 2013, n. 98, *Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, in http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0098.htm

Lo Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d'Italia), 4 marzo 1848, in

<http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/statutoalbertino.htm>.

MARANI S., *Internet non è una zona franca. Condannati i dirigenti Google*, 26 aprile 2010, in <http://www.altalex.com/documents/news/2010/04/26/internet-non-e-una-zona-franca-condannati-i-dirigenti-di-google>

Max Shrems v Data Protection Commissioner, in JR, n. 765, JR 2013; *Corte UE, gli Stati Uniti non garantiscono la privacy dei dati personali*, 10 giugno 2015, in http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/10/06/news/corte_ue_gli_stati_uniti_non_garantiscono_la_privacy_dei_dati_pesonali-124437369/

MENNELLA G. F., *Diffamazione. che fine ha fatto il disegno di legge per abolire il carcere?*, gennaio 2016 in <http://notiziario.ossigeno.info/2016/01/diffamazione-che-fine-ha-fatto-il-disegno-di-legge-per-abolire-il-carcere-65793/>

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, 8 maggio 2008, n. C.881, in http://parlamento16.openpolis.it/singolo_atto/19220

MONTI A., *Is the "Peppermint case" a scam?*, July 20, 2007, in <http://blog.andreamonti.eu/?p=36>

MOSCA G., *Diritto all'oblio: gli italiani hanno sempre torto?*, 28 ottobre 2015, in <http://www.wired.it/attualita/politica/2015/10/28/diritto-oblio-italiani/>

NANNIPIERI L., *La sopravvivenza online di articoli giornalistici dal contenuto diffamatorio: la pretesa alla conservazione dell'identità e la prigione della memoria nel cyberstapzio. Osservazioni intorno alla Corte Edu, V Sez., sentenza 16 luglio 2013, Wegrznowski-Smolczeski contro Polonia, Ric. N. 33846/2007*, in <http://www.forumcostituzionale.it/>[...]

NAPOLI G., *I Decreti legislativi 28 maggio 2012 n. 69 e n. 70: emendamenti al Codice delle Comunicazioni Elettroniche e al Codice Privacy*, 7 novembre 2012, in <http://www.dimt.it/2012/07/11/>[...]

Open Up! Report of the Speaker's Commission on Digital Democracy, 26 gennaio 2015, in <http://www.digitaldemocracy.parliament.uk/documents/Open-Up-Digital-Democracy-Report.pdf>

PAOLINELLI M., *Esclusivo. Le relazioni segrete di Wikileaks passando per Tor, gli Anonymous e i finanziamenti dell'US Naval Agency Laboratory*, gennaio 2011, in <http://nautilusmagazine.blogspot.it/2011/01/esclusivo-le-relazioni-segrete-di.html>

PATRIGNIANI N., *Habeas data: il diritto al controllo de propri dati*, 10 ottobre 2014, in http://www.agendadigitale.eu/competenze-digitali/1097_habeas-data-il-diritto-al-controllo-dei-propri-dati.htm

PENNISI M., *Cookie Law, la legge sui biscotti*, 2 giugno 2015, in http://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/cards/cookie-law-legge-biscotti/cosa-dice-legge_principale.shtml

PENNISI M., *Il futuro di Internet, a Roma*, 27 novembre 2010, in <http://daily.wired.it/news/internet/internet-governance-forum-2010.html>

PENNISI M., *Internet in Costituzione: accordo della politica, e ora?*, 29 novembre 2010, in <http://mag.wired.it/news/internet-diritto-politica.html?page=1#content>

PERASSO E., *Cosa accade ogni 60 secondi in rete*, in <http://www.edinet.info/ediblog/cosa-accade-ogni-60-secondi-in-rete/>

PETTI R., *La protezione dei dati personali e il caso Google Spain*, 20 marzo 2015, in <http://www.dimt.it/2015/03/20/la-protezione-dei-dati-personali-e-il-caso-google-spain/>

PEZZETTI I., MAURI M., NIEDDU S., *File sharing e Pirateria*, 5 luglio 2009, in <http://corsonuovimedia.wikifoundry.com/page/File+sharing+e+Pirateria>

PIVA A., RAMPAZZO A., SPONGANO L., *Il nuovo Regolamento europeo in ambito privacy. Quali sono i punti di attenzione per le aziende italiane?*, in "Mondo digitale", dicembre 2014, in https://users.dimi.uniud.it/~antonio.piva/files/Inf_aziende_2015/Privacy/H%20-%20Nuovo%20Regolamento%20e%20aziende%20italiane.pdf

POLIMENI A., *Privacy e Social Network, ecco le regole*, 21 novembre 2008 in <https://computerlaw.wordpress.com/2008/11/07/privacy-e-social-network-ecco-le-regole/>

POSNER R., *Orwell versus Huxley: Economics, Technology, Privacy, and Satire*, in "Chicago John M. Olin Law & Economics

Working Paper”, n. 89, 2000, in http://www.law.uchicago.edu/files/files/89.RAP_.Orwell.pdf

Pro e contro la necessità della Dichiarazione per la Libertà di Internet, 7 agosto 2012, in <https://it.globalvoices.org/2012/08/pro-e-contro-la-necessita-della-dichiarazione-per-la-liberta-di-internet/>

Progetto Asteroid, trappola per i siti di rumours?, 12 giugno 2006, in http://www.macitynet.it/Progetto_Asteroid_trappola_per_i_siti_di_rumors/

PROSPERI M., *Il dibattito italiano sull'esistenza e sul fondamento del diritto alla riservatezza prima del suo espresso riconoscimento*, 2002, in <http://www.dirittoproarte.com/dirarti/dibattito.htm>

RICCIO G. M., *Le linee guida per il diritto all'oblio: ancora più potere per i motori di ricerca?*, 3 dicembre 2014, in <https://www.key4biz.it/elex-linee-guida-per-diritto-alloblio-potere-per-i-motori-ricerca/102623/>

Richieste di rimozione di risultati di ricerca ai sensi delle leggi europee sulla privacy, in <http://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/>

RODOTÀ S., *Un articolo 21-bis per Internet*, 2012, in <http://archivio.articolo21.org/2183/notizia/un-articolo21bis-per-internet-.html>

ROSSANO A., *Diritto all'oblio, Google dice no all'Europa*, 28 agosto 2015, in [http://espresso.repubblica.it/\[...\]](http://espresso.repubblica.it/[...])

RUSSO M., *Ecco la bozza di Internet Bill of rights, ora tocca ai cittadini migliorarla*, 13 ottobre 2014, in

<http://www.wired.it/internet/regole/2014/10/13/bozza-internet-bill-of-rights-tocca-cittadini-migliorarla/>

RYAN P., *Apple dealt loss in Apple v. Does trade secret case*, 27 maggio 2006, in <http://arstechnica.com/uncategorized/2006/05/6933-2/>

SALVI R., [La Corte di Cassazione sul caso Google vs Vivi Down: l'host provider non governa il mare magnum della rete](#), 18 marzo 2014, in [http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/36069- \[...\]](http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/36069-[...])

SAUCE M., *Analisi socio-giuridica del rapporto tra sorveglianza e diritto alla riservatezza nell'era di Internet*, 2005, in <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/control/surace/index.htm>

SCAFATI G., PERELLI S., *La privacy Europea, il regolamento 2016/679*, in <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-05-16/la-privacy-europea-regolamento-ue-2016679-125453.php>

SCORZA G., *Internet come diritto costituzionale*, 4 dicembre 2010, in <http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/12/04/internet-come-diritto-costituzionale/80156/>

SCORZA G., *L'Italia campione dei diritti fondamentali online all'IGF di Joao Pessoa*, 10 novembre 2015, in [http://scorza.blogautore.espresso.\[...\]](http://scorza.blogautore.espresso.[...])

SCOTTI G., *Dall'Habeas Corpus all'Habeas Data: il diritto all'oblio ed il diritto all'anonimato nella loro dimensione costituzionale*, 7 settembre 2015, p. 29 (pp. 1-29) in <http://www.diritto.it>

Semantic Expo è il motore di ricerca intelligente per Expo. Business Matching, 4 giugno 2015, in [http://www.itespresso.it/\[...\]](http://www.itespresso.it/[...])

SENATO DELLA REPUBBLICA, Disegni di Legge. Atto Camera, n. 1415, *Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali . modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, 11 giugno 2009, in <https://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31904.htm>

SENATO DELLA REPUBBLICA, Disegno di legge n. 733, XVI Legislatura, 3 giugno 2008, in http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/31554_testi.htm

SENATO DELLA REPUBBLICA, *Introduzione dell'articolo 21.bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet*, 1° febbraio 2001, presentato su iniziativa parlamentare da Roberto Di Giovanni Paolo, Atto Senato n. 2485, in <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36202.htm>

SMITH P., SADLER E., *The UK's first "right to be forgotten" enforcement action*, 4 september 2015, in <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=514958ba-8a1e-49ee-a341-4ed47575f4b4>

STANCHI A., *Privacy, tutela della riservatezza*, in <http://www.wikilabour.it/privacy%20-%20tutela%20della%20riservatezza.ashx#pronunzie-garante>

Statistiche Social Media e Marketing per il 2015, in <http://marketingprojectmanager.it/statistiche-marketing-2015/>

SULER J. S., *The psychology of cyberspace*, 2001, in <http://truecenterpublishing.com/psycyber/psycyber.html>

US court backs online reports, 30 may 2006, in <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/5029724.stm>

Usa, no a Internet a due velocità. Da oggi in vigore la "neutralità della rete", 12 giugno 2015, in [http://www.repubblica.it/tecnologia\[...\]](http://www.repubblica.it/tecnologia[...])

VECCHIO V. M., *Canada: Facebook, attenta alla privacy*, in "Punto Informatico", 20 luglio 2009, in <http://www.hwupgrade.it/forum/archive/index.php/t-2019183.html>

VELTRI A., *Web reputation. Un nuovo strumento a favore del diritto all'oblio*, 29 settembre 2015, in [http://www.consulentelegaleinformatico.it/2015/09/29/\[...\]](http://www.consulentelegaleinformatico.it/2015/09/29/[...])

VIGEVANI G. E., *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, n. 2, 2014, in [http://www.federalismi.it/\[...\]](http://www.federalismi.it/[...])

WALES J., *Comments on the Report on the Right to be Forgotten*, in *The Advisor Council to Google on the Right to be Forgotten*, 6 february 2015, p. 27 in http://www.cil.cnrs.fr/CIL/IMG/pdf/droit_oubli_google.pdf

WIEBKE A., *La decisione della Corte Costituzionale tedesca sul diritto alla riservatezza ed integrità dei sistemi tecnologici d'informazione, un rapporto sul caso BVerfGE*, NJW 2008, 822, 14 novembre 2009, in [http://www.jei.it/approfondimenti/item/\[...\]](http://www.jei.it/approfondimenti/item/[...])2

Wikileaks candidata al premio Nobel per la Pace 2011, in <http://www.ilpost.it/2011/02/04/wikileaks-candidata-al-premio-nobel-per-la-pace-2011/>

Wikipedia: comunicato 4 ottobre 2011/en, in https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Comunicato_4_ottobre_2011/en&oldid=43993454

[Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies](#), del 2 ottobre 2013.

WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY, *WSIS +10*.
Outcome, Geneva 2014, in
<http://www.itu.int/net/wsis/implementation/2014/forum/inc/doc/outcome/362828V2E.pdf>

